

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

72.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Istituzione di nuove università (<i>Approvato in un testo unificato dal Senato</i>) (3396);		COSTA: Istituzione dell'Università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì (2054);	
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Istituzione dell'università statale del Friuli (1);		DE GREGORIO ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'Università della Tuscia e dell'Università di Cassino (2368);	
SOSPURI: Statizzazione delle libere università abruzzesi (438);		PICANO ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425);	
ZARRO ed altri: Istituzione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento (1280);		PATRIA ed altri: Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte sud-orientale (2522);	
RALLO e DEL DONNO: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 12, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (1559);		SUSI ed altri: Istituzioni di università statali degli studi in Abruzzo (3155);	
PAJETTA ed altri: Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte (1760);		GALLI LUIGI ed altri: Istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università statale degli studi di Pavia (3246);	
		GANDOLFI e OLCESE: Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte nord-orientale (3431);	

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

	PAG.
GANDOLFI e DUTTO: Istituzione dell'Università degli studi del Sannio (3465);	
RAVAGLIA e GANDOLFI: Istituzione dell'Università degli studi della Romagna (3469)	896
PRESIDENTE	896, 906, 910, 914, 919, 921, 922, 930, 963, 965, 982, 985, 986, 989, 1024
ALBERINI	918
ANDREOLI	908, 911, 914, 921, 922, 951
BODRATO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	912, 916, 931, 953, 965, 980, 1020, 1021, 1022, 1023
BRINI	939
CARELLI	981
CHIRICO	915
CONTE ANTONIO	973
DE CARO	972
DEL DONNO	970, 971, 1024
FERRARI MARTE	1022
FERRI	906, 909, 925, 928, 945, 985, 986, 994, 1020, 1023
FIANDROTTI	965, 966, 967, 981, 984, 985, 1024
GANDOLFI	905, 909, 917, 921, 922, 930, 937, 954, 962, 963, 978, 984, 985, 1023
GUI, <i>Relatore</i>	897, 906, 912, 916, 922, 930, 937, 939, 941, 947, 953, 959, 964, 983, 985
KESSLER	921, 984, 988
MARRAFFINI	953
MASIELLO	917, 934, 937, 962, 965, 967
MENSORIO	915
MONTELEONE	956
NESPOLO	979, 1021
PADULA	963
RALLO	919, 929, 956, 966, 979, 1023
RENDE	924, 957, 966, 1021
SABBATINI	946
SCOZIA	906, 910, 914, 929, 963, 1025
SILVESTRI	911
TEODORI	914, 918, 922, 926, 934, 935, 938, 940, 943, 947, 952, 953, 957, 962, 963, 967
ZITO, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>	901, 906, 937, 941, 947, 959
Votazioni segrete:	
PRESIDENTE	921, 923, 933, 935, 937, 939, 941, 947, 959, 1026

La seduta comincia alle 9,30.

EGIDIO STERPA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di nuove università (Approvato in un testo unificato dal Senato) (3396); della proposta di legge di iniziativa popolare: Istituzione dell'università statale del Friuli (1); e delle proposte di legge Sospiri: Statizzazione delle libere università abruzzesi (438); Zarro ed altri: Istituzione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento (1280); Rallo e Del Donno: Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 12, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (1559); Pajetta ed altri: Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte (1760); Costa: Istituzione dell'Università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì (2054); De Gregorio ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda università di Roma, dell'Università della Tuscia e dell'Università di Cassino (2368); Picano ed altri: Norme concernenti l'inquadramento in ruolo del personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino (2425); Patria ed altri: Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte sud-orientale (2522); Susi ed altri: Istituzioni di università statali degli studi in Abruzzo (3155); Galli Luigi ed altri: Istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università statale degli studi di Pavia (3246); Gandolfi e Olcese: Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte nord-orientale (3431); Gandolfi e Dutto: Istituzione dell'Università degli studi del Sannio (3465); Ravaglia e Gandolfi: Istituzione dell'Università degli studi della Romagna (3469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione di nuove università », già approvato in un testo

unificato dal Senato; della proposta di legge d'iniziativa popolare: « Istituzione dell'università statale del Friuli »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Sospiro: « Statizzazione delle libere università abruzzesi »; Zarro ed altri: « Istituzione dell'Università statale degli studi delle zone interne della Campania, con sede in Benevento »; Rallo e Del Donno: « Modifica dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 12, concernente norme per il personale non docente dell'università statale degli studi di Cassino »; Pajetta ed altri: « Istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte »; Costa: « Istituzione della Università di Cuneo con sede in Cuneo, Savigliano e Mondovì »; De Gregorio ed altri: « Modifiche alla legge 3 aprile 1979, n. 122, concernente istituzione della seconda Università di Roma, dell'Università della Tuscia e dell'Università di Cassino »; Patria ed altri: « Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte sud-orientale »; Susi ed altri: « Istituzioni di università statali degli studi in Abruzzo »; Galli Luigi ed altri: « Istituzione in Varese della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'università statale degli studi di Pavia »; Gandolfi ed Olcese: « Istituzione dell'Università degli studi del Piemonte nord-orientale »; Gandolfi e Dutto: « Istituzione dell'Università degli studi del Sannio »; Ravaglia e Gandolfi: « Istituzione dell'Università degli studi della Romagna ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta precedente abbiamo concluso la discussione sulle linee generali.

Il relatore, onorevole Gui, ha facoltà di svolgere la replica.

LUIGI GUI, *Relatore*. Presidente, penso che la replica non avrà motivo di essere molto dettagliata. La discussione è stata nutrita ed interessante; mi pare che, tuttavia, si possa facilmente suddividere in due versanti, fra le osservazioni di ordine generale al disegno di legge e alcune osservazioni di ordine particolare. Io cercherò innanzitutto di rispondere a quelle

di ordine generale. Alcuni colleghi hanno sviluppato una critica complessiva al disegno di legge, come se esso non nascesse da una volontà ricognitiva, da uno sforzo di programmazione generale e fosse invece un risultato episodico di iniziative locali, che vengano in qualche modo ratificate. Questi colleghi hanno svolto una serie di osservazioni incentrate attorno a tali concetti.

Mi permetto di far presente che occorre considerare la premessa del disegno di legge: esso ha concluso un lavoro che per la verità non si è sviluppato solo al Senato, ma anche a livello governativo, a partire dal 1973-1974. Tale lavoro si è concentrato attorno a due direttive, concordate allora a livello governativo e anche con le forze politiche, nel senso di dotare le regioni che ne fossero prive di un centro universitario e di concludere, scegliendo tra le molte proposte ed iniziative locali che si erano manifestate nei decenni precedenti con il riconoscimento e la statizzazione delle sedi, delle facoltà, delle università che erano state costituite nel frattempo e che erano da ritenersi valide. La premessa del disegno di legge senza dubbio non è quella di una programmazione centrale, che si parte e si proietta nel paese per risolvere i problemi in modo sistematico. È in definitiva una premessa originata dallo sforzo, sviluppatosi dal 1973 in poi, di rispondere a quelle due esigenze alle quali ho fatto riferimento e alle quali hanno portato alimento, sia alla Camera dei deputati che al Senato (la documentazione in proposito è abbondante), le iniziative dei singoli parlamentari e dei singoli gruppi, tutte rivolte a prendere in considerazione questa o quella situazione.

Il cammino per rispondere alla prima esigenza, vale a dire per dotare ogni regione di una sede universitaria, è stato lungo e ha trovato soddisfazione in forme diverse, di cui il disegno di legge in discussione rappresenta l'ultima e conclusiva. I colleghi certamente non ignorano e io non posso non ricordare che per quanto riguarda la Basilicata a quella esigenza è stata data soddisfazione in un'al-

tra circostanza, sempre però su quella linea.

Il disegno di legge dà soddisfazione all'esigenza di una rappresentanza universitaria per ogni regione, istituendo dei centri universitari anche nel Molise e nel Trentino-Alto Adige, le uniche regioni rimaste prive di una presenza in tal senso.

Sotto questo aspetto, il disegno di legge completa un'impostazione che è andata sviluppandosi ed alimentandosi per un lungo periodo.

Anche per quanto riguarda il riconoscimento delle sedi e delle facoltà esistenti, nate dalla libera iniziativa degli enti locali, il disegno di legge porta a termine un lavoro che in parte era stato già sviluppato anch'esso in maniera episodica. È inutile che io ricordi gli interventi parziali che ci sono stati nel frattempo, con Cassino, con l'Università della Tuscia e con altre iniziative. Portando a termine tale processo, il disegno di legge si ricollega al decreto delegato n. 382, alla fase nuova di "programmazione" universitaria che tale legge apre. Non è necessario che io insista nel ricordare ai colleghi che tale decreto prevede all'articolo 2 che ogni quadriennio il Governo presenti un piano di sviluppo delle università; che è data un'accentuazione particolare al primo piano quadriennale, il quale avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983; che dall'ultimo comma di tale articolo 2 è data una accentuazione particolare alle esigenze degli anni accademici 1980-1981-1982, per i quali è prevista la formulazione di un piano biennale transitorio che tenga conto delle esigenze delle nuove università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. In sostanza, nel n. 382 è prevista la chiusura attraverso i piani biennali transitori di questa fase relativa al passato, con riferimento specifico alle nuove istituzioni o alle statizzazioni. Naturalmente il piano biennale riguarderà anche la distribuzione delle cattedre e tutte le altre esigenze universitarie, ma anche il tema delle nuove istituzioni e delle statizzazioni. In definitiva, chiudendo con il disegno di legge la fase relativa al passato, ci si ricollega alla fase nuova, che

vuole essere programmatoria, che è stata inaugurata con il decreto n. 382 e che avrà la sua prima applicazione con il primo piano quadriennale, su cui insiste il disegno di legge. Tant'è vero che l'articolo 1 del disegno di legge detta, in relazione al piano quadriennale, dei criteri di consultazione ed anche di formulazione di interventi legislativi che, in particolare, vengono prescritti per l'istituzione di nuove strutture in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti. Quindi, debbo dire che il testo in esame nasce consapevolmente su una base che non è quella della programmazione centralistica, ma della chiusura di una fase precedente che si è trascinata per molto tempo e che, appunto con il provvedimento in discussione, dovrebbe concludersi, dando il via ad una nuova fase.

Per la verità, non mi sento di aderire ai rilievi formulati per quanto riguarda il riconoscimento di queste iniziative, come se il disegno di legge in esame costituisse un premio ai furbi o agli abusivi: una critica del genere mi sembra ingiustificata. A parte il fatto che mancava una programmazione centrale (non mi sembra opportuno ora indagare le ragioni), io credo che appartenga alla nostra migliore tradizione questa capacità di assumere iniziative locali che rappresentano il frutto dei sacrifici, dell'intelligenza, del coraggio degli amministratori locali. Non mi sento quindi, come ripeto, di associarmi a questo giudizio negativo e dispregiativo. Le grandi città abituate a svolgere il ruolo di capitale si attendono sempre tutto dallo Stato, ma le città medie del nostro paese, che hanno voluto venire incontro alle esigenze dei lavoratori, dei giovani, allo sviluppo culturale e scientifico, le città medie come Verona, Brescia, Trento, Ancona, non meritano a mio parere il giudizio che è stato espresso. So che queste sedi universitarie sono sorte con sacrifici pesantissimi degli enti locali, che le hanno dotate di edifici e di attrezzature scientifiche e didattiche che sono il frutto anche di un certo tipo di volontà manifestata dalle amministrazioni periferiche che non aspettano tutto dall'iniziati-

va dello Stato, ma vogliono provvedere anche per conto proprio.

Comunque, le sedi che il provvedimento tende a statizzare portano allo Stato stesso un patrimonio cospicuo rappresentato da edifici e attrezzature, cioè da tutta una dotazione che si è formata nel tempo e che credo vada rispettata.

In ogni caso, per quanto riguarda le osservazioni di ordine generale, ritengo che il significato del disegno di legge — che credo debba incontrare il consenso della Commissione — stia proprio nella chiusura di questa lunga fase del passato, con il conseguimento di due obiettivi: la presenza di una sede universitaria statale in ogni regione e la statizzazione di quelle iniziative locali che sono state ritenute valide.

Debbo aggiungere che il quinto comma dell'articolo 1, secondo il quale il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale può avvenire solo con legge, a mio avviso è molto dubbio dal punto di vista costituzionale, però rappresenta l'indice della volontà di chiudere una fase tumultuosa del passato e di dare inizio ad una fase di programmazione ordinata.

Alcuni colleghi hanno sollevato delle eccezioni circa la mancata inclusione dell'università libera di Urbino nell'elenco delle sedi non statali che vengono statizzate dal disegno di legge (in proposito, osservo che, non avendo alcuno formulato altri rilievi circa il suddetto elenco, implicitamente la scelta operata dal provvedimento è condivisa da tutti). Io credo di aver in parte risposto a quelle obiezioni nella mia esposizione introduttiva, facendo osservare come mi sia sembrato saggio l'atteggiamento del Governo e del Senato: ritengo, infatti, che l'università di Urbino per la sua complessità, la sua tradizione, il suo valore culturale nella storia delle università italiane, non possa essere posta allo stesso livello di strutture nate dieci o quindici anni or sono. Si tratta di una questione a sé, di una questione specifica; non so cosa si intenderà

fare per l'avvenire, ma la libera università di Urbino deve essere considerata una struttura a sé stante, essendo ben altra cosa rispetto alle modeste sedi sorte negli ultimi tempi.

Mi pare poi che una serie di rilievi sia incentrata soprattutto su esigenze che il disegno di legge non soddisfa per quanto riguarda alcune regioni che sono citate alla fine dell'articolo 1, in particolare per il Piemonte e la Campania. Vorrei osservare, senza nulla togliere al valore delle considerazioni svolte dai colleghi per sottolineare l'opportunità dell'istituzione di nuove sedi universitarie nelle due regioni, che anche queste esigenze — così come quelle delle altre regioni citate nel medesimo comma — si pongono su un piano diverso rispetto al raggio di azione ed agli intendimenti del disegno di legge in discussione. Si tratta, infatti, di dar vita a nuove iniziative che debbono essere programmate e organicamente realizzate *ex novo*, dalla scelta delle città a quella degli edifici, alla decisione circa le facoltà da istituire. Si pongono pertanto, come ripeto, in un orizzonte diverso rispetto a quello considerato dal presente provvedimento e si pongono anche con problemi di copertura finanziaria diversi perché il disegno di legge che stiamo esaminando fa affidamento su uno stanziamento relativamente modesto (13 miliardi per i mesi di novembre e dicembre 1982, 70-90 miliardi per il 1983) proprio in quanto esso prende in considerazione realtà esistenti, non da creare *ex novo*. Ma se noi dovessimo inserire nel disegno di legge la scelta delle sedi, dei terreni per la costruzione degli edifici, di tutto ciò che si riferisca alle nuove sedi universitarie da impiantare *ex novo*, dovremmo fare affidamento su ben altra copertura finanziaria. Come tutti sappiamo, il disegno di legge ha incontrato grandi difficoltà per ottenere il parere della V Commissione bilancio, nelle attuali condizioni: se dovessimo aggravarlo di nuovi pesi, non vedo come potremmo superare lo sbarramento della copertura; a mio avviso, significherebbe effettivamente destinare il disegno di legge ad essere archiviato.

Io penso invece che nell'ultimo comma dell'articolo 1 sia indicata la via di intervento, quando si afferma, con riferimento a tali esigenze, che nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui all'articolo sarà prioritariamente considerata l'esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia. Vorrei osservare che il disegno di legge, al secondo comma dell'articolo 1, consente la creazione di nuove sedi universitarie, di nuove facoltà, senza il ricorso alla legge, quando si tratti della medesima sede cittadina. In altri termini, l'assunzione di iniziative di questo genere può essere compresa nel piano quadriennale, senza la necessità di far ricorso ad una legge. Il piano quadriennale, che è un atto amministrativo, può dunque provvedere sia all'aumento delle dotazioni, ma anche alla creazione di nuove sedi universitarie nelle città che ne sono già provviste, purché ciò risponda ad una esigenza di programmazione. Per quanto riguarda invece le sedi da istituire al di fuori di quella cittadina già esistente o prevista, penso che il Governo possa intervenire con disegni di legge appositi, dotati della copertura adeguata, dopo aver operato tutte le consultazioni che la programmazione comporta.

Mi permetto di associarmi alle sollecitazioni dei colleghi nell'invitare il Governo — non so quale forma voglia dare la Commissione a questa sollecitazione — a presentare con urgenza adeguata i disegni di legge in materia, che corrispondono ad esigenze le quali sono state ben valutate.

Ad alcune esigenze, ripeto, potrà rispondere il piano quadriennale, che deve rispondere all'anno accademico 1983-1984 e deve essere presentato entro certi termini temporali; ad altre esigenze, che non potessero essere contemplate nel piano, potrà rispondere il Governo attraverso la presentazione di disegni di legge appositi. Dichiaro fin d'ora di volermi associare ai colleghi, che volessero sollecitare l'impegno del Governo a provvedere tempestivamente, perché debbo riconosce-

re che si tratta di un'esigenza che ha il suo fondamento.

Mi pare che non siano stati mossi altri rilievi circa la localizzazione delle sedi. Il collega intervenuto sulle università abruzzesi, che è presentatore di una proposta di legge apposita, ci ha assicurati che aveva una visione alquanto diversa delle sedi abruzzesi, ma che, se il disegno di legge dovesse passare nella formulazione attuale, egli sarebbe disposto a sostenerla. Per quanto riguarda la regione Marche, esiste il problema di venire incontro alle esigenze di Ancona per quanto riguarda la facoltà di economia e commercio. Mi pare che nessuno abbia mosso rilievi a questo proposito: sui temi locali non mi pare che vi siano altre osservazioni, alle quali io debba rispondere.

È stato mosso un rilievo per quanto riguarda l'articolo 4, per la proroga degli interventi a favore delle università non statali, in relazione all'applicazione della legge n. 28 e della legge n. 382. Sotto questo profilo, debbo riconoscere che è mancante sia il Governo, sia il Parlamento: entrambi si erano impegnati, a presentare entro un determinato termine un provvedimento generale sulle università non statali che regolasse anche i rapporti finanziari. Non essendo stato presentato tale provvedimento generale, è comprensibile che almeno si ripieghi nella subordinata della proroga limitata nel tempo dei contributi parziali che la legge n. 382 aveva disposto.

Questa mi sembra la sostanza della discussione. Vorrei concludere, sollecitando una rapida approvazione del disegno di legge: non credo che un rinvio ci potrebbe consentire di approvare norme diverse, da quelle che possiamo approvare oggi. Se ci sono modifiche da apportare, naturalmente io sentirò la Commissione, di cui sono interprete, ed esprimerò il mio parere, affinché ciò sia attuato fin da oggi. Non credo che un rinvio alla ripresa dei lavori parlamentari possa portare qualche vantaggio; anzi, sono convinto che da un eventuale rinvio scaturirebbero molti effetti negativi.

Tutti i membri della Commissione hanno rilevato l'urgenza e la necessità che il disegno di legge entri in vigore per l'inizio dell'anno accademico. Non dimentichiamo che l'anno accademico inizia il 1° novembre e comporta tutta una serie di adempimenti, di iscrizioni, di bandi, la creazione di attrezzature, la chiamata di docenti, la dotazione di cattedre, l'assunzione in ruolo di personale non docente: se l'approvazione del disegno di legge venisse rinviata a settembre, tutto il problema organizzativo complessivo sarebbe compromesso, perché significherebbe far iniziare l'anno accademico non con la nuova situazione giuridica, bensì sulla base del prolungamento della vecchia situazione giuridica. Questo termine, nella sua sommarietà, significa molte cose, innanzitutto il prolungarsi delle difficoltà e dei sacrifici finanziari degli enti locali. Conosco questi problemi, perché ai miei tempi ho avuto occasione di occuparmene. So che Verona mantiene l'università con sacrifici cospicui. So di altro ente locale che ha messo a disposizione uno splendido policlinico per il secondo triennio di medicina, che Trento mantiene la sua università a suon di miliardi, così come certamente accade per le sedi per le quali ho una conoscenza meno particolare.

Non approvare il provvedimento nella seduta odierna significherebbe prorogare nel tempo la situazione giuridica attuale, con tutte le conseguenze sulla vita degli enti locali che ho sommariamente indicato. Ripeto che ogni modifica che comportasse nuove spese implicherebbe problemi di copertura, quindi difficoltà pressoché insormontabili nell'attuale momento e, in definitiva, l'abbandono del disegno di legge. Mi sembra molto più logico che il Governo trovi la copertura per iniziative e necessità particolari attraverso disegni di legge singoli, da presentare gradualmente nei prossimi esercizi.

Ringrazio tutti i colleghi e mi permetto di sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, potrei anche non intervenire, poiché mi riconosco interamente nella replica del relatore. Visto però che il Governo deve replicare, mi permetterò di aggiungere qualche considerazione a quelle svolte dall'onorevole Gui. Mi permetterò anche di dare una risposta alla domanda che egli ha, se non sbaglio, implicitamente posto al Governo relativamente all'atteggiamento che quest'ultimo potrebbe assumere di fronte ad un ordine del giorno che lo vincolasse alla presentazione di disegni di legge in tempi rapidi, per l'istituzione delle nuove università nelle quattro regioni considerate prioritarie dal provvedimento che la Commissione sta esaminando. La prima considerazione che faccio è la seguente: il nostro dibattito non può partire dalla risposta che daremo alla domanda: « Che cosa è il disegno di legge al nostro esame? ». La mia risposta è che non si tratta di un provvedimento avente come obiettivo la programmazione, che l'onorevole Gui ha definito centralizzata, delle nuove sedi universitarie nel territorio italiano. Ma ciò non significa condividere il giudizio molto severo che l'onorevole Teodori, per esempio, ha espresso, definendo il disegno di legge - se non ricordo male, a meno che il collega, nella foga del suo intervento, non abbia detto più di quanto non intendesse dire - « una proposta truffaldina ».

MASSIMO TEODORI. Tanto per essere precisi, intendevo riferirmi al fatto che con questo provvedimento cose buone si fanno trainare da cose cattive.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa sua interruzione è giusta: del resto, io stesso ho già avuto modo di chiederle quali cose, a suo avviso, siano buone e quali invece cattive. Il provvedimento ha una propria storia: è una storia lunga, che possiamo anche dimenticare o non conoscere, senza per questo cancellarla; ed è una storia che precede sia la legge n. 28 del

1980, sia il decreto n. 382, e pertanto non è giustificato affermare che il provvedimento stesso è in contrasto con la programmazione universitaria.

Il disegno di legge risulta dall'unificazione di una proposta governativa, concernente la statizzazione dell'università di Trento, e di numerosissime proposte di iniziativa parlamentare, ed è stato approvato dal Senato, in questa legislatura (lo stesso ramo del Parlamento nelle due legislature precedenti, se ne era già occupato), con un consenso quasi generalizzato. Riserve, anche importanti, sono state avanzate da alcuni partiti, in particolare dal partito comunista, il quale ha formulato dei notevoli rilievi soprattutto in ordine a due aspetti: la proroga dei contributi alle università non statali e la mancata statizzazione della libera università di Urbino: ma, ciò nonostante, anche quella parte politica ha dato il suo consenso ai singoli provvedimenti di statizzazione ed all'istituzione di nuove sedi.

Questa è la storia, sia pure in termini molto sintetici, del disegno di legge in discussione. La Camera, naturalmente, può affrontare l'esame dello stesso senza tener conto di tutti i precedenti e partendo, per così dire, da zero, ma non può ignorare le eventuali conseguenze di questo fatto. A tal proposito, vorrei ricordare che non è raro che una Camera si trovi a dover esaminare determinati provvedimenti, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, sotto la spinta di pressioni che impediscono quell'esame che invece si vorrebbe effettuare. Cito un solo esempio: la legge sul precariato (quando fu approvata io facevo parte della Commissione pubblica istruzione del Senato), che fu varata dall'altro ramo del Parlamento senza mutare una sola virgola rispetto al testo pervenuto dalla Camera, sia perché in questa sede si era svolto un dibattito approfondito, sia perché l'introduzione di emendamenti avrebbe significato rinviare di un anno l'applicazione della legge stessa. Anche nel presente caso, io temo che modificare il testo comporti il rinvio di un anno dell'operatività del provvedimento: quindi, da questo punto di vista ci

troviamo in una situazione perfettamente analoga a quella ricordata.

Oltre che una propria storia, il disegno di legge ha una sua logica che è stata rappresentata molto bene dall'onorevole relatore. Le misure scelte dal provvedimento riguardano la statizzazione di strutture non statali e l'istituzione di nuove università - intendo sottolinearlo - nelle regioni prive di sedi. Per quanto concerne il primo ordine di misure, ricordo che al Senato in materia, sono state presentate proposte di legge da tutti i partiti; lo stesso partito comunista ha presentato una proposta di legge relativa alla statizzazione delle sedi universitarie abruzzesi, ed un'altra concernente la statizzazione dell'università di Urbino: anzi, alla Camera ed al Senato il partito comunista ha lamentato proprio il mancato riconoscimento di quella sede. Dico ciò con l'intenzione di dimostrare ulteriormente come, in ordine alle statizzazioni, non siano state enunciate osservazioni radicali, salvo quelle svolte dall'onorevole Teodori, cui vorrei ora riferirmi perché ritengo che esse non possano essere lasciate senza risposta. Mi pare di ricordare che l'intervento del Presidente contenesse già dei chiarimenti al riguardo: noi passiamo da un'impostazione che prevedeva un numero limitato di grandi sedi ad un'impostazione, per così dire, di diffusione delle sedi universitarie sul territorio nazionale. Si può discutere su tale impostazione, però mi sembra che si vada in questa direzione. Ieri ho avuto modo di acquisire alcuni dati riguardanti altri paesi: la Germania federale, per esempio, che ha una popolazione superiore alla nostra, distribuita su un territorio meno esteso e provvisto di un sistema di comunicazioni sicuramente meno difficoltoso del nostro, ha circa 120 sedi universitarie. In secondo luogo, vorrei far osservare all'onorevole Teodori che le università che si intende statizzare sono già esistenti ed attive e rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti. Questo è il punto che dobbiamo mettere in chiaro: quindi, in sostanza, il senso del provvedimento consiste nel trasferimento degli oneri per il fun-

zionamento di queste sedi dagli enti locali (perché di enti locali si tratta) allo Stato. Condivido anche l'opinione espressa dall'onorevole Gui in ordine al problema della statizzazione delle università non statali. Ciò non significa non essere critici verso alcuni aspetti o il modo in cui in alcune circostanze si è proceduto nella istituzione delle università: in realtà c'è stata una supplenza degli organi dello Stato, che per dieci anni non ha più istituito università nel nostro paese.

Quale che sia il giudizio che si voglia dare, questa è la realtà, questa è la situazione di fronte alla quale oggi ci troviamo.

Per quanto riguarda il secondo tipo di misure contenuto nel provvedimento, vale a dire l'istituzione di nuove università, vorrei ricordare che già le misure urgenti approvate nel 1973 prevedevano che entro un anno il Governo avrebbe dovuto presentare un primo disegno di legge in materia di istituzione di nuove sedi universitarie, tenendo conto delle osservazioni del CIPE relative alle esigenze prioritarie delle regioni prive di istituzioni universitarie e dei pareri delle regioni interessate. In questa direzione il Governo e il Parlamento si sono mossi e tale impegno è stato attuato, anche se non interamente. Infatti, si è pensato all'istituzione dell'università in Basilicata e nel Molise (per quanto riguarda la Calabria, spenderò qualche parola a parte); si è inoltre proceduto ad affrontare, così come aveva deliberato il CIPE, una situazione di particolare sovraffollamento riguardante l'Università di Roma, per cui è stata varata la legge per la seconda università di Roma e si è proceduto all'istituzione delle università di Viterbo e di Cassino. Il problema dell'università per la Basilicata è stato stralciato ed inserito nella legge per la ricostruzione dopo il terremoto. Nel provvedimento che la Commissione sta esaminando è prevista l'istituzione dell'università nel Molise.

Rimane la Calabria, in ordine alla quale da parte di qualcuno dei colleghi intervenuti è stata avanzata qualche osserva-

zione. La Calabria ha una università residenziale *sui generis*, a numero chiuso, la quale a dodici anni di distanza dalla sua istituzione è in grado di ospitare soltanto cinquemila dei 35 mila studenti universitari calabresi. Per tale ragione, è stata considerata la necessità di una nuova università per la Calabria.

Ciò naturalmente non significa che i problemi che sono stati sollevati, relativi soprattutto al Piemonte, alla Campania, alla Puglia e alla Romagna, non siano importanti e da affrontare. A questi, vorrei aggiungere un altro, Presidente: il problema dell'università di Roma non è stata risolto con l'istituzione della seconda università. Non so se il Parlamento non si troverà entro breve tempo a riesaminare il problema. Il rettore Ruberti ha parlato dell'ipotesi della terza università. L'onorevole Gui ha accennato alla possibilità di duplicare le facoltà, nell'ambito delle stesse sedi. In ogni caso, i problemi di Roma non sono risolti con l'istituzione dell'università di Tor Vergata e delle università di Viterbo e di Cassino.

Il significato del disegno di legge, pur non disconoscendo i problemi che sono emersi, è quello di coordinare la fase relativa alla statizzazione e all'istituzione di università nelle regioni che ne sono prive e di aprire un'altra fase, che deve essere caratterizzata da uno spirito programmatico al quale tutti gli interventi si sono richiamati e che è già contenuto nel provvedimento. Esso infatti ha un primo titolo, che riguarda proprio la programmazione universitaria, con delle innovazioni importanti che sono state criticate da alcuni intervenuti. L'onorevole Andreoli ha criticato la norma che pone il limite di 40 mila iscritti e si è chiesto se si tratti di una disposizione immediatamente operativa o di un auspicio. In questo caso, il *tertium datur* è una norma di carattere programmatico, con il valore e l'efficacia che le norme di carattere programmatico hanno nelle leggi italiane. È comunque un parametro importante, che vale già da questo momento per quanto riguarda il piano quadriennale. Ci sono, accanto a questa, altre dispo-

sizioni di valore programmatico, che non ricordo.

Il problema che ha di fronte il Governo non è quello relativo al riconoscimento o al disconoscimento delle indicazioni che sono emerse nella Commissione, bensì quello di valutare se è più opportuno modificare questo provvedimento, oppure trovare una maniera diversa di affrontare i problemi del Piemonte.

Sono assolutamente contrario alla modifica del disegno di legge, che ad avviso del Governo deve essere approvato senza mutare nemmeno una virgola. Occorre considerare il problema dei tempi: se il disegno di legge venisse rinviato al Senato, si correrebbe il rischio di far slittare l'approvazione definitiva per lo meno di un anno.

Esiste un problema di copertura. La Commissione è forse informata delle difficoltà enormi che abbiamo dovuto superare per ottenere il parere favorevole da parte della V Commissione bilancio, sia al Senato, sia in questo ramo del Parlamento. Per ottenere tale parere favorevole sono state necessarie ben due sedute della V Commissione bilancio e una discussione assai aspra. I 13 miliardi previsti provvisoriamente a copertura del disegno di legge (avrebbero dovuto essere ridotti, secondo il Ministero del tesoro, a 10), sono sufficienti per assicurare il funzionamento delle università in questione nei mesi di novembre e dicembre del 1982. Il Ministero del tesoro ha assicurato per gli anni 1983 e 1984 la proiezione di tale spesa, ma non è assolutamente disponibile ad aggiungere una lira in più per la copertura finanziaria del disegno di legge.

L'onorevole Ferri ha rilevato l'insufficienza degli stanziamenti. Nessuno si sogna di dire che le nuove università sorgano con abbondanza di mezzi, anche se esse hanno più mezzi di quanto non sembri guardando soltanto alla copertura. Già l'onorevole Gui ha rilevato che le università statizzande hanno un loro consistente patrimonio edilizio. Per quanto riguarda le università meridionali, sia quelle da statizzare, sia quelle di nuova

istituzione, come nel caso del Molise e della Calabria, per fortuna si può ricorrere ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno. In definitiva, i problemi edilizi, se ci sono, sono di entità veramente minore di quanto non potrebbe sembrare.

Termino, signor Presidente, dando una risposta all'interrogativo dell'onorevole Gui. Il Governo è pienamente disposto ad accettare un ordine del giorno della Commissione, che vincolasse il Governo stesso ad avviare, da settembre, le procedure per arrivare alla presentazione in termini ragionevoli dei disegni di legge per l'istituzione delle università nelle regioni che debbono essere considerate in via prioritaria.

PRESIDENTE. Quale sarebbe, tenendo conto delle procedure, il termine ragionevole?

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Penso, Presidente, che sei mesi rappresentino un termine ragionevole.

Concludo il mio intervento con qualche parola in ordine alla proroga dell'articolo 122 della legge n. 382, anche se forse questo non è l'argomento che maggiormente interessa la Commissione in questa seduta. È un problema che comunque è stato sollevato dall'onorevole Ferri. Vorrei soltanto osservare che le università non statali sono, secondo il diritto italiano, degli enti pubblici. Si tratta di università non statali, ma esse sono legate all'ordinamento statale se non altro perché i loro statuti debbono rispettare certi principi fondamentali, perché la mobilità dei docenti deve essere approvata dal Governo. In sostanza, si tratta di enti pubblici, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, come negli Stati Uniti, nei quali certamente le università non sono enti pubblici.

Vorrei ricordare che questi contributi sono stati concessi a sgravio di maggiori oneri conseguenti ad una legge dello Stato; certamente, su tale questione dovremo ancora discutere: personalmente, sono convinto però che oggi non pos-

siamo non consentire la proroga di questi contributi perché altrimenti metteremmo di fronte a difficoltà insormontabili certe sedi universitarie espressioni di enti locali. Credo comunque che abbiamo il tempo di approfondire gli argomenti e di sviluppare un dibattito che sia adeguato all'importanza di questa problematica.

FRANCO FERRI. In base a quale articolo vengono prorogati i contributi?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In base all'articolo 122. Intendo rassicurare l'onorevole Ferri che, come del resto ho già dichiarato, si tratta di contributi concessi a sgravio di maggiori oneri conseguenti all'emanazione del decreto n. 382.

Per quanto riguarda l'università di Urbino, vorrei richiamarmi alle caratteristiche peculiari di tale struttura, che non può essere assimilata ad altre sedi universitarie minori (come Verona, Brescia, Trento, eccetera). Non possiamo escludere, credo, che essa possa e debba essere statizzata; ma ritengo che non possa esserlo forzatamente, che non possa venire statizzata in una situazione di necessità perché un provvedimento del genere, a mio avviso, non sarebbe giusto.

FRANCO FERRI. Il provvedimento di statizzazione è stato richiesto.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il gruppo comunista ha presentato al Senato un disegno di legge concernente contributi a favore della libera università di Urbino: quindi, originariamente era stato fissato in questo senso il modo di andare incontro alle esigenze di quella sede.

FRANCO FERRI. Nel pacchetto iniziale era contenuto un accordo da parte di tutte le forze politiche: tale accordo è stato rotto al Senato.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non intendo

negare questo accordo, che tuttavia si fondava su due presupposti, e non voglio comunque dar vita ad una polemica. Mi pare tuttavia di ricordare che quell'accordo presupponesse un chiaro desiderio dell'università di Urbino di essere statizzata: può darsi che mi sbagli, ma mi sembra che non appena si è intravista la possibilità di risolvere i problemi finanziari di quella sede tale desiderio non si sia più manifestato in maniera così evidente. Mi chiedo cosa succederebbe se fosse negata la statizzazione di Trento o delle sedi abruzzesi: non so quali reazioni si determinerebbero, ad esempio, a Trento o a Verona (probabilmente vi sarebbero delle reazioni di tipo politico), mentre non mi risulta che la mancata statizzazione dell'università di Urbino provocherebbe delle proteste all'interno della sede stessa.

Il secondo presupposto di quell'accordo va individuato nell'incertezza che esisteva in ordine alla possibilità che le sedi non statali potessero essere messe in grado di funzionare. Dissipato questo dubbio, mi pare che oggi, se non procedessimo alla statizzazione dell'università di Urbino, probabilmente non rispecchieremo interamente le prospettive, i desideri della sede stessa.

Comunque, come ripeto, della questione avremo modo di parlare successivamente. Ma se mi consente, onorevole Ferri, con spirito di amicizia e senza nessun intento polemico: lei dice che forse non si statizza l'università di Urbino perché la si vuole tenere come ostaggio per consentire il finanziamento alle sedi non statali, ma io penso che non sia così, perché se fosse così sarebbe consentito ritenere, viceversa, che si vuole statizzare Urbino ai fini opposti, per dire cioè che il problema delle sedi non statali non esiste più. Ebbene, io credo che non sia giusta tale ipotesi, così come credo che non sia giusta neanche quella da lei formulata.

ALDO GANDOLFI. Vorrei proporre di aggiornare la seduta allo scopo di dar

modo ai gruppi di valutare le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e di prendere visione degli emendamenti che sono stati presentati.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è favorevole ad un aggiornamento della seduta affinché la Commissione possa valutare le proposte del relatore e del Governo stesso e prendere visione degli emendamenti: sono comunque assolutamente contrario ad un rinvio della discussione a settembre e ritengo pertanto che l'esame del provvedimento possa essere ripreso nel pomeriggio, in serata o eventualmente anche nella giornata di domani qualora i lavori dell'Assemblea lo consentano.

MICHELE SCOZIA. Condividiamo la proposta dell'onorevole Gandolfi di sospendere la seduta per rendere possibile una valutazione, da parte dei gruppi, delle repliche del relatore e del Governo. Però, concordando con il sottosegretario, noi chiediamo che il dibattito sia ripreso e concluso possibilmente nella stessa giornata di oggi - o domani o anche venerdì, se necessario - e che quindi si giunga alla votazione del provvedimento entro questi termini.

FRANCO FERRI. Riteniamo che la Commissione debba dar prova di senso di responsabilità e quindi, nel chiedere un aggiornamento dei lavori per valutare le risposte del relatore e del Governo, non possiamo pensare di andare al di là di oggi pomeriggio. È già grave il fatto che la nostra Commissione abbia perduto la giornata di ieri, mentre altre Commissioni hanno lavorato; potremmo quindi riprendere la discussione alle 14,30 o alle 15. Di fronte a problemi di così grande importanza non vedo perché non si possa fare un minimo di sacrificio: l'aggiornamento del dibattito va perciò previsto a tempi rapidissimi, altrimenti ci assumeremo delle responsabilità molto serie in ordine a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dato l'orientamento emerso, favorevole ad un breve aggiornamento dei lavori, la seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 14,30.

La seduta, sospesa alle 11,45, è ripresa alle 14,30.

PRESIDENTE. A questo punto dobbiamo passare all'esame degli articoli. Tutti i membri della Commissione sono ben consci che si tratta di soddisfare alcune esigenze (che per molti di noi sono indiscutibili) in relazione al funzionamento di iniziative già in corso, insieme con altre che, almeno in prospettiva, debbono avere adeguate garanzie. Mi auguro che riusciamo a conciliare tali due diverse esigenze, nell'ambito della discussione degli articoli.

Ritengo di dover procedere al disabbinamento della proposta n. 2368, nella quale è prevalente materia estranea a quella degli altri progetti di legge in discussione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Invito a questo punto il relatore a formulare delle proposte circa il modo di procedere nei nostri lavori.

LUIGI GUI, *Relatore*. Signor Presidente, io ho svolto la relazione facendo riferimento al testo approvato dal Senato, pur indicando di volta in volta le proposte che esistono sui singoli temi in discussione.

Propongo, pertanto, che sia assunto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3396, approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3396.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I
PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

ART. 1.

(Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università).

Il piano quadriennale di sviluppo della università, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti.

Le proposte di istituzione di nuove università statali saranno dirette ad assicurare uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie, provvedendo a tal fine prioritariamente all'istituzione di università nelle aree del territorio nazionale che ne sono carenti e allo sdoppiamento delle università troppo affollate. Ogni università non può, di regola, avere più di 40.000 studenti.

L'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea presso università statali o non statali, riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è proposta dall'università interessata e si effettua, con procedura amministrativa, in conformità del piano quadriennale di cui al primo comma.

Il riconoscimento ad università non statali della facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge. Tale riconoscimento comporta l'obbligo di adeguare gli ordinamenti interni dell'università non statale ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale di cui al presente articolo sarà prioritariamente considerata la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia.

L'onorevole Andreoli ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo periodo del quinto comma;

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il ministro della pubblica istruzione provvederà con proprio decreto a regolamentare modalità di costituzione e compiti dei consorzi universitari previsti agli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi per l'istruzione universitaria ».

L'onorevole Gandolfi ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere il seguente periodo:

in prima applicazione, per il piano 1982-86 di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, n. 382, verranno considerate prioritariamente le esigenze delle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia e a tal fine il Ministro della pubblica istruzione, secondo le modalità di cui al presente comma, presenterà i disegni di legge istitutivi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge.

GANDOLFI, FIANDROTTI, ROMITA.

L'onorevole Carlo Chirico ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Non sono consentite nel medesimo ateneo duplicazioni di facoltà o scuole.

Il ministro della pubblica istruzione provvede secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del testo unico delle leggi per l'istruzione universitaria ».

L'onorevole Carmine Mensorio ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere alla fine il seguente comma:

« A tal fine, in deroga a quanto stabilito nel precedente secondo comma, è consentita, entro l'anno accademico 1983-1984 e con le procedure di cui al precedente primo comma, da parte delle Università e delle facoltà esistenti in dette Regioni, anche l'istituzione di nuovi corsi d'insegnamento o di nuovi corsi di laurea distaccati in sede diversa da quella dell'Ateneo ».

Aggiungere alla fine il seguente ulteriore comma:

« Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, viene istituita nel territorio di Nola, a partire dall'anno accademico 1983-84, la nuova sede universitaria sorta dallo sdoppiamento dell'Ateneo di Napoli, in conformità al piano quadriennale di cui al 1° comma del presente articolo. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, le commissioni parlamentari di cui al precedente 1° comma, nonché la regione Campania, stabilirà i corsi di laurea e le facoltà da localizzare nei territori di Benevento, Avellino e Caserta, come sedi universitarie decentrate degli Atenei di Napoli, Salerno e Nola ».

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« In ottemperanza a quanto disposto nel primo comma del presente articolo e su proposta delle Università di cui al

precedente quarto comma, sono istituiti i corsi di laurea in scienze del movimento umano.

Le modalità di trasformazione degli attuali istituti superiori di E.F. vengono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione secondo le disposizioni contenute nella presente legge interessanti le istituzioni di nuove università o facoltà universitarie ».

GIUSEPPE ANDREOLI. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente nell'ambito della discussione sull'articolo 1 e senza utilizzare i trenta minuti consentiti dal Regolamento, i due emendamenti che ho presentato.

Il primo riguarda la soppressione, al quinto comma, del primo periodo, vale a dire delle parole: « Il riconoscimento ad università non statali delle facoltà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, può avvenire solo con legge ».

Sono stati espressi motivi generali di perplessità per quanto riguarda tale formulazione. Mi sembra che essa sia notevolmente innovativa rispetto all'ordinamento attuale. Le università libere non statali dovrebbero poter essere costituite sulla base di provvedimenti amministrativi e senza la necessità di far ricorso ad una norma legislativa. Non credo di dover aggiungere ulteriori considerazioni, per illustrare tale emendamento. Del resto, la Costituzione stabilisce una differenza tra l'esame di Stato e il titolo di laurea rilasciato dalle singole università: credo che il momento di verifica costituito dall'esame di Stato possa rappresentare una sufficiente garanzia. È chiaro che dovrebbe restare immutato l'obbligo, una volta ottenuto il riconoscimento amministrativo, di adeguare gli ordinamenti interni delle università non statali ai principi che regolano l'ordinamento universitario statale.

Il secondo emendamento, che ho presentato insieme con i colleghi Chirico e Mensorio, riguarda una carenza abbastanza evidente dell'attuale testo del disegno di legge. Come è noto il testo unico delle leggi per l'istruzione universitaria preve-

de agli articoli 60 e 61, al fine di assicurare il finanziamento delle università, la costituzione di consorzi. Io ho avuto occasione di ascoltare, nel corso della discussione sulle linee generali, la considerazione che uno dei motivi ricorrenti che si opporrebbero all'istituzione di nuove università, sarebbe costituito dalle carenze di bilancio. Io non formulo alcuna obiezione e alcuna riserva su quelle che possono essere le disponibilità di bilancio, compiacendomi che alcuni enti locali siano tanto ricchi e dotati, da poter supplire, come del resto hanno fatto, alla iniziativa mancante da parte dello Stato, però, a mio avviso sarebbe opportuno che tutta la parte relativa alla costituzione dei consorzi fosse regolamentata; è vero che l'iniziativa è riservata ai rettori che dovrebbero costituire o promuovere tali consorzi che, di norma, sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, ma nulla è precisato né in merito ai compiti di questi organismi, né in ordine agli obblighi che essi dovrebbero assumere, né relativamente al governo dell'università, né circa le modalità di costituzione. Quindi, a mio giudizio, ciò costituisce una delega al Governo, un invito al Governo ed al ministro della pubblica istruzione, a fissare quelle modalità di costituzione ed i compiti relativi entro tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gandolfi, Fiandrotti e Romita hanno presentate il seguente emendamento:

Al secondo comma aggiungere il seguente periodo:

« in prima applicazione per il piano 1982-86 di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, n. 382, verranno considerate prioritariamente le esigenze delle regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia e a tal fine il Ministro della pubblica istruzione, secondo le modalità di cui al presente comma, presenterà i disegni di legge istitutivi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge ».

ALDO GANDOLFI. Questo emendamento si propone di dare una forma più precisa e vincolante al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 approvato dal Senato, concernente una scadenza della quale il Governo deve essere investito in ordine ai problemi delle regioni sulle quali il Senato ha posto un'indicazione di priorità. A nostro avviso, si tratta di una proposta di modifica sulla quale si può trovare un terreno di convergenza che non solo non snaturi assolutamente la sostanza della norma (in quanto fa riferimento al piano quadriennale che il Governo è comunque tenuto a presentare in base al decreto n. 382), ma fornisca una indicazione precisa di scadenza temporale. Si tratta, pertanto, di un emendamento migliorativo che permette di trovare un punto di incontro tra le esigenze in questa sede prospettate. Non credo si possa sostenere che la disposizione in esame introduca concetti che il Senato non può accettare o determini tempi tali da far rinviare l'approvazione del provvedimento; prego quindi i colleghi di considerare questa richiesta come un minimo oltre il quale noi francamente non ci sentiamo di andare.

Mi sembra, in conclusione, che saggezza politica ed anche un'obiettiva esigenza di rendere più precise, più vincolanti nel tempo, le indicazioni introdotte dal Senato dovrebbero indurre tutti i gruppi ad accettare questo emendamento.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista, pur esprimendo delle riserve molto serie, di fondo, sul disegno di legge, aveva già dichiarato che, per senso di responsabilità, non avrebbe fatto nulla per ostacolare l'approvazione di un provvedimento che — come ripeto, pur nei suoi difetti di fondo — risponde ad esigenze sentite ed urgenti di una serie di sedi universitarie. Eravamo quindi disposti a non presentare emendamenti al fine di non rendere difficile l'iter del provvedimento stesso; ma nel momento in cui alcuni membri della maggioranza di Governo intervengono con una proposta di modifica, determinando oggettivamente un blocco della discussio-

ne — perché la proposta or ora illustrata, ma anche la precedente avanzata dall'onorevole Andreoli, sono tali da comportare necessariamente il rinvio alla V Commissione bilancio — non spetta evidentemente ad un gruppo di opposizione la difesa di un disegno di legge presentato dalla maggioranza. Presenteremo quindi i nostri emendamenti solo in conseguenza del fatto che sono stati alcuni membri della maggioranza a dare inizio a questa fase.

Noi avevamo firmato l'emendamento dell'onorevole Gandolfi, ma siccome per quanto riguarda il Piemonte esiste anche una nostra proposta che, praticamente, costituisce il testo dell'emendamento or ora illustrato dal collega, come gruppo comunista presenteremo un'analoga proposta di modifica; illustreremo successivamente gli altri emendamenti riguardanti talune correzioni formali da apportare al testo.

PRESIDENTE. Onorevole Ferri, quelli che lei intende presentare sono emendamenti aggiuntivi, che esamineremo successivamente. L'onorevole Gandolfi propone un emendamento al primo articolo che, se accolto, porrebbe i firmatari di tale primo emendamento nella condizione di ritirare gli emendamenti aggiuntivi.

FRANCO FERRI. In tal caso, comunque, il provvedimento dovrebbe tornare al Senato. Una tale responsabilità deve essere assunta da chi presenta gli emendamenti.

PRESIDENTE. È ovvio. Lei vuole sottolineare questa circostanza, ma si tratta di una considerazione abbastanza ovvia: basta esaminare la qualità e il contenuto degli emendamenti, per valutare le conseguenze sull'*iter* del provvedimento.

MICHELE SCOZIA. Signor Presidente, la posizione ufficiale del gruppo DC è sufficientemente chiara: approvazione del provvedimento in tempi rapidi e nel testo approvato dal Senato, non perché riteniamo che si tratti di un testo perfetto, né tanto meno perché vogliamo sottovalutare i problemi e le questioni sollevate dai sin-

goli deputati del gruppo, che riteniamo invece estremamente puntuali, interessanti e fondate, come quelle indicate dai colleghi di altri gruppi appartenenti anche all'area della maggioranza di Governo, ma perché riteniamo di essere di fronte a circostanze di tempo tali, da richiedere lo svolgimento urgente di importanti adempimenti, in tempo utile, prima dell'inizio del prossimo anno accademico. Siamo insomma di fronte ad una serie di circostanze che ci inducono a ritenere che, purtroppo, il provvedimento debba essere approvato nel testo del Senato.

Debbo aggiungere, per quanto si riferisce all'emendamento presentato dai colleghi Gandolfi, Fiandrotti e dal Presidente della Commissione, onorevole Romita, che esso tratta argomenti i quali sono stati oggetto di ampio dibattito anche nel corso della discussione sulle linee generali. In tale circostanza il gruppo DC ha manifestato una posizione estremamente favorevole alla considerazione di problemi che riguardano una migliore articolazione territoriale di alcune regioni, dal punto di vista universitario, in particolare del Piemonte, della Campania, oltre che dell'Emilia e Romagna e delle Puglie. È necessario che per tali regioni siano adottati, con tutta la tempestività e la rapidità possibili, quei provvedimenti che sono auspicati dall'emendamento Gandolfi ed altri.

Riteniamo tuttavia che l'ultimo comma del primo articolo sia una norma programmatica di ampio respiro, che offra la possibilità, al Governo e al Parlamento, di un'attuazione rapida dei provvedimenti che sono auspicati. Si tratta in altri termini di inserire nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale e con carattere di precedenza e di assoluta priorità i problemi che riguardano l'articolazione territoriale di quelle università, nell'ambito delle regioni menzionate. Si tratta ovviamente di impegnare il Governo a che tutto ciò avvenga, in termini di tempo ristretti, sia per quanto si riferisce all'approvazione del primo piano quadriennale secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 1, sia per quanto

riguarda la contestuale presentazione dei disegni di legge che si riferiscono all'istituzione di nuove università o di nuove facoltà che non siano dislocate nella sede principale.

In relazione alle esigenze che inducono ad un'approvazione immediata del provvedimento e nell'ambito della prospettiva programmatica, che viene sufficientemente assicurata dall'ultimo comma dell'articolo, noi riteniamo che ci siano atti politicamente validi e produttivi degli stessi effetti dell'emendamento presentato, con il vantaggio di non dover percorrere ulteriori tappe nell'iter parlamentare del provvedimento. Riteniamo in altri termini che si possa, con un documento finale da approvare in questa sede, impegnare formalmente il Governo a che i tempi e le procedure vengano rispettate. Preannuncio pertanto la presentazione di un ordine del giorno da parte del gruppo DC, sul quale ci auguriamo di trovare il consenso degli altri gruppi politici, in particolare di quelli ai quali appartengono i presentatori dell'emendamento. Su di esso noi chiederemo il consenso e il correlativo impegno, tanto più che è presente in aula il ministro della pubblica istruzione.

GIUSEPPE ANDREOLI. Presidente, vorrei farmi carico delle osservazioni, abbastanza fondate, espresse dal collega onorevole Ferri. Io credo che nessuno in questa Commissione possa pensare di voler ritardare l'approvazione definitiva del provvedimento. Ognuno di noi, sia che appartenga alla maggioranza, sia che stia all'opposizione, credo che sia comunque impegnato in un gioco politico con delle motivazioni appunto politiche, ma anche morali, di responsabilità. Credo che il collega Ferri abbia presente il precetto costituzionale, nel quale è stabilito che, al di là dei collegi e dei gruppi, i singoli parlamentari rappresentano la nazione e il paese.

Voglio dire, però, che non è tanto importante approvare una legge quale che sia; credo che sia più importante approvare una legge giusta, che risponda alle esigenze del paese. Questa affermazione di

principio è un'affermazione di fede simile, se il collega mi consente la battuta, a quella contenuta nella norma programmatica relativa al limite di 40 mila studenti, che imporrebbe uno sdoppiamento degli atenei. Io sono credente, può darsi che l'onorevole Ferri creda di non credere e quindi siamo tutti religiosi, ma quella norma è una benevola concessione ad una fede che dovrebbe comportare probabilmente la recita per lo meno tre volte al giorno di tre Pater, Ave e Gloria perché il precetto si realizzi. Ritengo che le lievi modifiche apportate da questa Camera (e che noi abbiamo il diritto di apportare) possano essere riproposte doverosamente — e forse con maggior fortuna — al Senato, pervenendo così ad una rapida approvazione del provvedimento (vale a dire prima che abbia inizio la Conferenza dell'Unione interparlamentare, e comunque in tempo utile per il nuovo anno accademico).

PRESIDENTE. L'onorevole Silvestri ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sopprimere le parole: « e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti »;

Al quarto rigo del quarto comma aggiungere le seguenti parole: « in sedi diverse da quelle delle università statali e non statali »;

All'ultimo comma, dopo la parola: « Puglia », aggiungere la parola: « Marche ».

GIULIANO SILVESTRI. In seguito all'intervento del collega Scozia (che ha ribadito la linea assunta dalla democrazia cristiana, cioè quella di evitare qualsiasi possibilità di divaricazione all'interno della Commissione e della stessa maggioranza che sostiene il Governo), e pur essendo convinto della bontà e della fondatezza degli emendamenti che ho presentato, ritengo di doverne preannunciare il ritiro considerando che dobbiamo fare tutti uno sforzo per evitare ogni possibilità di frattura e per evitare l'affossamento di un

disegno di legge abbastanza importante quale quello in esame.

Ribadisco quindi la volontà di ritirare i miei emendamenti per le ragioni esposte e nella certezza che le motivazioni di fondo che li ispirano vengano recepite dal Governo e dal Parlamento in sede di presentazione e votazione degli ordini del giorno.

LUGI GUI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma Gandolfi ed altri, osservo che la sede più idonea sarebbe stato l'ultimo comma, tant'è vero che questa proposta di modifica è soppressiva, appunto, anche dell'ultimo capoverso. Ma, al di là di queste considerazioni formali, vorrei ricordare ai colleghi che nel merito del problema qui sollevato io ho avuto già modo di esprimere il mio consenso ed inoltre il problema stesso è stato ripreso autorevolmente anche dal sottosegretario, con analogo atteggiamento positivo. Quindi, non siamo di fronte a riserve o dissensi sul merito, ma a riserve circa il modo per raggiungere il medesimo obiettivo. Ora, i modi possono essere due: si può cioè seguire la strada indicata nell'emendamento, ovvero si può adottare il metodo previsto dall'ordine del giorno che è stato annunciato poco fa. Io vorrei sottoporre alla considerazione dei colleghi le possibili conseguenze dell'approvazione dell'emendamento: quest'ultima comporterebbe il ritorno del disegno di legge al Senato, a differenza di quanto accadrebbe se invece in questa sede fosse presentato un ordine del giorno sulla stessa questione. Inoltre, temo che l'introduzione di una modifica nel testo possa far cadere una barriera e dare il via alla presentazione di moltissimi altri emendamenti: in ogni caso bisogna tener presente che il rinvio all'altro ramo del Parlamento — anche se nessuno di noi è profeta in termini assoluti — farà sì che il disegno di legge non venga approvato in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico 1982-1983. Va anche considerata una altra ipotesi: basterebbe che al Senato un gruppo si opponesse all'assegnazione del

provvedimento in sede legislativa alla competente Commissione (naturalmente, nessuno di noi su questo punto può imporre nulla a nessuno) perché, considerata la mole di lavoro che il Senato — così come la Camera — dovrà affrontare alla ripresa autunnale, l'esame del provvedimento stesso slitti a chissà quando (per non parlare poi dei problemi di merito che potrebbero insorgere in seguito all'approvazione di qualche emendamento). Se noi ci troviamo di fronte a questo rischio grave, non ipotetico o fantomatico, non agitato come uno spauracchio, ma realistico, mi permetto di invitare i colleghi a considerare se il medesimo obiettivo non possa essere raggiunto altrimenti, senza affrontare tali conseguenze. Io credo che l'ordine del giorno illustrato dall'onorevole Scozia e la parola autorevole, impegnativa del ministro che ha preannunciato di accettare l'ordine del giorno, permetta di arrivare al medesimo risultato, in una forma che eviterebbe i rischi che tutti temono.

Chiedo ai colleghi di tenere conto di queste preoccupazioni. Del resto, l'obiettivo ci accomuna, la possibilità di raggiungerlo c'è anche senza l'approvazione degli emendamenti: perché vogliamo correre il rischio di rinviare il disegno di legge al Senato e di non poterne controllare più l'*iter*?

Mi permetto di invitare caldamente lo onorevole Gandolfi, pur riconoscendo la validità delle posizioni che egli sostiene, ad associarsi alle nostre preoccupazioni e ad aderire all'ordine del giorno, eventualmente modificandolo, che ci consenta di ottenere i medesimi risultati.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, mi richiamo in questa breve dichiarazione all'opinione che in modo più articolato questa mattina ha espresso, a nome del Governo, il sottosegretario Zito e anche alle valutazioni e agli argomenti che ora ha usato, a me pare opportunamente, il relatore onorevole Gui. A me pare che, quando si esprimono valutazioni politiche sul prevedibile *iter* di un provvedimento, esse

siano un poco affidate al caso: nessuno di noi è in grado di formulare delle previsioni concrete e assolutamente attendibili, così come nessuno di noi — in questo ha certamente ragione l'onorevole Andreoli — intende porre di fatto dei limiti alle norme fondamentali della nostra Costituzione, che prevedono che ognuna delle due Camere possa e debba liberamente concorrere all'approvazione di una legge. A me pare anche se restino in ogni caso ferme alcune valutazioni che sin da oggi possiamo esprimere. La prima è quella relativa all'attivazione del provvedimento per il prossimo anno accademico: ogni ritardo comporterebbe inevitabilmente modificazioni di fatto e forse anche formali in ordine alla definizione del problema.

La seconda considerazione è quella esposta già questa mattina dal senatore Zito, che ci porta a considerare in concreto la base storica all'interno della quale il provvedimento è nato e a considerare con molta attenzione le difficoltà che anche nelle ultime settimane abbiamo incontrato e che con fatica abbiamo superato, per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Io sono convinto che i colleghi che hanno richiamato l'attenzione della Commissione su altri problemi che restano aperti, hanno fatto cosa opportuna e hanno indicato degli obiettivi ai quali in primo luogo il Governo deve restare particolarmente attento. Debbo dire che su tali obiettivi anche il Governo aveva richiamato, al Senato, l'attenzione prima della commissione competente, poi dell'Assemblea; aveva anche presentato un emendamento proprio all'articolo 1, che non si discostava di molto rispetto alla formulazione che è stata data dall'onorevole Gandolfi al suo emendamento. Dico questo per dimostrare come le dichiarazioni che sto enunciando non sono di opportunità, ma sono legate ad una consapevolezza profonda della serietà del problema che dobbiamo affrontare.

Il Senato non ha ritenuto di accogliere, né in Commissione né in Assemblea, quell'emendamento del Governo. Anche in considerazione di ciò, ritengo che si pos-

sano raggiungere gli stessi obiettivi con un ordine del giorno che venga accolto dal Governo, piuttosto che con una modifica ad un articolo che, essendo una norma programmatica, ha certamente un valore superiore a quello di un ordine del giorno, sia pure accettato dal Governo, ma non tale da configurare un diverso quadro di riferimento. È proprio questa la motivazione addotta dal Senato per la reiezione dell'emendamento del Governo: essendo in vigore la legge n. 382, che prevede la presentazione del piano quadriennale per l'anno accademico 1982-83 e contenendo l'articolo 1 una indicazione politicamente impegnativa per il Governo, il coordinamento tra una norma in vigore e una disposizione programmatica è, secondo il Senato, sufficiente. Io penso che a maggior ragione tale coordinamento possa sembrare sufficiente a questa Commissione, anche sulla base del dibattito che si è svolto, delle posizioni che nel corso del dibattito sono state assunte dai diversi partiti e della disponibilità del Governo ad accettare un ordine del giorno che sostanzialmente contenga le stesse indicazioni politiche che si vorrebbero inserire nell'emendamento all'articolo.

Debbo aggiungere un'ultima considerazione. Il Governo ha attivato, con circolare di due settimane or sono, le regioni proprio in ordine all'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 382, quindi siamo agli adempimenti necessari per l'avvio del piano quadriennale. Il ministero è insomma in una fase di iniziativa, di attivazione, non di inerzia, il che dovrebbe dimostrare la sensibilità, l'intenzione di corrispondere agli obiettivi che la Commissione in diverso modo ha sollecitato.

È per questo complesso di ragioni che a me pare si possa raggiungere, con un atto di argomentata e motivata fiducia da parte di colleghi della maggioranza di Governo, lo stesso concreto obiettivo attraverso un ordine del giorno che recepisca le indicazioni espresse nell'emendamento Gandolfi, Fiandrotti, Romita, quale l'ordine del giorno, che ha un identico contenuto, che è stato prima illustrato dall'onorevole Scozia.

GIUSEPPE ANDREOLI. Signor Presidente, chiedo al rappresentante del Governo se è disponibile ad accettare alcune modificazioni al testo dell'ordine del giorno letto dall'onorevole Scozia. Mi sembra che sia regolamentarmente incompatibile presentare ordini del giorno dal contenuto identico a quello di emendamenti che siano stati respinti. Io credo che questa norma procedurale abbia dei contenuti che debbono essere chiariti.

Entrando nel merito, a me sembra, per esempio, che l'ordine del giorno Scozia non sia del tutto proponibile perché, in ordine ai piani di programmazione per le nuove università, nel testo del disegno di legge si dice: « sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e delle regioni interessate » mentre nell'ordine del giorno, se non erro, si parla di conformità ai deliberati dei consigli regionali. D'altra parte, se è vero quanto sostiene il Governo — e cioè che il contenuto dell'ordine del giorno può, in un certo qual modo, essere sostitutivo degli emendamenti presentati all'articolo 1 — io vorrei dei chiarimenti su alcuni aspetti procedurali. Prima di tutto: l'ordine del giorno sarà votato al termine della discussione dell'articolo 1, come consente il regolamento, oppure prima della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge? Inoltre desidero sapere se il Governo sia disposto ad accettare delle modifiche al testo dell'ordine del giorno preannunciato dal collega Scozia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarà posto in votazione al termine della discussione degli articoli.

GIUSEPPE ANDREOLI. Il regolamento consente la votazione di ordini del giorno anche dopo l'esame di un singolo articolo.

MICHELE SCOZIA. Vorrei chiarire all'onorevole Andreoli che il testo dell'ordine del giorno reca la dizione « secondo le indicazioni », non l'altra « in conformità ai deliberati », il che mi sembra un po' diverso.

Vorrei altresì precisare che nell'ordine del giorno non si fa un riferimento generico ai deliberati dei consigli regionali, bensì vengono richiamate le indicazioni territoriali: cioè, è chiaro che le regioni possono esprimere un parere per quanto riguarda l'istituzione di sedi universitarie, però hanno un potere primario di governo sul territorio. Per tale ragione, è necessario evidentemente fare riferimento alle indicazioni territoriali dei consigli regionali, il che costituisce un concetto diverso dal generico richiamo ai deliberati dei consigli regionali stessi.

PRESIDENTE. Ricordo che il primo comma dell'articolo 88 del regolamento della Camera recita: « Nel corso della discussione degli articoli possono essere presentati e svolti, per non più di 20 minuti, ordini del giorno che servano di istruzione al Governo in relazione alla legge in esame. Essi devono riferirsi ad articoli già approvati o alla legge nel suo complesso e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo ma prima della votazione finale ».

Proseguiamo nella discussione. L'onorevole Teodori ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il sesto comma.

MASSIMO TEODORI. Chiedo la soppressione del sesto comma perché, innanzitutto, esso reca una dichiarazione programmatica che non comporta alcun sostanziale effetto; inoltre, questo alinea riprende, praticamente, un'altra norma programmatica inserita nei provvedimenti emanati nel 1973, se non erro. Ed è proprio grazie a norme di tal genere, che non sono precise, che si pongono le condizioni per fare la politica del carciofo, cioè per istituire nuove sedi universitarie, tant'è vero che in ordine a questo comma si sono determinati dei conflitti tra coloro che sostengono questo disegno di legge perché sono esplicitamente citate talune regioni, ed altri.

Mi sembra, in sostanza, che questa norma possa costituire una fonte di equi-

voci futuri in quanto essa introduce un elemento di confusione, un elemento sul quale, in avvenire, potrebbero innestarsi delle operazioni a dir poco spregiudicate, come quelle compiute in passato (non si capisce, infatti, perché debbano essere prese in considerazione quelle cinque regioni e non altre che pure si trovano in analoga situazione). Per questa ragione, chiedo quindi che dall'articolo in esame sia soppresso il sesto comma.

CARLO CHIRICO. Credo che una dichiarazione formale di ritiro degli emendamenti sia sostanzialmente superflua perché da una lettura attenta dell'articolo 1 emerge la possibilità, per il ministro, di evitare in via amministrativa le duplicazioni di facoltà e di corsi di laurea all'interno della stessa sede universitaria: infatti, poiché la norma riconosce al ministro il potere di istituire nuove facoltà, rende di conseguenza possibile anche la soppressione di eventuali duplicati già esistenti.

Per ragioni di franchezza ed a completamento del mio discorso, debbo dire che la proposta di emendamento non è scaturita da un'astratta riflessione sull'organizzazione universitaria del nostro paese, ma da una valutazione dei fenomeni di duplicazione che si sono già verificati in alcune sedi italiane. In particolare, vorrei richiamare il caso aberrante dell'università di Napoli — preciso che parlo a titolo esclusivamente personale —: nella stessa città, a distanza di pochi chilometri dalla prima, negli anni passati s'è ritenuto di dover istituire una seconda facoltà di medicina, creando le nuove strutture — dal momento che la normativa vigente prevede la possibilità di moltiplicare i singoli insegnamenti — solo per soddisfare le richieste di organizzazioni di orientamento scientifico se non addirittura, in qualche caso, ideologico, con l'aggravante sul piano delle strutture, un'aggravante resasi particolarmente drammatica dopo il terremoto. A Napoli chiunque abbia la possibilità di una rapidissima passeggiata nel secondo policlinico, si trova di fronte a strutture faraoniche, sottoutilizzate, che po-

trebbero facilmente soddisfare le esigenze della prima e della seconda facoltà. Si tratta di strutture faraoniche, che non trovano possibilità di utilizzazione soltanto perché debbono soddisfare la vanità direzionale determinata dall'esistenza della seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Colgo l'occasione per invitare il ministro a voler riflettere sull'istituzione del corso di laurea in odontoiatria nella prima e nella seconda facoltà di medicina dell'Università di Napoli. Chi abbia un pizzico di esperienza circa le possibilità che offrono sul mercato del lavoro le diverse specializzazioni mediche in tutto il paese e quindi anche nella Campania sa che questa specializzazione è molto richiesta e offre molte possibilità. Ora, per quei due corsi di laurea si è creato l'aberrante privilegio del numero chiuso, con la possibilità di poche decine di iscrizioni per ciascuno degli anni accademici.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo avviene per tutti i corsi di laurea in odontoiatria, non solo per Napoli: discende da una legge.

CARLO CHIRICO. L'invito che rivolgo al ministro è relativo alle possibilità che offre la legge: proprio perché il mercato del lavoro offre a questa categoria professionale enormi possibilità, inviterei il ministro a riflettere se non sia utile assumere un'iniziativa che elimini tale particolare privilegio.

CARMINE MENSORIO. Presidente, gli emendamenti da me presentati riflettono lo spirito informatore del disegno di legge al nostro esame, che stabilisce appunto la possibilità dello sdoppiamento dell'ateneo che abbia oltre 40 mila iscritti nonché la possibilità di istituire nuove sedi universitarie nelle regioni che ne siano prive. Ho chiesto di parlare soltanto per motivare la necessità di tali emendamenti, ma, sia per le prerogative che spettano al ministro per quanto riguarda l'istituzione di alcune sedi, sia per la consapevolezza di non ritardare ulteriormente l'approvazione definitiva del disegno di legge che

la Commissione sta esaminando, mi dichiaro disposto a ritirare tali emendamenti, associandomi alle considerazioni di carattere generale svolte dal collega Scozia.

LUIGI GUI, Relatore. Debbo esprimere il mio parere sull'emendamento Teodori soppressivo dell'ultimo comma e sui due emendamenti Andreoli.

Io stesso ho espresso nella mia relazione e nella replica qualche riserva sull'ultimo comma, ma esso rientra nella volontà, che sta alla base del disegno di legge, di chiudere la fase del riconoscimento di corsi di laurea, di facoltà, di università non statali, poiché, quando ci siano le condizioni, questo è un diritto. Dando però un valore transitorio a tale comma, che va inquadrato nell'ambito della volontà di chiudere una fase, io me lo spiego e lo approvo. Invito pertanto l'onorevole Andreoli ad associarsi alle mie considerazioni e a non insistere per la votazione del suo emendamento soppressivo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento aggiuntivo, esso si riferisce a materia estranea all'oggetto del disegno di legge. In esso il ministro viene delegato ad introdurre una disciplina per quanto riguarda i compiti e la costituzione dei consorzi universitari. Non credo che possa essere soltanto il ministro della pubblica istruzione — in questo momento però potrei anche sbagliarmi — a disciplinare le modalità di costituzione e i compiti dei consorzi in questione: è questa una materia di ordine istituzionale, che senza dubbio esorbita dalla esclusiva competenza del ministro e che probabilmente richiede una legge e non già un mero atto amministrativo del ministero stesso. Il suo emendamento, in definitiva, dovrebbe essere inviato alla I Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere. Invito pertanto il collega Andreoli a non insistere anche per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo.

Per quanto riguarda l'emendamento soppressivo del sesto comma presentato dall'onorevole Teodori, mi sembra che esso vada *ultra petita*. Noi stiamo discutendo circa le modalità per rendere maggiormen-

te operante l'intervento del Governo nelle regioni Campania, Piemonte, Puglie e via dicendo, quindi non è accettabile sopprimere il riferimento, che del resto corrisponde alla volontà della Commissione di accentuare la necessità di un intervento in quelle regioni. Non posso esprimere un parere favorevole e mi rifaccio all'opinione che ho espresso in precedenza circa la preferenza per un ordine del giorno, invece che per un emendamento.

PRESIDENTE. In sostanza, il suo parere è contrario a tutti e tre gli emendamenti, invitando nel contempo i presentatori a ritirarli.

GUIDO BODRATO, Ministro della pubblica istruzione. Presidente, concordo con il relatore per quanto riguarda i pareri che egli ha espresso. Vorrei aggiungere soltanto, con riferimento al precedente intervento dell'onorevole Andreoli, che evidentemente l'eventuale formazione di un ordine del giorno, che il Governo ha auspicato, capace di assorbire le preoccupazioni che sono alla base dell'emendamento relativamente all'ultimo comma dell'articolo 1, comporterebbe che per quelle realtà regionali non sia possibile in alcun modo attivare il secondo comma dello stesso articolo, in difformità del piano quadriennale e dei relativi disegni di legge integrativi. Se non fosse così, sarebbe contraddittoria l'attivazione da parte del ministro del secondo comma, con nuove facoltà, nuovi corsi di laurea nelle sedi già esistenti, in attesa che si formuli un piano organico per quelle regioni. È chiaro in ogni caso che, oltre a tale impegno per un piano organico, il secondo comma dell'articolo 1 autorizza ad istituire nuove facoltà e nuovi corsi di laurea nelle sedi già esistenti.

Il secondo comma dell'articolo 1 recita: «L'istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti può essere disposta solo con legge. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazio-

nale e delle regioni interessate, presenta al Parlamento i disegni di legge istitutivi, di norma, almeno otto mesi prima dell'inizio del quadriennio nel corso del quale le nuove istituzioni devono diventare operanti ».

Allora, evidentemente, l'impegno ad accettare l'ordine del giorno comporta che il Governo modifichi in alcuni punti questo secondo comma, perché altrimenti vi sarebbe contraddizione con l'ordine del giorno stesso. Il secondo comma è di ordine generale e io faccio questo riferimento in relazione alle regioni per le quali sono indicate delle priorità, altrimenti potrebbe accadere che ci troviamo di fronte a comportamenti contraddittori prima della scadenza prevista. Oltre quella scadenza e oltre quell'appuntamento non sono in grado di andare, perché a quel punto sarà poi lo stesso Parlamento che dovrà esprimere il proprio parere.

VITILIO MASIELLO. Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, dichiaro che il gruppo comunista si pronuncerà in senso favorevole in quanto assumere un atteggiamento contrario significherebbe, a nostro avviso, disconoscere la infondatezza dei problemi e delle esigenze che l'emendamento stesso prospetta: e ciò sarebbe in contraddizione con le preoccupazioni espresse dal collega Ferri.

Senatore Zito, mi consenta: noi avevamo ipotizzato insieme, stamattina, un *iter* velocissimo del disegno di legge e l'approvazione dello stesso, quindi, nel testo pervenuto dal Senato: vi era stato un patto tra le forze politiche in tal senso, perché questo era l'unico presupposto che consentisse una sollecita conclusione dell'*iter* stesso. Ora, nel momento in cui la maggioranza presenta degli emendamenti, ogni forza politica acquista libertà di iniziativa e di comportamento, assumendosi la responsabilità politica di eventuali ritardi nell'approvazione del provvedimento; noi riconosciamo, pur avendo manifestato il nostro disaccordo su questo disegno di legge, che esso tende a risolvere problemi antichi, quale

quello della statizzazione delle università non statali, e tale risultato noi vorremmo conseguire: ma nel momento in cui il perseguimento di questa finalità è compromesso, potenzialmente, dalla presentazione di emendamenti da parte della maggioranza, noi non possiamo farci carico di responsabilità che dovrebbero essere ascritte alla maggioranza stessa. E poiché non possiamo disconoscere la fondatezza dei problemi affrontati dall'emendamento Gandolfi ed altri, ribadiamo che il gruppo comunista si pronuncerà in senso favorevole allo stesso.

ALDO GANDOLFI. Debbo dare atto al ministro, al relatore ed al presidente del gruppo democristiano dei riconoscimenti espressi nei confronti dell'emendamento che ho presentato insieme con i colleghi Fiandrotti e Romita. Debbo però dire con franchezza che alcune argomentazioni con le quali è stato formulato l'invito a ritirare l'emendamento stesso non appaiono convincenti. La proposta di modifica di cui si discute è sostanzialmente migliorativa del testo di riferimento; ci rendiamo conto delle difficoltà che abbiamo di fronte relativamente al termine di approvazione del provvedimento, ma sarebbe estremamente strano — nel caso in cui solo questo emendamento fosse approvato dalla Camera — che il Senato sollevasse questioni di carattere politico o rilievi tali da impedire una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge. Sinceramente, a nostro avviso argomentazioni di questo tipo vanno respinte ed intendo riferirmi anche agli argomenti portati in questa sede dal gruppo comunista: e ci sorprende che proprio questa parte politica sostenga che un emendamento sostanzialmente migliorativo del testo, volto cioè ad inserirvi una formula più precisa e vincolante dell'attuale, non possa essere introdotto in una discussione come quella in atto.

Veramente, come ripeto, noi dobbiamo respingere questo tipo di sollecitazioni perché la responsabilità di eventuali ritardi l'assumerà il Senato qualora, di fronte ad un miglioramento che non stravolge la sostanza del testo, dichiarasse che la Camera

ha compiuto un atto irresponsabile, tale da imporre tempi particolarmente lunghi per il riesame e l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Insistiamo pertanto — per lo meno io insisto — nel chiedere la votazione dell'emendamento: è ben vero che un ordine del giorno potrebbe avere gli stessi effetti, ma comunque si tratterebbe di un documento votato solo da uno dei due rami del Parlamento; inoltre, le esigenze rappresentate dal sottoscritto e da altri colleghi sono di tale rilievo politico che non per sfiducia verso il ministro o il Governo, ma per ragioni fondamentali di rispondenza alle sollecitazioni pervenute, dovrebbero essere assunte formulazioni più precise e vincolanti dal punto di vista dei tempi.

Debbo inoltre dire con rammarico ai colleghi democristiani che, di fronte ad una posizione espressa in questi termini ed all'impegno di discutere l'emendamento da parte di tre gruppi della maggioranza, ritenevamo che le nostre argomentazioni potessero essere accolte; comunque, non ne facciamo una questione politica, limitandoci a chiedere la votazione dell'emendamento e, anche per le ragioni esposte, la votazione a scrutinio segreto.

GUIDO ALBERINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista all'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato: pur rendendoci conto delle ragioni che lo ispirano, siamo quindi contrari all'emendamento Gandolfi ed altri, di cui raccomandiamo la trasformazione in ordine del giorno.

MASSIMO TEODORI. Credo vada rilevato come in questa Commissione, quest'oggi singolarmente affollata, stia iniziando una disfida tra le città ed i borghi italiani: e ne vedremo delle belle! Cosicché Alessandria sarà contro Brescia, quest'ultima città sarà contro Verona, che sarà contro Campobasso (potremmo anche metterci Latina e giù di lì).

È ciò che dà il significato al disegno di legge, in quel coacervo di provvedi-

menti di carattere orientare che io ho messo in risalto in una precedente seduta, con l'intervento che ho svolto nell'ambito della discussione sulle linee generali e di cui si meraviglia il sottosegretario Zito. Mi sembra che quanto stiamo affermando e ciò che avverrà confermi pienamente quanto io dicevo.

Io sono contrario all'emendamento aggiuntivo perché esso non fa altro che precisare, fissando un vincolo temporale, ciò che è già contenuto nel sesto comma del primo articolo. Io sono contrario a che nelle leggi ci siano delle enunciazioni declamatorie: si tratta appunto di una pura enunciazione declamatoria quando si afferma che « verranno considerate prioritariamente le esigenze » di alcune regioni, secondo determinate modalità. Ciò significa che, se non verranno considerate prioritariamente, si darà una bacchettata sulla mano del ministro Bodrato, su quella dei membri delle commissioni delle due Camere o su quella dei membri del Governo?

Si tratta di pure enunciazioni che non servono altro che a creare degli equivoci delle piccole pedine sulla base delle quali in futuro verranno costituite le università del Piemonte sud-orientale o sud-occidentale, nord-occidentale o nord-orientale.

Io mi batto contro quelle che sono pure declamazioni ed enunciazioni, perché su questa strada nascono degli equivoci, nel senso che l'enunciazione del 1973 è la premessa per quella di quest'anno e via di seguito.

Le norme di carattere programmatico, in un paese nel quale i tempi sono sempre quinquennali, decennali, storici (come mi suggerisce il collega Carelli), non hanno alcun valore, se non quello di creare degli equivoci.

Il gruppo radicale è quindi contrario all'emendamento e formula l'augurio che, in ogni caso, i colleghi proponano di sopprimere anche il sesto comma, allora non capisco perché non votino anche l'emendamento che stiamo discutendo, nella logica campanilistica nella quale è stato proposto il sesto comma. Anzi, è più op-

portuno votare l'emendamento Gandolfi, che non approvare il sesto comma dell'articolo.

Io sono contrario, lo ribadisco, alle enunciazioni che non hanno alcuna conseguenza, per cui voterò contro. Chiedo comunque, per quanto riguarda l'articolo 1, che tutti gli emendamenti siano votati a scrutinio segreto.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, ministro, colleghi, come ho avuto occasione di esprimere in precedenti dibattiti, il disegno di legge che stiamo discutendo è nato male: nel tentativo di risolvere alcuni problemi relativi a sedi e facoltà universitarie da istituire, sono state effettuate delle discriminazioni. Di fronte al testo che ci è pervenuto dal Senato, abbiamo due posizioni, entrambe giustificate: quella dei colleghi Gandolfi, Fiandrotti e Romita, che tentano di sanare, ma soltanto in parte, le discriminazioni; quella del Governo, che mi sembra altrettanto giustificata (non si può parlare di maggioranza, perché la maggioranza non c'è più, almeno per quanto riguarda questo problema), poiché sostiene che non si può modificare il testo perché in tal caso la legge non sarebbe applicabile all'anno accademico imminente.

Il gruppo del MSI-destra nazionale, pur riservandosi un giudizio complessivamente negativo nei confronti del disegno di legge, ritiene che, nella illogicità e nella irrazionalità di entrambe, la posizione assunta dal Governo sia alquanto più logica; pertanto, voterà contro gli emendamenti proposti, con una precisazione, vale a dire che, qualora l'emendamento Gandolfi dovesse essere approvato, saranno presentate le proposte emendative che il gruppo non aveva presentato proprio per rendere più celere l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto esporre una breve dichiarazione di voto. Nell'aprire la seduta ho auspicato che riuscissimo a trovare nella Commissione una convergenza tra innegabili esigenze di statizzazione previste nel disegno di legge e un minimo di certezza per l'avvenire,

per quanto riguarda situazioni che nel disegno di legge medesimo sono solamente indicate, ma in ordine alle quali non è indicato alcun grado di certezza in ordine al tempo in cui saranno soddisfatte.

Mi sembra che l'emendamento che stiamo discutendo si muova proprio in tale direzione, in quanto esso nella sostanza non toglie e non aggiunge nulla per quanto già previsto nell'ultimo comma del testo che ci è pervenuto dal Senato, non pone alcun problema di copertura e di bilancio e, quindi, non comporta l'esame da parte di altre commissioni. L'emendamento si limita infatti a stabilire un termine di tempo più preciso per quanto riguarda l'istituzione di università nelle regioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo. Si tratta in ogni caso di una formulazione più impegnativa, che non quella di un semplice ordine del giorno.

L'emendamento si limita a dare un minimo di certezza in più per quanto riguarda i tempi di soddisfacimento delle esigenze delle regioni, che sono state già previste dal Senato, non aggiunge e non toglie nulla, ma tende ad attenuare una disparità effettiva (dissentito profondamente in questo dal parere dell'onorevole Gui) che viene stabilita dal provvedimento rispetto a situazioni di città (e di regioni) che non per mancanza del sano spirito della piccola città di provincia, ma per disciplinato rispetto della legge, si sono rifiutate di mettere in atto delle istituzioni universitarie del tutto discutibili e spesso illegittime.

Con il provvedimento alcune di tali situazioni vengono sanate, ma non è giusto, come abbiamo detto e ripetiamo, che si creino discriminazioni a danno di altre situazioni, nelle quali ha prevalso il rispetto delle norme e, in generale, un atteggiamento più responsabile nei confronti dei problemi universitari.

Ora, l'emendamento Gandolfi completa, in qualche misura, la visione programmatica di questo disegno di legge e non comporta necessariamente alcun drammatico ritardo nell'approvazione dello stesso. Siamo tutti impegnati nello sforzo di giungere ad una rapida conclusione di que-

st'iter legislativo: io stesso mi sono impegnato con i responsabili di università già operanti a realizzare, se possibile, questo obiettivo prima dell'inizio delle vacanze estive. Ma si sono verificati dei fatti imprevisti, anche positivi, come il dibattito che si è svolto in Assemblea sul provvedimento di riforma della scuola secondaria, i quali hanno provocato un ritardo nell'esame del disegno di legge: ciò non toglie che possa essere introdotto qualche emendamento di portata limitata, rispetto al quale non credo che il Senato debba manifestare delle grosse difficoltà.

In realtà, questo emendamento non fornisce alibi a nessuno per la presentazione di altri tipi di emendamenti, in quanto non aggiunge e non toglie nulla; e non dà alibi neanche per un eventuale rifiuto, presso il Senato, dell'assegnazione del disegno di legge in sede legislativa alla competente Commissione: se qualche parte politica vorrà assumere questa iniziativa, se ne accollerà la responsabilità.

Noi dobbiamo legiferare con coscienza e con grande serietà, fiduciosi che il Senato adotterà un analogo comportamento. Desidero inoltre rilevare come l'emendamento in esame comporterebbe la preclusione di altri relativi allo stesso aspetto e pertanto non determinerebbe il protrarsi dei tempi di approvazione del disegno di legge (ricordo, tra l'altro, che a partire dalla ripresa dei lavori dopo le ferie estive, il Senato disporrà di due mesi ancora per l'esame del medesimo). Non mi pare, pertanto, che le argomentazioni testé ricordate dal ministro siano valide, perché non esiste un combinato disposto del decreto n. 382 e di questo disegno di legge che fornisca garanzie assolute circa i tempi; se leggiamo bene l'articolo 2 del citato decreto e l'articolo 1 del provvedimento in esame, ci rendiamo conto del fatto che esistono notevoli differenze tra il piano di sviluppo delle università previsto dalla prima norma e l'istituzione di nuove sedi, tant'è vero che il titolo dell'articolo 1 del disegno di legge è il seguente: « Piano quadriennale di sviluppo universitario e istituzione di nuove università », mentre l'articolo 2 del decreto

n. 382 prefigura un piano di espansione delle strutture già esistenti, non di realizzazione di nuovi istituti. Da quest'ultima norma, cioè, si evince che la creazione di nuove università esula dal piano quadriennale: essa non vincola minimamente il Governo (né dal 1982-1983, né da una data successiva) e non consente al Governo stesso nuove istituzioni; il titolo dell'articolo 1 del disegno di legge, invece, distingue tra piano quadriennale e creazione di nuove sedi e mentre il primo comma parla di piano quadriennale, il secondo si riferisce all'istituzione di nuove università con procedura differenziata.

Può darsi che questa norma sia soggetta ad interpretazioni controverse, però mi sembra che basterebbe un piccolo sforzo per liberarci da questo dubbio e che tale sforzo possa essere compiuto secondo le linee indicate dall'emendamento in discussione. Il Senato non dovrebbe avere difficoltà, a mio avviso, a riconoscere la validità di questo sforzo e quindi sarebbe opportuno che sulla proposta di modifica Gandolfi ed altri confluisse il parere favorevole dei membri della Commissione.

Debbo dire, infine, che mi sarei aspettato un atteggiamento di maggiore disponibilità da parte del relatore: ciò non si è verificato, ma io ritengo che vi siano molti motivi per dare alle regioni non incluse tra quelle qui citate un minimo di garanzia circa i tempi di realizzazione delle nuove sedi universitarie. Sarebbe utile, a mio avviso, che questa garanzia provenisse dalla Commissione: e dico ciò senza mettere in dubbio la realtà delle altre iniziative. Per tutto questo complesso di ragioni, quindi, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento Gandolfi ed altri.

Sospendo ora brevemente la seduta per la concomitanza di votazioni in aula.

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 17,05.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Gandolfi, Fiandrotti, Romita al secondo comma.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	20

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Bini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Matte Ferrari, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Sterpa, Teodori, Conti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo del sesto comma dell'articolo 1, con l'intesa che qualora l'emendamento fosse respinto non risulterebbero comunque preclusi gli altri emendamenti che sono stati presentati e che propongono l'eventuale istituzione immediata di altre sedi universitarie.

BRUNO KESSLER. Non so se si possa sostenere una tesi di questo genere perché sarebbe veramente contraddittorio che, qualora l'emendamento Teodori fosse respinto e quindi l'ultimo comma rimanesse in vita, con altri emendamenti venisse seguita una traccia diversa; non solo, ma si snaturerebbe quel quadro programmatico delineato dal decreto n. 382 che l'articolo 1 del disegno di legge riesce a mettere in atto.

PRESIDENTE. Si tratta di due discorsi diversi: ciò non lede i diritti del Parla-

mento, che può sovvertire qualunque presunta programmazione. Mi pare che nessuno intenda precludere, con delle votazioni poco chiare, il diritto che hanno i colleghi di presentare degli emendamenti e di vederseli, magari, bocciati. Vorrei che il significato di tale votazione fosse chiaro.

GIUSEPPE ANDREOLI. Mi sembra che l'intenzione dell'onorevole Teodori sia quella di escludere una norma declamatoria, ma non una proposta specifica.

PRESIDENTE. Se l'emendamento Teodori non dovesse essere accolto, mentre dovesse essere accolto l'articolo nel suo complesso, quindi anche il sesto comma, ciò non precluderebbe, a mio parere, la eventuale presentazione di emendamenti ai titoli successivi, che prevedessero l'istituzione immediata di alcune altre sedi universitarie. Vorrei che questo fosse chiaro. Mi pare che dobbiamo giustamente tutelare anche gli emendamenti che dovessero essere presentati da altri colleghi.

MASSIMO TEODORI. Qualora invece l'emendamento fosse accolto, sarebbe preclusivo.

ALDO GANDOLFI. Il chiarimento che il Presidente chiede preventivamente alla Commissione non è, a mio avviso, fuori di luogo nel senso che occorre innanzitutto chiarire se il sesto comma è preclusivo rispetto alla eventuale presentazione di articoli aggiuntivi, successivamente all'articolo 1, che prevedano l'istituzione di nuove sedi universitarie in Piemonte, Campania, Emilia-Romagna. A me sembra che il sesto comma non sia preclusivo in tal senso, purché quando si afferma che il piano quadriennale prenderà in considerazione le esigenze di una migliore articolazione territoriale non vuol dire che una sede universitaria nuova, sia pure in una di queste quattro regioni, non possa essere proposta. In sostanza a mio avviso non c'è una contraddizione formale tra il sesto comma e una eventuale votazione per la istituzione di nuove sedi, nell'ambito degli articoli successivi.

Se qualche membro della Commissione fosse di avviso contrario, occorrerebbe chiarirlo preventivamente, affinché non nascano questioni di carattere formale e di inammissibilità rispetto ad emendamenti presentati o da presentare agli articoli successivi.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Teodori, il gruppo repubblicano voterà contro perché è necessario mantenere nel provvedimento una precisa indicazione di priorità. Sarebbe un grave errore togliere tali priorità: a nostro avviso, anzi, l'indicazione avrebbe dovuto essere più precisa per quanto riguarda i tempi; poiché non è stato accettato l'emendamento, è importante che almeno l'indicazione delle priorità rispetto alle aree regionali interessate venga mantenuta, anche perché mi sembra che si tratti di una priorità largamente accettata e condivisa.

LUIGI GUI, Relatore. Sono d'accordo su quest'ultima considerazione dell'onorevole Gandolfi; del resto, avevo già espresso il mio parere contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda l'interpretazione della portata del voto sull'ultimo comma, non mi sembra compatibile che, dopo aver approvato una indicazione prioritaria delle regioni che dovranno essere prese in considerazione in vista dell'istituzione di nuove sedi universitarie, si decida esattamente l'opposto e si istituiscano subito nuove università. Un emendamento in tal senso, a mio avviso, dovrebbe essere precluso.

ALDO GANDOLFI. Se quella del relatore fosse l'interpretazione della Commissione, chiederei che gli emendamenti che ho presentato come articoli aggiuntivi fossero subito posti in votazione, prima della votazione del sesto comma.

MASSIMO TEODORI. Credo che il pasticcio che sta venendo fuori dipenda dal fatto che siamo di fronte a due norme diverse: una è programmatica, generica e vaga e l'altro è precisa dal punto di

vista formalistico. È chiaro che esse sono compatibili, ma il problema del legislatore non è quello di fare un'analisi formalistica, ma quello di farne una sostanziale, per cui è evidente che esiste una incompatibilità di intenzioni. Se la finalità del sesto comma dell'articolo 1 è quella di prevedere lo studio di determinati problemi di cui è necessario tener conto, non si può non considerare che contemporaneamente si stabilisce una cosa che prescinde dalle intenzioni dichiarate in tutto l'articolo 1. Ripeto che formalisticamente non c'è contraddizione, però, nella sostanza, esiste un'assoluta incompatibilità.

Detto questo e chiedendo ai colleghi di pronunciarsi sul punto, desidero ribadire che la mia richiesta di soppressione del sesto comma non mira a dar via libera alle mille università, ma al contrario a precludere la strada a una tale proliferazione. Non si può, infatti, dire che si studierà in una certa direzione e contemporaneamente realizzare questa indicazione attraverso istituzioni specifiche.

GIUSEPPE ANDREOLI. Se prevalesse la tesi del collega Teodori, risulterebbe preclusa anche la possibilità di presentare un ordine del giorno relativamente a questi argomenti, perché il regolamento stabilisce che il contenuto di un emendamento respinto non può essere trasferito in un ordine del giorno. Mi era parso che fosse prevalsa, almeno fino ad un'ora fa, la tesi che la disposizione di cui al sesto comma doveva essere migliorata precisandola, per l'appunto, in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non c'è preclusione nei confronti di un ordine del giorno che eventualmente si intendesse presentare in questa materia, così come, a mio avviso, il mantenimento del sesto comma dell'articolo 1 non preclude nuove istituzioni, perché non è affatto detto che la migliore articolazione regionale sia soddisfatta dalle eventuali norme istitutive immediate che fossero approvate. Il Governo, infatti, dovrà valutare la migliore collocazione terri-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

toriale, dopo di che potrà decidere se tutto va bene oppure se è necessario procedere ad altre iniziative.

La norma di cui si discute dovrebbe essere a vantaggio delle regioni citate nel comma, ma finisce con l'essere negativa per esse perché nel prosieguo della legge diventano accettabili emendamenti istitutivi di nuove università in tutte le regioni tranne che nelle quattro citate e ciò rappresenterebbe senz'altro uno stravolgimento delle priorità volute dal provvedimento.

A questo punto arrivati, non possiamo far altro che votare, sempre a scrutinio segreto come richiesto dal collega Teodori, se vi saranno pareri contrari sull'ammissibilità o meno di un certo tipo di ordini del giorno, in quel momento affronteremo l'argomento ed eventualmente chiederemo il parere del Presidente della Camera.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo del sesto comma dell'articolo 1, contrari il relatore e il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	35
Maggioranza	19
Voti favorevoli . . .	2
Voti contrari	33

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, Ferri, Gandolfi, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Sterpa, Teodori, Conti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo pervenuto dal Senato. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

(Comitato tecnico-amministrativo e comitati tecnici ordinatori).

Nelle nuove università istituite ai sensi del precedente articolo 1, in attesa della costituzione del consiglio di amministrazione, le attribuzioni ad esso spettanti sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, composto da:

- a) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'università;
- b) un rappresentante della Regione;
- c) un rappresentante del Comune in cui ha sede l'università;
- d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;
- g) l'intendente di finanza della provincia in cui ha sede l'università.

Il comitato tecnico-amministrativo elegge nel suo seno un presidente, scelto tra i professori di cui alla lettera a) del precedente comma.

Il presidente svolge anche le funzioni di rettore fino all'elezione di quest'ultimo, che deve comunque avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica.

Il comitato tecnico-amministrativo decade con l'elezione del consiglio di amministrazione, alla quale si procede entro lo stesso termine indicato per l'elezione del rettore.

Nel caso di istituzione di una nuova facoltà, ai sensi del precedente articolo 1, le attribuzioni che le disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà sono esercitate da un apposito comitato tecnico ordinatore, costituito da due professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle discipline previste nell'ordinamento delle rispettive facoltà, ovvero delle stesse discipline o di discipline affini di altre facoltà indicate dal CUN, eletti dai docenti ordinari delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute, e da un membro designato dal Ministro della pubblica istruzione.

I professori ordinari o straordinari che, in base alle vigenti disposizioni, entrano a far parte della predetta facoltà, vengono aggregati al comitato anzidetto. Al comitato ordinatore saranno altresì aggregati, via via che saranno nominati, i professori associati, ferma restando la riserva ai professori ordinari e straordinari delle funzioni ad essi soli spettanti. Tale comitato cessa dalle sue funzioni allorché alla facoltà stessa sono assegnati almeno tre professori straordinari o ordinari.

In ogni caso detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio e, qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà almeno tre professori straordinari o ordinari, si provvederà alla costituzione di un nuovo comitato con le stesse modalità indicate al precedente quinto comma.

Nelle facoltà in cui sia stato costituito il consiglio di facoltà, qualora i professori straordinari e ordinari si riducano a un numero inferiore a tre si procede alla integrazione della stessa componente mediante elezioni di tanti professori, straordinari od ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero, al solo fine dello svolgimento dei compiti riservati ai professori straordinari od ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari, ordinari, di ruolo e

fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Comitati regionali di coordinamento).

Nelle regioni in cui operano più università è costituito un comitato, formato dai rettori di ciascuna università e dai presidi delle relative facoltà con il compito di coordinare le attività delle sedi universitarie in materia di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle strutture universitarie nella regione.

L'onorevole Rende ha presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: « nonché l'apertura di nuovi corsi di laurea e facoltà su cui esprime parere vincolante »;

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3.-bis.

I consigli d'amministrazione dell'università interessate alla presente legge definiscono annualmente la ricettività degli studenti delle facoltà di medicina e chirurgia secondo un'analisi funzionale ed economica della spesa.

In caso di domande di iscrizione eccedenti le capacità ricettive, didattiche e di ricerca dell'ateneo, vengono stabiliti criteri e parametri oggettivi per selezionare la loro ammissione valorizzando il merito scolastico.

PIETRO RENDE. Intendo illustrare brevemente, signor presidente, le due proposte di modifica delle quali sono firmatario.

Il primo emendamento tende a conferire al comitato regionale di coordinamento previsto dall'articolo 3 poteri più incisivi ed efficaci di quelli delineati dal

testo in esame (a parte la riserva suscitata dal fatto che dell'organo fanno parte i presidi delle facoltà e non dei dipartimenti).

L'articolo aggiuntivo 3-bis, invece, concerne il numero programmato nella facoltà di medicina e intende recepire un orientamento culturale emergente dai convegni, dai dibattiti radicali, dalla stampa, favorevole all'introduzione del numero programmato nella facoltà di medicina. Mi rendo conto che, probabilmente, proprio la necessità di affrettare al massimo i tempi di approvazione del provvedimento non favorisce l'approvazione dei due emendamenti che ho presentato e che attengono a due principi che, con ogni probabilità, avrebbero ottenuto un'attenzione diversa se ci fossimo trovati ad esaminarli in un altro momento.

Per tale ragione, ritiro i miei emendamenti chiedendo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimere un parere circa la trasposizione degli stessi in un unico ordine del giorno.

FRANCO FERRI. Noi non presenteremo emendamenti, essendo state ritirate le proposte di modifica del collega Rende, però riteniamo opportuno informare la Commissione che abbiamo una riserva che intendiamo segnalare. Nel quart'ultimo rigo dell'articolo 3 si fa riferimento al coordinamento delle attività delle sedi in materia di diritto allo studio: ora, noi siamo dell'opinione che, non rientrando il diritto allo studio nelle competenze del comitato regionale, questo dovesse essere costituito, in relazione all'espletamento di tale compito, da una Commissione permanente di collegamento università-regione. A tal fine, avevamo predisposto il seguente emendamento:

(Commissione permanente di collegamento Università-Regione).

È istituita una commissione permanente di collegamento Università-Regione composta di rappresentanti per metà designati dal Consiglio Regionale, garantendo la presenza proporzionale della minoranza,

dalle amministrazioni provinciali e dai comuni capoluogo di provincia, e, per metà, designati dall'Università secondo le modalità previste dallo Statuto.

Lo Statuto determina altresì i compiti e le funzioni della suindicata commissione; in particolare, formula proposte alla Regione e all'Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale;

b) lo sviluppo di una politica di un diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. La commissione ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario.

Queste sono le nostre osservazioni, che avremmo formalizzato con emendamenti se fossero state approvate altre proposte di modifica e se la presentazione di emendamenti in questo momento non facesse rischiare un ulteriore ritardo nell'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382).

Il termine per la presentazione del disegno di legge sulle università non statali di cui al primo comma dell'articolo 122

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è prorogato al 31 ottobre 1983.

I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali a sgravio del maggior onere sopportato per il personale in dipendenza dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono consentiti, con le modalità di cui all'articolo 122 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 382, fino all'anno accademico 1985-1986.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal precedente comma, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al capitolo 4101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Massimo Teodori ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'intero articolo 4.

Sopprimere il primo comma dell'articolo 4.

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, mi meraviglia che non siano stati presentati altri emendamenti all'articolo 4 da altre parti politiche. Mi meraviglia, ad esempio, che il collega repubblicano, così sollecito ai problemi di finanza, come si è visto anche in occasione della discussione e dell'approvazione dell'articolo 122 della legge n. 382, e così sollecito nella presentazione di emendamenti a pioggia per l'istituzione di nuove università, non abbia nulla da dire sull'articolo 4.

Innanzitutto, vorrei che mi si spiegasse il senso del primo comma. Debbo dire che ci fu prima in Commissione, poi in Assemblea, una lunghissima discussione sull'articolo 122, riguardante l'adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina. Io fui decisamente contrario allora (e ciò si rivela esatto, mi pare, dopo due anni) alla dichiarazione secondo la quale i disegni di legge sulle università non statali avrebbero dovuto essere pre-

sentati dal Governo entro il 31 ottobre 1980. Tale dichiarazione allora non serviva altro che a giustificare la copertura delle sovvenzioni per le scuole non statali, senza conseguenza alcuna. È lo stesso tipo di dichiarazioni che sono contenute nel disegno di legge che stiamo esaminando. Arriviamo all'assurdo di prorogare di due o tre anni un termine, che ha un carattere puramente indicativo e non vincolante (comunque, non capisco quale valore abbia una tale indicazione, dal punto di vista giuridico e costituzionale), relativamente alla presentazione di alcuni disegni di legge da parte del Governo.

Siamo — non sono solito usare espressioni forti, ma in questo caso consentitemelo — nel ridicolo legislativo: si approva una norma che non vincola certamente il Governo, che è sovrano nell'esercizio delle sue facoltà, poi si decide che questo termine è prorogato. Perché dobbiamo prorogare questo termine del nulla?

ALFREDO MARRAFFINI. Si proroga lo stanziamento di fondi, non si proroga il nulla.

MASSIMO TEODORI. Vedo che vi siete accorti di quale sia il punto!

FRANCO FERRI. Ce ne siamo accorti da tempo: il fatto è che tu non ci sei!

MASSIMO TEODORI. Mi meraviglia che non ci sia sull'articolo 4 un vostro emendamento, collega Ferri, e un vostro intervento. Siccome non siamo sul piano delle questioni di coscienza, bensì sul piano delle battaglie e dello scontro tra posizioni politiche, visto che ve ne siete accorti, mi meraviglia ancora di più che la sollecitudine dei colleghi comunisti ad accorgersi di certe cose non si traduca in un atto politico e legislativo, come è la soppressione dell'intero articolo.

Come suggerisce il collega, queste pure dichiarazioni del nulla, che ci pongono nel ridicolo legislativo, coprono invece il finanziamento surrettizio delle università non statali, commisurato all'aumento degli organici e alle prescrizioni della nuo-

va legge. Ci fu una lunghissima discussione in questa sede, su tale elemento, e io mi opposi molto fermamente a questo concetto di sovvenzione surrettizia delle università non statali. In realtà, la sovvenzione non era denominata chiaramente, ma, suggerendo e imponendo un certo ordinamento, si stabiliva di finanziare l'adeguamento a tale ordinamento. È questa una maniera surrettizia di concedere dei finanziamenti alle università non statali.

Il primo comma è pura aria fritta, che non ha alcuna ragione d'essere. Con il secondo comma, torniamo ai contributi finanziari, che vengono estesi ad altri tre anni accademici, dal 1982 al 1985. Evidentemente è questo il punto fondamentale. Vorrei dire a questo punto ai colleghi democristiani che un confronto sulle università libere non statali, sul loro statuto, sul loro ruolo, non lo abbiamo mai svolto. In occasione dell'approvazione del testo unico delle leggi sulle università io proposi di confrontare i rispettivi punti di vista, invitando i colleghi a non operare sempre in maniera surrettizia, come sta avvenendo in questo caso.

Perché non sono stati presentati i disegni di legge da parte del Governo? Probabilmente il ritardo si è verificato per carenza di idee, per carenze politiche e culturali. Certamente però è stato dimostrato che norme di questo tipo non hanno alcuna ragione d'essere.

Mi pare che l'altra assurdità contenuta all'interno dell'assurdità di questo finanziamento sia rappresentata dal dire: « I contributi finanziari aggiuntivi alle università non statali ». Di quali università si tratta? Noi mettiamo all'interno di una norma che riguarda la regolamentazione di una serie di università già esistenti — non so se i colleghi del gruppo comunista se ne siano accorti — un'altra disposizione di portata generale. La norma relativa ai contributi finanziari aggiuntivi a sgravio del maggior onere non riguarda le università dell'Abruzzo, di Trento, di Brescia, di Campobasso, di Reggio Calabria e la libera università degli studi Gabriele D'Annunzio dell'Abruzzo e neppure quelle che vorrebbe Gandolfi, ma tutte le

università non statali italiane. In altri termini state tentando di inserire, con una architettura legislativa molto pregevole, una norma di carattere generale che non riguarda la materia oggetto del provvedimento. A questo proposito vorrei che il ministro oppure il relatore mi dessero una spiegazione, dicendo chiaramente se pensano che la mia interpretazione è giusta, oppure se non si stia tentando una interpretazione surrettizia di questo « vagone » che deve essere approvato a scatola chiusa, con la presenza di tutti i parlamentari che vogliono le università nelle loro regioni. Se così è, questo modo di procedere mi sembra molto scorretto e su di esso non si può certo passar sopra senza discuterne, nonostante il tacito assenso di tutti. Mi fa piacere che il collega Ferri abbia detto prima quello che ha detto e mi auguro che faccia valere il peso della propria forza politica.

Credo non sia fuor di luogo, prima di approvare una cosa del genere, sapere quali siano stati i risultati dell'applicazione dell'articolo 122 (del quale a lungo si è discusso in questa sede) nella pratica di questi anni. Vorremmo sapere, cioè, quali contributi sono stati dati ed a quali università; se c'è stato l'adeguamento alle norme disciplinari e che cosa abbia comportato in termini di inquadramento degli organici delle università non statali, nonché tutte le questioni derivanti dalla maggiore libertà di cui hanno goduto le università non statali rispetto a quelle statali nell'associare o meno e nel chiamare o meno.

Quell'articolo è denso di conseguenze pratiche e finanziarie che si proiettano al di là dell'articolo stesso. I repubblicani su questo tacciono; non so di che tipo di omissione si tratti: se nasca dall'ignoranza o da altro.

ALDO GANDOLFI. Ti interessa molto!

MASSIMO TEODORI. Chi si presenta sventolando la bandiera della moralizzazione e del rigore e poi si presenta qui con questi emendamenti pur sapendo cosa comportino per il bilancio dello Stato...

ALDO GANDOLFI. Tu sai bene che cosa presenti, invece!

MASSIMO TEODORI. Ho chiesto la soppressione dell'articolo e, subordinatamente, dei suoi commi perché il primo di questi non dice niente, mentre il secondo non è nient'altro che una sovvenzione alle università non statali ed anche perché si tratta di norme generali che si collocano assolutamente al di fuori del quadro normativo del disegno di legge. In altri termini, è come se si volesse inserire nel provvedimento una disposizione correlata ad una qualsiasi norma riguardante le università italiane.

Vorrei, possibilmente da parte del ministro prima che venga approvato questo articolo — ed io spero che così non sia — alcuni dati perché può darsi che l'articolo 122 abbia avuto marginalissime conseguenze. Al contrario, può darsi che ne abbia avute di importanti per cui è necessario sapere quale sia stata la corrispondenza tra le disposizioni e, per l'appunto, le conseguenze pratiche perché tale corrispondenza è determinante per la valutazione dell'opportunità di mutare gli indirizzi precedentemente definiti.

Il disegno di legge al nostro esame avrebbe meritato di essere discusso in Assemblea. Voi volete farlo in Commissione, a scatola chiusa e attraverso una sorta di consenso-ricatto, argomentando che non c'è tempo e che è necessario soddisfare le « giuste esigenze » e le aspettative di molti. Può darsi che queste ultime non siano altro che delle *lobbies*.

Mi auguro che questo ricatto non sia subito e che vengano soddisfatte le giuste esigenze, quelle vere che il provvedimento prende in considerazione e che non sono certo tutelate dall'articolo 4 che riguarda fatti concreti e situazioni di principio su cui ho già avuto modo di argomentare. Mi auguro altresì che sia possibile fare un serio confronto partendo dalla relazione e dai dati in essa contenuti e che il ministro dia alla Commissione delle spiegazioni circa il significato di questo articolo che è aberrante rispetto al disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Masiello hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

FRANCO FERRI. Coerentemente con quanto detto in sede di discussione sulle linee generali abbiamo presentato questo emendamento soppressivo perché, di fronte alle difficoltà constatate nei finanziamenti generali per le università, ci sembra grave e comunque incongruo che si introduca nel contesto del provvedimento il problema del finanziamento pubblico delle università private, che è tema estraneo al provvedimento medesimo.

Con l'articolo in questione si proroga fino al biennio 1985-1986 — cioè di quattro anni — un contributo che, all'articolo 122 della legge n. 382, era previsto per soli due anni e con la specificazione che esso avrebbe operato « comunque non oltre il 31 ottobre 1982 ». Tutti ricorderanno che a questo proposito avevamo espresso un giudizio tassativo circa la necessità di non protrarre i termini oltre tale data. Viene, quindi, il sospetto che, quando è stata introdotta questa clausola, si avesse già in mente un prolungamento di questo tipo. Se così fosse, saremmo di fronte ad un comportamento estremamente censurabile.

Cosa succede con questi finanziamenti? Cosa, essi, in realtà sono? Intanto, si parla di finanziamenti aggiuntivi: ora, il sottosegretario ci garantisce che per « aggiuntivi » si intendono dei finanziamenti che vanno aggiunti ad altri, che queste università ricevono da altre fonti. Ma il termine « aggiuntivo » non si ritrova nell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; quindi, ci troviamo di fronte al tentativo di rendere permanenti certi contributi ad università private che, per legge, erano stati limitati strettamente nel tempo. Quindi, questo articolo 4 introduce, al di fuori della logica del progetto di legge, la questione del finanziamento alle università non statali. E sul tema non si può sorvolare, perché comporta degli elementi in contrasto non

solo con il testo in esame, ma anche con la Costituzione.

Riservandomi di tornare sull'argomento più avanti, se sarà il caso, voglio però ora sottolineare che questi finanziamenti non solo non possono che essere, per legge, provvisori, ma sono anche esclusivamente previsti per coprire oneri derivanti alle università dai nuovi inquadramenti del personale docente, e non possono quindi essere attribuiti a copertura di altro. Su tale questione bisogna essere molto chiari, in senso sia generale, sia specifico; è per questo che noi chiediamo la soppressione dell'articolo 4.

PRESIDENTE. L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo ed il terzo comma.

GIROLAMO RALLO. Riteniamo che il primo comma dell'articolo 4 possa essere accettato in quanto, anche se c'è una chiara inadempienza da parte del Governo, si può accogliere la richiesta di un'ulteriore proroga - che, di fatto, è di un anno - per la presentazione del disegno di legge in questione.

Per quanto riguarda gli altri due commi dell'articolo, mi richiamo alle posizioni del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale sul decreto del Presidente della Repubblica n. 382, per quanto concerne i contributi da dare alle università non statali. Allora, il mio gruppo si batté contro la concessione di tali contributi, e pertanto non può adesso essere d'accordo sulla proroga, addirittura per altri tre-quattro anni, della concessione dei contributi stessi.

Non siamo contrari per principio alle università non statali, però non riteniamo che lo Stato abbia il dovere di corrispondere dei congrui contributi, come si propone in questo articolo: è per questo che proponiamo la soppressione del secondo e del terzo comma.

MICHELE SCOZIA. Signor presidente, ricordiamo ancora il lungo e complesso dibattito che si è sviluppato intorno all'ar-

ticolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e soprattutto ricordiamo che la previsione dei contributi da concedere era strettamente collegata e finalizzata all'approvazione della legge sulle università non statali, per la quale era stato fissato un termine (ovviamente, solo ordinatorio) che, per circostanze certo non imputabili né al Parlamento né alle università interessate, finora non è stato rispettato.

Ora si parla di contributi aggiuntivi, in quanto quelli previsti dall'articolo 122 erano stati istituiti a sgravio del maggior onere sostenuto dalle università non statali per il personale docente, proprio in dipendenza dell'approvazione della legge sull'abbinamento della docenza: non potevano perciò addebitarsi a queste università oneri strettamente conseguenti al nuovo e diverso ordinamento posto in essere dal citato decreto n. 382.

Del resto, i vari commi dell'articolo 122 stabiliscono tali e tante specifiche modalità, limiti e condizioni cui il Governo deve sottoporre l'esborso dei contributi in questione, che si può essere garantiti al massimo, per quanto si riferisce sia all'erogazione dei contributi, sia al rispetto delle condizioni concernenti la consistenza dell'organico, le condizioni finanziarie delle università, gli orientamenti programmatici.

PRESIDENTE. Ma, di fatto, queste condizioni sono state verificate?

MICHELE SCOZIA. A noi sembra che la logica dell'articolo 122 del decreto n. 382 e quella di questo articolo 4 siano tra loro coerenti.

MASSIMO TEODORI. Ma questo riguarda solo le università di cui al presente disegno di legge, oppure tutte le università?

MICHELE SCOZIA. Il progetto di legge al nostro esame ha due volti: uno di carattere generale, con riferimento al titolo I, l'altro attinente alla specificazione di provvedimenti particolari; siamo, in-

somma, di fronte ad un testo di carattere generale, che però non può non prendere in esame dei casi specifici. Per quanto riguarda l'articolo 4, mi sembra evidente che, trattandosi di una normativa di carattere generale, vi si possono introdurre disposizioni che fanno riferimento alla normativa — anch'essa di carattere generale — di cui all'articolo 122 del decreto n. 382, del quale intendiamo aggiornare alcune prescrizioni. Sono pertanto favorevole al mantenimento dell'articolo stesso.

ALDO GANDOLFI. Desidero ricordare all'onorevole Teodori che il gruppo repubblicano, già in sede di discussione generale, aveva posto il problema delle regioni in cui esistono università con più di cinquantamila iscritti, dichiarando che il problema di queste sedi universitarie doveva essere tenuto presente dal Parlamento, nel momento in cui si apprestava a legiferare su un insieme di nuove università. Francamente, non capisco perché l'onorevole Teodori, anziché esaminare in dettaglio la situazione ed entrare nel merito degli ordini di priorità che bisognerebbe assumere su nuove università, continui a dire che non si deve fare assolutamente nulla. Evidentemente, a lui preme più il problema della fame nel mondo, che non il modo in cui si opera nelle università.

Noi riteniamo, invece, che il problema universitario sia uno di quelli indicativi della civiltà di un paese, ed è proprio al fine di cercare una soluzione migliorativa che abbiamo presentato questa apposita proposta di legge, proposta che riproporremo non appena ci saranno le condizioni opportune per discuterla.

Ma venendo all'articolo 4, devo dire che esso suscita perplessità anche da parte nostra, anche se tali perplessità non riguardano il merito del provvedimento — comunque ultroneo rispetto agli obiettivi della legge —, ma il fatto che il Governo, evidentemente, ha approfittato di questo provvedimento per risolvere un problema rispetto al quale è inadempiente, poiché la legge n. 382 dava precise scadenze temporali. Il nuovo termine che viene proposto per iniziativa del Governo,

è un termine temporale che va da qui ad oltre un anno. Noi riteniamo che, come arco temporale, poteva essere posto un termine assai più ravvicinato, per affrontare in modo serio questo tipo di problema. Inoltre, il meccanismo dell'articolo 122, studiato per venire incontro alle difficoltà delle università statali per gli oneri che venivano a gravare su di esse, quale conseguenza dell'inquadramento giuridico del personale, era congegnato in maniera che, rispetto alla scadenza del 31 ottobre 1980, si poneva, come termine ultimo per la corresponsione dei contributi, l'anno accademico 1981-1982, cioè quello successivo previsto come vincolo, per il Governo, per la presentazione del provvedimento legislativo. Qua, al contrario, andiamo oltre, perché rispetto al decreto n. 382, diamo al Governo un anno e alcuni mesi, e poi alla corresponsione dei contributi diamo due anni accademici successivi alla scadenza temporale prevista.

Per le motivazioni suesposte mi asterò dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Desideravo, su questo articolo 4, esprimere anch'io alcune perplessità, e chiedere al Governo se può darci assicurazioni sulla possibilità di rispettare i nuovi termini previsti. Ma soprattutto vorrei sapere che informazione può darci sulla effettiva attuazione del secondo comma dell'articolo 122, cioè di quel meccanismo abbastanza complesso per la determinazione dei contributi da dare per ciascun anno accademico alle varie università. Cioè desidero sapere se si è proceduto comunque, anche nel ritardo dell'approvazione di una legge *ad hoc*, al rispetto di questo meccanismo.

LUIGI GUI, *Relatore*. Le domande poste dai colleghi intervenuti nel dibattito riguardano, prevalentemente, quesiti ai quali dovrà rispondere il Governo. Per quanto riguarda altri aspetti, penso che si possa soprattutto osservare che questo primo titolo del disegno di legge contiene tutta una serie di norme che si ricollegano alla legge n. 382 e non necessariamente al problema della istituzione delle

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

nuove università. E basterebbe citare, quale esempio, l'articolo 3 che abbiamo già approvato. Dunque, i temi possono essere non omogenei tra loro, ma la considerazione per cui *stricto iure* non c'entrano con la istituzione delle nuove università, può avere un qualche significato, ma non è certo preclusiva.

Per quanto riguarda il merito della norma, non è certo questa la sede per sollevare una questione di ordine costituzionale, ma sta di fatto che il termine del 31 ottobre 1980, per la presentazione di questo disegno di legge sulle università non statali, non è stato osservato, e in questa nuova legislazione il provvedimento non è stato neanche presentato alle Camere.

Il relatore considera non giustificata la soppressione del primo comma, e considera il secondo e terzo comma strettamente collegati alla legge n. 382.

Tutti sappiamo che attenersi a tali prescrizioni è estremamente complesso e pesante, con le nuove categorie di insegnanti e con i nuovi tipi di utilizzazione. Il nuovo ordinamento previsto da quella legge comportava insomma un onere pesante per tutte le università; lo Stato, che provvede direttamente per le università statali, ha deliberato di venire incontro a quelle non statali, decidendo dei contributi sulla cui entità in questo momento non sono in grado di riferire.

MASSIMO TEODORI. È opportunamente presente il rappresentante del Governo.

LUIGI GUI, *Relatore*. La scadenza di quegli interventi era stata collegata con quella della legge generale sulle università non statali. Quel termine non è stato rispettato e viene prorogato: sembra logico che sia prorogato anche il termine relativo alla durata degli interventi, che si riferiscono agli oneri che derivano all'università dall'imposizione di quelle norme sul personale. Il termine che è stato posto mi sembra ragionevole.

MASSIMO TEODORI. Se non si prorogassero i termini, cosa accadrebbe in un senso o nell'altro?

LUIGI GUI, *Relatore*. Da ciò non deriverebbe la conseguenza estrema che non si potrebbe presentare il disegno di legge: si tratterebbe di una conseguenza aberrante. Noi però camminiamo sulla medesima logica in base alla quale il Parlamento votò allora una norma che stabiliva un termine.

MASSIMO TEODORI. Lei sa meglio di me che perseverare nell'errore è ancora peggio!

LUIGI GUI, *Relatore*. Anche in precedenza non ho potuto esprimere un avviso identico al suo, perché alcuni impegni precedenti, che lei aveva definito ordinatori, hanno avuto per la verità un'applicazione graduale. Non traggio quindi questa conclusione negativa. Credo che sia utile che il Parlamento ribadisca l'impegno e ponga un termine, al quale è collegata l'erogazione dei contributi. È pensabile che il Governo presenti il disegno di legge entro l'ottobre del 1983, ma quanto tempo impiegherà il Parlamento ad approvare definitivamente quel disegno di legge? La corresponsione dei contributi, in definitiva, si deve verificare fino al momento in cui entrerà in vigore la nuova normativa: questa mi sembra una previsione logica e coerente. Io penso che i termini indicati dal testo del Senato per la presentazione del disegno di legge e per la corresponsione dei contributi debbano essere mantenuti e in questo senso esprimo parere contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Teodori.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Presidente, è questo un tema al quale si era preparato a rispondere il senatore Zito; un tema che è ben presente, perché è stato lungamente discusso anche al Senato, quando è stato affrontato il dibattito sull'articolo 4 e anche in precedenza, quando il Governo ha posto alla Commissione istruzione del Senato il problema che si era venuto a determinare. In quella circostanza, si è inteso verificare se il Senato propendesse maggiormente verso una iniziativa legislativa

del Governo, in applicazione dell'articolo 122 della legge n. 382, oppure verso l'ipotesi di un mero prolungamento dei termini previsti nello stesso articolo. È prevalsa quest'ultima tesi.

Per la verità il Governo, ritenendo rilevante la questione dal punto di vista della politica universitaria, aveva predisposto lo schema di un disegno di legge e attendeva, per la stesura definitiva, il parere del Consiglio universitario nazionale. Quest'ultimo ha lungamente esaminato quel testo e parecchi mesi dopo, senza fornire suggerimenti concreti che permettessero al Governo di emendare, se del caso, il disegno di legge che aveva predisposto, con una decisione interlocutoria ha chiesto un ripensamento da parte del Governo medesimo, che in quella circostanza ha chiesto di conoscere, da parte della Commissione competente del Senato, durante la discussione del provvedimento che stiamo ora esaminando, quale strada fosse ritenuta più opportuna dal punto di vista politico. Ebbene, anche se sul problema esistono opinioni diverse, c'è stato un largo consenso nell'indicare al Governo la strada da seguire, in termini di metodo. E il Governo quella strada ha seguito.

Debbo anche chiarire, agli onorevoli Teodori, Gandolfi e Ferri, nonché al Presidente Romita, i quali hanno chiesto chiarimenti in proposito, che, nel rigorosissimo rispetto dell'articolo 122, il parere che il Consiglio universitario nazionale ha dato circa la ripartizione dei fondi è stato adempiuto senza alcuna modifica, anche se tale parere non aveva carattere vincolante per il Governo.

Il Consiglio universitario nazionale ha formulato una proposta sulla base di elementi molto articolati, relativi alla situazione delle università, alle loro condizioni di bilancio e alle delibere assunte per l'attuazione della legge n. 382. Si tratta, oltretutto, di atti ufficiali, non di atti riservati del Governo o del Consiglio universitario nazionale, di atti in definitiva che posso fornire ai colleghi che li chiedono.

MASSIMO TEODORI. Il problema non è che il Parlamento si vada ad occupare degli atti del Consiglio universitario nazionale...

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Per la verità, alcuni colleghi che hanno presentato un'interrogazione scritta (non ricordo se si tratti di senatori o di deputati), hanno avuto una risposta dettagliata.

MASSIMO TEODORI. Io ho presentato un'interrogazione, alla quale il Governo non ha dato una risposta. È importante che il Parlamento conosca certi dati.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Se li chiede, le verranno forniti questi dati: in questo momento non li ho.

MASSIMO TEODORI. Il Parlamento non deve conoscere questi dati? Io sto chiedendo di conoscerli.

BRUNO KESSLER. Tali dati hanno fatto oggetto della relazione della Corte dei conti.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Proprio sulla base dell'esperienza che si è fatta su questi problemi, si è ritenuto opportuno definire date meno stringenti di quelle fissate dalla legge n. 382. Occorre tenere conto, per altro, della circostanza che qualora, come è auspicabile, il Governo e il Parlamento fossero in grado di deliberare in tempi più ristretti, in quella sede si esaurirebbe automaticamente il valore dell'articolo che la Commissione sta discutendo. Di fronte ad una legislazione definitiva sull'argomento, che riguarderebbe certamente anche gli interventi finanziari conseguenti, si esaurirebbe automaticamente e in ogni caso formalmente il termine previsto, che è dettato da ragioni di cautela.

MASSIMO TEODORI. In ogni caso, è aria fritta!

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. È chiaro che potrebbe essere fissato un termine di cinquanta anni, ma noi stiamo facendo un discorso politicamente corretto, realistico e possibile.

PRESIDENTE. La stesura del disegno di legge è a buon punto?

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo aveva inviato il testo del disegno di legge al Consiglio universitario nazionale, che ha chiesto un riesame, non esprimendo però un parere particolare. In pratica, l'iter del disegno di legge si è fermato. Da parte del Governo, però, era stato definito.

MASSIMO TEODORI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto per tutte le votazioni degli emendamenti all'articolo 4.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo dell'articolo 4, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	10
Voti contrari	22

(La Commissione respinge).

Risulta pertanto assorbito l'identico emendamento Ferri e Masiello soppressivo dell'articolo 4.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confa-

lonieri, Alberini, Del Donno, Ferri, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Rende, Romita, Sabatini, Scozia, Sterpa, Teodori, Conte.

Si è astenuto:

Gandolfi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo del primo comma, contrari il relatore ed il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	24
Astenuti	9
Maggioranza	17
Voti favorevoli	1
Voti contrari	23

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Andreoli, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, Del Donno, Gui, Padula, Mensorio, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Sterpa, Teodori.

Si sono astenuti:

Allegra, Baldelli, Bosi Maramotti, Ferri, Masiello, Monteleone, Nespolo, Conte, Gandolfi.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli identici emendamenti Teodori e Rallo, soppressivi del secondo comma.

MASSIMO TEODORI. Comprendo il fastidio dei colleghi per delle continue votazioni a scrutinio segreto: ma ritengo che l'articolo 4 sia di notevole portata, ed inoltre, se il primo comma non aggiungeva né toglieva nulla, il secondo comma ha più rilevanti implicazioni.

L'articolo 122 del decreto presidenziale n. 382 è stato steso in una forma estremamente pasticciata, e per giunta a seguito di lungo dibattito; esso poteva dar luogo a diverse interpretazioni sul dettato costituzionale concernente il non obbligatorio onere dello Stato per le scuole non statali. A coloro che, come me, allora sostenevano una violazione della Costituzione, insita in quell'articolo, si ribatteva che tale violazione non esisteva, in quanto l'articolo regolava delle situazioni soltanto per un anno, e perciò non poteva configurarsi come una norma permanente, che violasse il dettato dell'articolo 33 della Costituzione.

Con il secondo comma dell'articolo 4 questo carattere di temporaneità viene a cadere, e si rende permanente, attraverso il meccanismo da esso previsto, un qualcosa che a suo tempo era stato fatto passare come limitato nel tempo. Ma è evidente che, dopo il 31 ottobre 1983, quando il Governo non avrà ancora presentato il previsto disegno di legge, si predisporrà un altro articolo per rinnovare, per altri due o tre anni, la concessione del contributo. Ancora una volta, perciò, si compirà un'operazione surrettizia, senza affrontare il problema nei suoi veri termini, e violando — come accennava il collega Ferri — l'articolo 33 della Costituzione, dal momento che continuamente si rinnovano, con dei decreti-legge, provvedimenti transitori.

L'atteggiamento di astensione dei comunisti non mi convince: o è una scelta di pura praticità, per accelerare la votazione (ma la cosa non mi sembra congrua per una battaglia politica), o è una vera e propria presa di posizione. Infatti, se il primo comma dell'articolo — come ripeto — sostanzialmente non apporta delle novità, ed il terzo comma è puramente di coper-

tura, questo secondo comma è veramente sostanziale.

Non comprendo nemmeno l'astensione del collega Gandolfi: non so se essa è dovuta a una ragione politica, o ad una ragione di partito, in nome della quale si buttano a mare ideologie, battaglie, e tradizioni, e ciò pur sapendo benissimo che in questa Commissione il voto dei colleghi repubblicani, socialdemocratici e socialisti (di cui brillano l'assenza e il silenzio, pur su argomenti che potrebbero riguardarli, in quanto non so quale sia l'atteggiamento dei socialisti qui presenti) è determinante. E un domani, cari colleghi, noi potremo andare a dire che siete stati voi e non i democristiani a difendere il proprio orticello, e a far scattare una patente violazione costituzionale, che se già esisteva con l'articolo 122 del decreto n. 382, ora è tanto più evidente con questo articolo 4, che appunto rende sostanzialmente permanente — perché, di fatto, un provvedimento che vale dal 1980 al 1986 è un qualcosa di permanente — una palese violazione della Costituzione.

Perciò vorrei comprendere un po' meglio il significato dell'astensione comunista su questa parte sostanziale dell'articolo, e vorrei anche sapere se socialdemocratici e repubblicani si assumono pubblicamente la responsabilità politica di aver fatto passare questo articolo. Il problema, infatti, è se esso viene o no approvato, ed a tal fine può essere determinante — per costituire maggioranza — la posizione dei sei commissari, socialisti, socialdemocratici e repubblicani: cosiddetti laici, ora direi *ex laici*.

VITILIO MASIELLO. Su questo emendamento, il gruppo comunista voterà a favore. Però, vorrei disilludere l'onorevole Teodori, dal credere che ciò sia dovuto alle sue sollecitazioni, perché una figura che ha sempre trovato poco successo presso il nostro partito è proprio quella del « grillo parlante ». Il gruppo comunista voterà a favore perché l'emendamento è coerente con quello da noi proposto, pressivo dell'intero articolo. Sugli altri emendamenti il nostro voto sarà di astensione,

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

perché non condividiamo una tattica parlamentare che non mira al confronto fra maggioranza e opposizione. E diciamo anche che non apprezziamo questa specie di gioco accademico-goliardico che si sta conducendo qui in Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori, soppressivo del secondo comma dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	32
Astenuti	1
Maggioranza	17
Voti favorevoli	12
Voti contrari	20

(La Commissione respinge).

A seguito di questa votazione si intende pertanto respinto anche l'emendamento Rallo, ugualmente soppressivo del secondo comma dell'articolo 4.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, Del Donno, Ferri, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Sterpa, Teodori, Conte.

Si è astenuto:

Gandolfi.

Si riprende la discussione.

MASSIMO TEODORI. Dichiaro di ritirare i tre emendamenti a scalare, ed aggiungo

che le argomentazioni portate dal collega Masiello mi hanno convinto: ci sono, infatti, una maggioranza e una minoranza ed entrambe si assumeranno le proprie responsabilità, e quella dell'approvazione di questo articolo, dovrà essere pubblicamente assunta, da parte dei socialisti, socialdemocratici e repubblicani, perché molto grave.

PRESIDENTE. Risultando precluso lo emendamento Rallo al terzo comma, pongo in votazione l'articolo 4, nel testo assunto quale base per la discussione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

TITOLO II**ISTITUZIONE DI NUOVE FACOLTA O UNIVERSITÀ STATALI****CAPO I****UNIVERSITÀ STATALI DEGLI STUDI DELL'ABRUZZO.****ART. 5.**

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 sono istituite le seguenti università degli studi:

- a) Università degli studi dell'Aquila;
- b) Università degli studi « G. D'Annunzio », con insediamenti nell'area Chieti-Pescara-Teramo e con sede del Rettorato in Chieti.

Esse sono comprese fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 la libera Università degli studi dell'Aquila, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, la libera Università degli studi

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

« G. D'Annunzio », istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e l'Istituto superiore di medicina e chirurgia dell'Aquila, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, sono soppressi.

L'onorevole Teodori ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, con le seguenti parole, le lettere a) e b) del primo comma:

« Università degli studi dell'Abruzzo con insediamenti nelle province di Aquila, Pescara, Teramo e Chieti ».

MASSIMO TEODORI. Presidente, i colleghi forse giudicheranno donchisottesca la battaglia parlamentare che io sto conducendo. Ho annunciato nell'ambito della discussione sulle linee generali che nel provvedimento sono contenuti elementi positivi, accanto ad altri negativi; ora che si entra nel merito delle diverse regolamentazioni, il mio intervento di testimonianza tende a razionalizzare i provvedimenti che ci accingiamo a prendere. La maggioranza afferma che si tratta di mettere ordine ad una situazione che è cresciuta in maniera disordinata, che si tratta di assicurare la vita di alcune università, che rispondono a determinate esigenze, del tutto legittime. Non c'è dubbio che nel caso dell'Abruzzo nessuna ragione può giustificare la creazione di due entità amministrative separate, con una suddivisione di strutture e di mezzi che va a scapito del livello, della qualità delle due università.

Se queste due università sono cresciute sotto la spinta campanilistica, partendo da una università relativamente « vecchia », cioè quella de L'Aquila, nel momento in cui lo Stato interviene per razionalizzare la situazione e assicurare delle strutture e delle istituzioni più forti e permanenti, non vedo perché esso debba rinunciare ad imporre la direttiva di una università unica, che metta insieme tutte le risorse e che eviti duplicati. Vedremo negli articoli successivi che sono previste duplicazioni di facoltà, che non hanno giustificazione alcuna, se non quella relativa alla

moltiplicazione di baroni e di baronetti o di altro personale (una giustificazione, quindi, prettamente clientelistica).

Nel momento in cui le università libere chiedono l'intervento dello Stato per un loro rafforzamento, credo che sia nostro dovere imporre una direttiva (che è nell'ordine politico razionale, prima ancora che culturale e politico) verso l'unificazione.

Le università con strutture amministrative uniche e con un numero maggiore di *campus* rappresentano, ad esempio, una esperienza tipica dell'università americana. La « decentralizzazione » richiesta da alcuni colleghi può avvenire appunto con il rafforzamento di strutture amministrative unitarie a carattere regionale e con il decentramento delle sedi nelle città della regione, tanto più quando si tratti di una regione come l'Abruzzo che, se non vado errato, ha un milione di abitanti, quindi non è una regione molto popolosa. Lo stato delle strutture di queste università è assolutamente disperato e disperante (non esistono attrezzature, non esistono biblioteche): la duplicazione delle università rischia di peggiorare ulteriormente tale situazione.

FRANCO FERRI. Questo non è vero! Sono eccezioni, in Abruzzo.

MASSIMO TEODORI. Se il collega Ferri vuole, posso documentare quanto sto dicendo.

La mia proposta è del tutto razionale: strutture amministrative uniche, con eliminazione dei duplicati e delle facoltà, facoltà come quelle di medicina e chirurgia, di lingue o di letterature straniere, in una regione in cui la disoccupazione intellettuale passa proprio attraverso la proliferazione delle università e delle lauree che non hanno uno sbocco e un collegamento con il mercato del lavoro? Sarebbe un atto di irresponsabilità da parte del Parlamento. Volete intervenire? È giusto intervenire? Allora si intervenga imponendo non dico una politica culturale, ma un minimo di razionalità, che andrebbe a tutto vantaggio della qualità

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

delle strutture che la maggioranza dei membri della Commissione vuole difendere e accrescere.

Il senso del mio emendamento è quello di evitare una moltiplicazione di posti per puri scopi clientelari, perché non c'è altra ragione che giustifichi la creazione di due enti universitari separati.

LUIGI GUI, *Relatore*. Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Teodori. Chi conosce l'Abruzzo sa molto bene che il territorio che gravita su L'Aquila è radicalmente diverso da quello che gravita invece intorno alle tre città che sono vicine alla costa. A parte la tradizione storica, le iniziative che sono state assunte, si tratta obiettivamente di territori geograficamente diversi. Credo che due strutture centralizzate siano giustificate anche dalla configurazione della regione.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il parere del Governo è contrario.

MASSIMO TEODORI. Chiedo che la votazione sull'emendamento da me presentato avvenga per scrutinio segreto.

ALDO GANDOLFI. Presidente, intendo esporre la mia dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dall'onorevole Teodori. Sembra anche a me che ragioni geografiche impediscano di prendere in considerazione l'ipotesi di creare una struttura unica. Mi sembrano valide però le riserve che egli esprimeva sui corsi di laurea proposti. È chiaro che siamo in sede di statizzazione di una università privata, che probabilmente è stata creata in tale maniera, però credo che sia giusto rilevare in questa sede che il quadro complessivo delle facoltà che vengono statizzate è tutt'altro che logico, in quanto fa riferimento a facoltà sulle quali è lecito avere delle riserve e delle perplessità.

Dichiaro fin d'ora di volermi astenere dalla votazione sull'emendamento successivo all'articolo 6.

VITILIO MASIELLO. Presidente, debbo anch'io esprimere una dichiarazione di voto, a nome del gruppo comunista, e offrire una testimonianza.

Voteremo contro l'emendamento presentato dall'onorevole Teodori perché le sedi che sono state contemplate, presso L'Aquila e presso la riviera adriatica, appaiono congrue, considerando la struttura del territorio; perché non ci sono duplicazioni di corsi, se si esclude la facoltà di medicina. Inoltre, avendo insegnato presso l'università di Pescara, debbo smentire quanto affermato dal collega Teodori: si tratta di una università nata venti anni fa, in una situazione oggettiva di difficoltà e di disagio. Non voglio pertanto pronunciarmi sulla genesi di tale facoltà e sulla logica clientelare che l'avrebbe generata. Devo dire che è una università sufficientemente attrezzata nella quale hanno insegnato personaggi di prestigio, quali il professor Chiarini per il tedesco ed il professor Lombardo per l'inglese; ha attrezzature bibliotecarie consistenti per cui non è un'università del sottosviluppo e la statizzazione può incrementare le potenzialità esistenti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori sostitutivo delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 5, contrari il relatore ed il Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	4
Voti contrari	26

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Baldelli, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussi-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

gnoli, Confalonieri, Alberini, Del Donno, Ferri, Gandolfi, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Portatadino, Quarenghi, Romita, Scozia, Sterpa, Teodori, Conte.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo testo originario.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi dell'Aquila*).

L'Università degli studi dell'Aquila, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuna indicati:

a) magistero, con i corsi di laurea in: materie letterarie; pedagogia; lingue e letterature straniere; e con il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria meccanica;

c) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche;

d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, ed in odontoiatria e protesi dentaria.

L'onorevole Teodori ha presentato il seguente emendamento:

Al punto a), sopprimere le parole: « lingue e letterature straniere ».

MASSIMO TEODORI. Anche questo emendamento è coerente con quanto ho già avuto modo di esporre prima. Quello che si vuole ottenere è evitare le duplicazioni. Ci troviamo di fronte a due univer-

sità che sono state fornite di strutture amministrative separate e di una decina di facoltà; perlomeno due di queste facoltà o corsi di laurea - correggo quanto detto da Masiello - si duplicano tra l'università Gabriele D'Annunzio e quella de L'Aquila. Intendo riferirmi a medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentarie e quella di lingue e letterature straniere che sono in funzione sia a Pescara, sia alla facoltà di magistero de L'Aquila.

Vorrei fare un inciso: molti colleghi, nel sostenere la validità di queste strutture amministrative hanno invocato la natura del territorio e la sua orografia. Mi consentano questi colleghi di sottolineare come una concezione dell'università legata al proprio *hinterland* provinciale sia esattamente l'opposto del concetto stesso di università. Capirei che si parlasse di università specializzate in qualche settore, di corsi di laurea che riescono ad imporsi magari a livello nazionale, per cui se si vuole studiare, ad esempio, la lingua russa in un certo modo si ritiene opportuno andare a Chieti da qualsiasi altra parte d'Italia. Ripeto, però, che una concezione che leghi le università al territorio è l'opposto di qualsiasi moderno criterio culturale e scientifico. Dire che ogni università deve raccogliere i giovani della propria provincia, significa dire qualcosa di anticulturale e di antistorico. Se la grande tradizione delle università provinciali ha un senso, ha proprio quello della specializzazione; Salerno e Padova, ad esempio, non sono mai state legate agli studenti locali, ma hanno trasmesso un messaggio universale. Quindi non si venga a sostenere che ogni valle deve confluire sulla sua città principale, perché questa non è nemmeno una concezione medioevale, in quanto nel Medio Evo le università avevano un carattere nazionale...

FRANCO FERRI. Nel '300! Ma allora ci andavano solo i figli dei principi.

MASSIMO TEODORI. Spero che lei, collega, non voglia l'università de L'Aquila perché ci vadano solo gli aquilani! Ci sono, è vero, delle università decentrate

in America e in Germania, ma esse rispondono al criterio di riunire studenti da tutto il territorio nazionale in vista di una qualche specializzazione.

Se all'origine di questo disegno di legge c'è un tale provincialismo culturale, i colleghi mi consentano di dire che qui si cammina con la retromarcia, e non con una marcia in avanti.

Chiusa questa parentesi, e posto che questi debbano essere i criteri ispiratori del testo in esame, non capisco i duplicati delle facoltà e dei corsi di laurea, anche se in mezzo c'è il Gran Sasso: perché il problema è quello di concepire strutture che risultino efficienti e valide. Così, non si comprende perché ci siano due facoltà di medicina e chirurgia, ben sapendo che le università abruzzesi sono state costituite per fare da succursali di potentati romani, ben noti nelle facoltà di medicina di Roma. Si prevedono delle facoltà con diversi corsi di laurea, che diventeranno una fabbrica di disoccupati. Ritengo, insomma, del tutto irrazionale, illogica ed anticulturale una duplicazione del genere, che non è giustificata se non da motivi di carattere clientelare.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore all'emendamento soppressivo al punto a) del primo comma dell'articolo 6?

LUIGI GUI, Relatore. Parere contrario, perché i corsi di lingue e letterature straniere ci sono in tutte le facoltà di magistero.

FEDERICO BRINI. A mio parere, non saranno né le procedure né le illazioni espresse a proposito delle università in Abruzzo, a cambiare la realtà o ad indebolire la validità di questo provvedimento, che definiamo senz'altro di sanatoria, almeno per queste università abruzzesi. E credo di poter dire che si tratta di una sanatoria dignitosa che crea le condizioni per portare avanti lo sforzo della regione abruzzese. Ed è questo un riconoscimento fatto con franchezza, un riconoscimento che viene da parte dei comunisti battutisi per soluzioni di-

verse, quelle cioè indicate agli inizi, quando la situazione non era ancora compromessa. La serietà dei corsi è comprovata dalla realtà, ed è stata altresì valutata dalla stessa commissione del Senato che ebbe ad effettuare un sopralluogo in quella regione. Debbo altresì rendere testimonianza del fatto che attualmente esiste un rapporto stretto con la realtà regionale, sia con il servizio medicina del lavoro, sia con gli enti locali, a proposito della pianificazione territoriale.

A mio parere, dunque, le obiezioni mosse a queste università non hanno fondamento. E a proposito della popolazione scolastica, va rilevata la presenza di studenti di tutte le regioni, e non perché i corsi di studio siano particolarmente facili, ma per la possibilità di una buona frequenza, essendo università non sovraffollate. Certo, non si tratta di isole indenni dai mali delle università italiane, ma penso che si debba obiettivamente riconoscere la loro validità. L'auspicio è che si possa porre termine ad una situazione di precarietà, in un obiettivo di rafforzamento del sistema universitario e delle strutture ad esso connesse.

Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista all'articolo 6, ribadisco l'infondatezza delle osservazioni mosse alle università abruzzesi.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo, al punto a) del primo comma dell'articolo 6, concernente il corso di lauree di lingue e letterature straniere.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	3
Voti contrari	26

(La Commissione respinge).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Alberini, Del Donno, Ferri, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori, Conte.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Facoltà e corsi di laurea dell'Università degli studi « G. D'Annunzio »).

L'Università statale degli studi « G. D'Annunzio », fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuno indicati, che funzioneranno nelle sedi ove si trovano all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;

b) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio;

d) scienze politiche, con il corso di laurea in scienze politiche e il corso di diploma in statistica;

e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in filosofia;

f) lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

g) architettura, con il corso di laurea in architettura.

L'onorevole Teodori ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il punto a).

MASSIMO TEODORI. Le argomentazioni che sono state da più parti avanzate in favore della sussistenza in Abruzzo di due entità universitarie istituzionalmente ed amministrativamente separate, nonché a favore della persistenza di doppioni di facoltà e di corsi non sono convincenti. Non mi sembrano accoglibili neanche le considerazioni del collega Brini secondo cui il gruppo comunista, pur preferendo la soluzione di un'unica facoltà, come prevedeva un vecchio disegno di legge, ora ritiene che non si possa fare altrimenti che prendere atto della situazione esistente.

L'onorevole Brini dice che vi possono essere delle facoltà identiche, perché la legge lo consente; questa, però, non è una argomentazione, ma una tautologia.

Mi aspetto di ascoltare dai colleghi delle argomentazioni fondate; altrimenti mi sarà consentito di ritenere che i colleghi usano come metro delle loro decisioni quello del clientelismo o, quanto meno, si adeguano ad una brutta presa d'atto della situazione esistente, che asseconda tendenze negative. Attendo, pertanto, che mi siano fornite cifre sugli studenti di medicina e sui medici richiesti dalla realtà territoriale. Mi auguro, in sostanza, che le mie preoccupazioni non rimangano senza risposta. Sono pronto a prendere atto, nel caso sussistano, di argomentazioni valide. Ma la verità è che esiste una profonda responsabilità da parte del Parlamento sulla programmazione, intesa sia in termini culturali sia istituzionali. Tale responsabilità diventa nella realtà irresponsabilità e, quindi, non rimane altro che prendere atto della sopraffazione da parte della maggioranza. Un atto di sopraffazione che non poggia su alcuna valida argomentazione o obiettivo spiegabile e decifrabile al di fuori di questa aula.

Pertanto, mi attendo che sul mio emendamento riguardante le due facoltà

di medicina e chirurgia venga fatta in questa sede una minima ma decente argomentazione che giustifichi l'istituzionalizzazione di questa doppia facoltà in una realtà regionale e di mercato del lavoro che assolutamente, a mio avviso, non la richiede.

LUIGI GUI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Teodori perché (e lo sottolineo) intorno alla università statale degli studi « G. D'Annunzio » vi è una popolazione di 400 mila abitanti con la conseguente vasta possibilità di affluenza da parte di giovani provenienti dal Molise e da Ascoli Piceno. Inoltre faccio rilevare che esistono due facoltà di medicina e chirurgia in province come Parma, Modena, Bologna e Ferrara e senza che ciò costituisca motivo di scandalo. Mi domando, pertanto, perché ciò dovrebbe invece costituire motivo di scandalo per l'Abruzzo.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento dell'onorevole Teodori. Anzi ritengo che nei prossimi anni si dovrà pensare alla istituzione di altre facoltà di medicina considerato che in altri paesi come la Germania, la Francia e l'Inghilterra esistono tante facoltà e il numero degli iscritti è più rispondente alle possibilità delle strutture (da noi, siamo addirittura arrivati a quattro mila iscritti per facoltà di medicina a fronte di 500 negli Stati Uniti).

MASSIMO TEODORI. Ma il nostro paese non è forse quello che ha il maggior numero di medici?

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo è un altro discorso!

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento soppressivo della lettera a) all'articolo 7 presentato dall'onorevole Teodori.

MASSIMO TEODORI. Chiedo che venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo della lettera a) dell'articolo 7 presentato dall'onorevole Teodori.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli . . .	3
Voti contrari	33

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andreoli, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, De Simone, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Marte Ferrari, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori, Conte.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo 7 nel testo trasmessoci dal Senato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 nel testo trasmesso dal Senato. Non essendo stati presentati emendamenti li porrò direttamente in votazione.

ART. 8.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge alle Università degli studi dell'Aquila e « G. D'Annunzio » sono assegnati i posti di professore ordinario e stra-

ordinario ripartiti per facoltà e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle A, B, C e D.

I posti relativi ai professori straordinari e ordinari, sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dalle allegate tabelle B e D.

Il Ministro della pubblica istruzione, determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente **comma**.

(È approvato).

ART. 9.

(Inquadramento).

Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso le Università e l'Istituto universitario di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline, e alle facoltà in cui presta servizio.

Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso le università e l'Istituto universitario di cui al precedente comma o assunto a seguito di pubblico concorso ban-

dito non oltre il 28 febbraio 1982 dalle università medesime, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o della data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Università o dell'Istituto di cui al primo comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

(È approvato).

ART. 10.

(Inquadramento del personale non docente non di ruolo).

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze delle Università e dell'Istituto universitario, in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

(È approvato).

ART. 11.

(Patrimonio).

Il patrimonio mobile e immobile delle Università e dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5 è devoluto alle Università statali che subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici ad essi facenti capo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

È mantenuta l'eventuale assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà di enti pubblici nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rettori provvederanno alla redazione dell'inventario del patrimonio di ciascuna Università.

(È approvato).

ART. 12.

(Convenzioni).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia gli obblighi derivanti agli enti locali dalle convenzioni stipulate tra le Università, l'Istituto universitario di cui al presente capo e i relativi Consorzi.

Resta fermo l'obbligo di liquidare alle Università statali istituite ai sensi del presente capo, l'ammontare dei contributi previsti dalle convenzioni stesse, non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO II.

ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI ANCONA.

ART. 13.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983, è istituita presso l'Università degli studi di Ancona la facoltà di economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

Il corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino, funzionante in Ancona, è trasferito alla facoltà di economia e commercio di cui al precedente comma. Le relative dotazioni didattiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università degli studi di Ancona, ad eccezione di quanto, ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni statutarie approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, resti di proprietà della libera Università di Urbino, che potrà essere trasferito all'Università degli studi di Ancona salvo indennizzo da determinarsi previa valutazione dei beni effettuata da una commissione tecnica da nominarsi con decreto interministeriale e composta da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero della pubblica istruzione, dell'Università degli studi di Ancona e della libera Università degli studi di Urbino.

MASSIMO TEODORI. Per quanto riguarda le università delle Marche il problema si pone, grosso modo, negli stessi termini di quello delle università abruzzesi.

Ci troviamo, colleghi, di fronte alla istituzione, o meglio alla statizzazione della facoltà di economia e commercio della università di Urbino. Allora mi pare che, in questo caso, il problema sia, colleghi, ancora una volta quello di decidere se questa facoltà di economia e commercio

(che funziona) debba essere unica o debba essere doppia, e se abbia un senso avere una facoltà ad Ancona ed una ad Urbino.

Personalmente non sono né del « partito urbinato » né del « partito anconetano », sono bensì del partito razionale: o per l'una o per l'altra facoltà.

Mi sono pervenuti dei documenti sia da Urbino, sia da Ancona nei quali si fa osservare l'incongruenza di una duplicazione della facoltà di economia e commercio nelle Marche. Naturalmente da Ancona chiedono, a mio avviso legittimamente, che nel famoso sesto comma del primo articolo — di cui avevo chiesto la soppressione — siano aggiunte anche le Marche. Ma di ordini del giorno come questo ve ne sono tanti quante sono le regioni d'Italia.

L'ordine del giorno che ho ricevuto dalle Marche reca alcune semplici annotazioni ispirate dal buon senso e si conclude con l'invito al Governo ed alla Camera dei deputati ad intraprendere ogni iniziativa al fine di impedire una « inutile, irrazionale e dispendiosa duplicazione di facoltà », che non rappresenta un'esigenza fondamentale alla luce della qualificazione della spesa pubblica.

Mi pare che, una volta tanto, un ente locale abbia rappresentato al Parlamento delle sagge riflessioni chiamando in causa le tendenze demografiche, lo sviluppo della popolazione scolastica, il numero delle facoltà di economia e commercio ed i problemi della spesa pubblica e della programmazione universitaria.

Certo, voi avete questo « pacco chiuso » che si deve tenere molto stretto, altrimenti se si inserisce qualche piccola modifica esso crolla da tutte le parti e si scatenano tutti gli appetiti che non sono compresi o ricompresi in questo disegno di legge.

Capisco le vostre esigenze; ma un Parlamento ha il dovere di tutelare qualcosa che è stato messo insieme in maniera abbastanza posticcia e cercando di contemperare tutti i conflitti sviluppatisi intorno a queste richieste.

Dunque, per quanto riguarda le Marche, il problema mi pare sia quello di eliminare una facoltà di economia e commercio. Ma voci di corridoio — che spero siano riportate qui, perché sarebbe opportuno che questi discorsi fossero fatti apertamente e liberamente — affermano che l'università di Urbino vuole mantenere il diritto di conferire lauree in economia e commercio non già per esercitare questo diritto e mantenere una facoltà di economia e commercio che duplichi quella di Ancona, bensì come merce di scambio rispetto al Governo.

Ho sentito fare questi discorsi fuori da quest'aula, e ritengo che contengano una parte di verità. Ma se così è, non è più decente abrogare l'articolo 16 o una parte di esso e conferire all'università di Urbino, non so sotto quale forma se programmatoria o ancora più vincolante ed esplicita, la possibilità di potenziare le facoltà od i corsi di laurea per i quali già essa ha una sua tradizione, un suo peso, una sua qualità?

Credo che mantenere in piedi, nell'ambito della struttura dell'università delle Marche, questo doppione — anche se si dice che non lo è, perché nella pratica non si concretizzerebbe — significherebbe soltanto incrementare un qualcosa che non va ad onore di un corretto modo di legiferare. Per questa ragione ho presentato due emendamenti all'articolo 16, chiedendo l'intera soppressione dell'articolo e subordinatamente il mantenimento del solo secondo comma, che è quello che consente all'Università di Urbino di istituire nuovi corsi di laurea.

Se è vero quello che mi si dice, e cioè che è solo un problema di potere tra partiti, riterrei quanto meno opportuno che la Commissione acquisisse questo emendamento parzialmente soppressivo dell'articolo 16. Tra le due soluzioni, cioè quella di Urbino e di Ancona, ritengo che debba senz'altro privilegiarsi quest'ultima, grazie agli illustri docenti e al lavoro di ricerca scientifica che in questi anni ha avuto anche rilievo di carattere nazionale. E le cose che vi dico, credo siano di buon senso, e sono le stesse che

le popolazioni locali rivolgono al Parlamento. Ma se desiderate andare avanti su un binario opposto, è una vostra scelta e dovete assumervene le responsabilità.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista voterà a favore degli articoli 13, 14 e 15. Ritiene, invece, che l'articolo 16 costituisca una contraddizione grave all'interno del sistema universitario marchigiano. Per l'università di Urbino, quindi, intendiamo presentare, già da domani, un organico disegno di legge per la sua statizzazione. Ricordo al Governo e all'onorevole Gui che non si può parlare dei meriti storici di questa università, dopo che si è rotto un accordo fra tutte le forze politiche, accordo che aveva previsto la statizzazione dell'università di Urbino. E a quell'accordo si è venuti meno con un colpo di mano al Senato. Ripeto, per l'università di Urbino, presenteremo nel giro di poche ore un'apposita proposta di legge di statizzazione. Il gruppo comunista voterà comunque per la soppressione dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 del testo trasmesso dal Senato, e di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

Poiché ai successivi articoli 14 e 15, nel testo trasmesso dal Senato, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 14.

(Personale).

Alla dotazione organica dei posti di professore straordinario e ordinario dell'Università degli studi di Ancona sono aggiunti, per la facoltà di economia e commercio, i posti di cui alla allegata tabella E, prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari di ruolo, gli assistenti e i ricercatori in servizio presso il corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino funzionante in Ancona, entrano a domanda a far parte degli organici dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori delle facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona di cui al precedente articolo. Tale personale è collocato nella corrispondente categoria statale ed è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella F che vanno ad incrementare, nella prima attuazione della presente legge, le dotazioni organiche del personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

Il personale non docente in servizio senza soluzione di continuità, dalla data del 1° novembre 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università di Urbino, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo dell'Università statale di Ancona mantenendo a titolo di assegno personale, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il migliore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica

funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Analogamente alle stesse condizioni è inquadrato altresì, anche in soprannumero, il personale non docente del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona che alla data del 1° novembre 1981 abbia prestato servizio continuativo presso la medesima Università statale da almeno cinque anni.

Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze della libera Università degli studi di Urbino è riconosciuto sia ai fini della pregressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali è riconosciuto a norma delle disposizioni di legge vigenti.

(È approvato).

ART. 15.

(Patrimonio).

All'Università degli studi di Ancona sono trasferiti, per le esigenze della facoltà di economia e commercio, l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature, di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1960, n. 122, e del Consorzio stesso, già disposta a favore del corso di laurea in economia e commercio della libera Università degli studi di Ur-

bino funzionante in Ancona nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle concessioni stesse, nonché i rapporti giuridici facenti capo al Consorzio stesso fino all'entrata in vigore della presente legge.

Gli obblighi derivanti agli enti locali dalla convenzione stipulata tra il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona e la libera Università degli studi di Urbino cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'obbligazione di liquidare alla libera Università degli studi di Urbino l'ammontare dei contributi che risultino dovuti in base alla convenzione stessa e non ancora versati alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 16, nel testo trasmesso dal Senato. Ne do lettura.

ART. 16.

(Facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino).

La facoltà di economia e commercio della libera Università degli studi di Urbino conserva la potestà di rilasciare titoli di studio aventi valore legale a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Su proposta delle autorità accademiche della libera Università degli studi di Urbino, e con l'ordinaria procedura richiesta per le modifiche allo statuto, potranno essere istituiti, con sede in Urbino, i corsi di laurea ritenuti più rispondenti.

GIANFRANCO SABBATINI. Invito i colleghi a voler approvare l'articolo 16 nel testo del Senato, respingendo i due emendamenti presentati dall'onorevole Teodori.

Per ragioni di tempo, non riprenderò l'argomento che ha introdotto il collega Ferri, a proposito della statizzazione, ma a proposito di questa iniziativa, vorrei pregarlo di considerare che non è che vi

sia un parere così unanime di tutte le forze politiche e sociali rappresentative della regione e della provincia. Vi sono, cioè, punti di vista diversificati, a anche alcuni ordini del giorno su questo argomento avevano più riferimento ai problemi drammatici che ha avuto Urbino in relazione alla necessità di approvvigionamento finanziario, che non una convinta motivazione sostenuto in ordine al problema di passare dalla libera università alla statizzazione. E non ho bisogno di ricordare il tipo di cultura che rappresenta l'università di Urbino. Non mi dilungherò, dunque, su questo tema, ma vorrei dire ai colleghi che su questo argomento non vi è parere unanime, bensì un dibattito e un confronto.

Per quanto riguarda il mantenimento dell'articolo 16, vorrei far notare che la Commissione non può non riconoscere la necessità dell'università di Urbino, dal momento che si tratta di una libera università. Ma vorrei anche dire che non siamo in presenza di inutili doppioni che vengono creati. Credo che noi dobbiamo riconoscere quello che è un diritto dell'università di Urbino, e mantenere l'articolo 16, assegnando ad essa e alla programmazione nell'ambito regionale le possibilità di verificare quale può essere il tipo di insegnamento più utile.

Credo che sia estremamente importante mantenere in vita questo articolo 16, anche se non vogliamo stravolgere alcuno dei principi fondamentali che regolano la vita della libera università di Urbino.

LUIGI GUI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Teodori, invitando a tener presente il fatto che non si possono sopprimere facoltà funzionanti presso università libere senza avere acquisito il parere favorevole di queste stesse università. È questa la ragione per la quale l'articolo 16 prevede la permanenza della facoltà di economia e commercio della libera università di Urbino.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono contrario all'emendamento Teodori.

MASSIMO TEODORI. Desidero fare una dichiarazione di voto, essendovi stato sollecitato da quanto detto dall'onorevole Gui.

Questo è un po' il gioco delle tre carte: convengo con lei, onorevole Gui, che non si possono sopprimere le facoltà riconosciute delle università libere, ma non si possono volere al tempo stesso due cose in contraddizione tra loro, non possiamo cioè dire, all'articolo 13, che la facoltà di economia e commercio della libera università degli studi di Urbino funzionante ad Ancona diventa università statizzata di Ancona ed al tempo stesso affermare che non si può sopprimere una facoltà in quanto essa è riconosciuta università libera.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo statuto dell'università di Urbino non subisce modifiche, ma occorre tener conto del fatto che tale università opera ad Ancona in base ad una convenzione stipulata precedentemente alla costituzione dell'università di Ancona.

MASSIMO TEODORI. L'articolo 13 e l'articolo 16 del provvedimento in discussione sono in profonda contraddizione e credo anche che rappresentino una aberrazione in termini giuridici.

Chiedo che il mio emendamento venga votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Teodori interamente soppressivo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Astenuti	8
Voti favorevoli	2
Voti contrari	24

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, Del Donno, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Padula, Mensorio, Monteleone, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Ferrari Marte, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori.

Si sono astenuti:

Allegra, Andreoli, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Ferri, Masiello, Nespolo, Conti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 16 presentato dall'onorevole Teodori.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo trasmessoci dal Senato.

(È approvato).

Poiché dall'articolo 17 all'articolo 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione nel testo trasmessoci dal Senato, dopo averne dato lettura.

CAPO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI BRESCIA.

ART. 17.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Brescia.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

ART. 18.

(Facoltà e corsi di laurea).

L'Università degli studi di Brescia, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria;

b) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria meccanica;

c) economia e commercio, con il corso di laurea in economia e commercio.

I corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio, rispettivamente delle Università statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma funzionanti in Brescia e gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, istituito con decreto del Prefetto di Brescia dell'11 novembre 1969, vengono assorbiti nelle facoltà indicate alle lettere a), b) e c) del precedente comma. Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi sono trasferiti all'Università degli studi di Brescia.

(È approvato).

ART. 19.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Brescia sono assegnati i posti di professore straor-

dinario e ordinario ripartiti per facoltà e del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle G e H.

I posti relativi ai professori straordinari ed ordinari sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella H.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Il personale non docente di ruolo dipendente dall'Ente universitario della Lombardia orientale assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze dei corsi di cui al secondo comma dell'articolo 18, funzionanti a Brescia, è inquadrato, a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle

qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale di ruolo inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, seconda le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 20.

(Passaggio del personale).

I docenti di ruolo che attualmente svolgono attività di insegnamento nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio rispettivamente delle Università statali di Milano e di Parma, del Politecnico di Milano e dell'Università degli studi di Parma e nei corsi gestiti dall'Ente universitario della Lombardia orientale, passano, a domanda, sui posti assegnati alle facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di economia e commercio della Università di Brescia, di cui al precedente articolo 17, primo comma, secondo la previsione organica di cui all'allegata tabella G.

Nell'ipotesi di concorrenza di più aspiranti aventi titolo, si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo alle università statali.

Gli assistenti e i ricercatori dei ruoli universitari statali che svolgono la loro attività nei corsi di cui al primo comma, funzionanti in Brescia, passano, a domanda, con il proprio posto all'Università degli studi di Brescia restando assegnati agli uffici in atto ricoperti.

Il personale non docente dei ruoli universitari statali in servizio presso la sede di Brescia transita con il proprio posto all'Università degli studi di Brescia restando assegnato agli uffici in atto ricoperti.

(È approvato).

ART. 21.

(Patrimonio).

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Brescia l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte dell'Ente universitario della Lombardia orientale, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.

Restano validi in favore dell'Università degli studi di Brescia gli impegni assunti dal predetto Ente universitario o, eventualmente, da altri enti pubblici o privati o persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

(È approvato).

L'onorevole Giuseppe Andreoli ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 21-bis.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita la 2ª Università degli studi di Napoli.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modificazioni.

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche della 2ª Università degli studi di Napoli sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea da attivare.

La 2ª Università degli studi di Napoli comprende facoltà e corsi di laurea come già esistenti presso la Università degli studi di Napoli.

ART. 21-ter.

La regione Campania, sentita la Commissione di Ateneo istituita presso la Università degli studi di Napoli ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, provvede all'emanazione di un bando di concorso internazionale per un progetto urbanistico comprendente il territorio intorno all'asse viario Nola-Caserta, nel quale inserire la programmazione e la realizzazione delle nuove strutture universitarie e di nuovi insediamenti abitativi.

ART. 21-quater.

Nella 2ª Università degli studi di Napoli, fino all'insediamento del Consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un Comitato tecnico amministrativo composto da:

a) un professore ordinario per ogni nuova facoltà designato nel proprio seno da ciascuno dei Comitati tecnici ordinatori, costituiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) un rappresentante della regione Campania;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) l'intendente di finanza della provincia di Napoli;

e) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

f) un rappresentante ciascuno delle province di Napoli e di Caserta;

g) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) un rappresentante di enti che contribuiscono in misura non inferiore a lire 250.000.000 annue alle spese di insediamento e di avvio dell'Ateneo;

i) tre studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nell'Ateneo;

l) un rappresentante del personale non docente in servizio in una facoltà dell'Ateneo.

ART. 21-quinquies.

I docenti di ruolo che attualmente svolgono attività d'insegnamento nei corsi di laurea dell'attuale Università degli studi di Napoli, passano nei posti assegnati alle rispettive facoltà della 2^a Università degli studi di Napoli.

Nell'ipotesi di concorrenza di più aspiranti aventi titolo, si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo alle università statali.

Gli assistenti ed i ricercatori dei ruoli universitari statali che svolgono la loro attività nei corsi di cui al primo comma del presente articolo, passano, a domanda, con il proprio posto alla 2^a Università degli studi di Napoli, restando assegnati agli uffici in atto ricoperti.

GIUSEPPE ANDREOLI. Dirò subito che, pur con un certo rammarico, ritirerò questi articoli aggiuntivi da me presentati. Ho detto con un certo rammarico perché mi era sembrato di aver scorto proprio in merito a tali articoli aggiuntivi un certo orientamento da parte del relatore e da parte del ministro ed inoltre perché c'era una certa controversia personale con l'onorevole Teodori, il quale pure sta conducendo una battaglia degna del massimo rispetto e considerazione. Infatti, mi

avrebbe incuriosito sapere che cosa avrebbe potuto dire in merito a delle proposte normative che difficilmente potevano essere considerate scarsamente motivate e in ogni caso completamente prive di clientelismo. Volevo dire al rappresentante del Governo che il senso della proposta potrebbe essere anche storico perché in realtà il problema dell'università di Napoli è, dal punto di vista cronologico, di gran lunga precedente a quelli di tutte le università.

Già nel 1966 fu pubblicato un « libro bianco » nel quale si ipotizzavano tre sedi universitarie distinte in Campania: una nella città di Napoli, una nella fascia metropolitana ed una a Salerno. In quella occasione, per la verità, non si parlò di valorizzazione delle fasce interne. Comunque, dal 1966 ad oggi l'unico risultato è stato l'istituzione di una seconda facoltà di medicina la cui razionalità sarebbe tutta da discutere perché fu motivata come premessa ad una seconda università.

In quest'aula si è detto che non si ammette la duplicità di istituti, che i dipartimenti devono essere unici e che il decentramento delle singole facoltà mal si presta alla realizzazione della legge n. 382, nella quale si prevede uno sdoppiamento delle università sovraffollate.

Non so se tutto questo sarà compreso nell'ordine del giorno che i colleghi della democrazia cristiana e di altri gruppi presenteranno, dal momento che esso riguarda esclusivamente il sesto comma dell'articolo 1 e non anche il terzo comma. Comunque, non sollecito questa presa di posizione.

Voglio dire anche che questo discorso non può trovare delle limitazioni oggettive. E poiché per altre facoltà si è parlato di disponibilità edilizie, credo che non sia difficile trovare nei dintorni di Napoli delle fabbriche, per fortuna di tradizione borbonica, ancora efficienti (ed anche per questo la dinastia borbonica viene oggi giustamente rivalutata).

Dunque si sarebbe potuto trovare una soluzione giusta; ma, evidentemente, non lo si è voluto. Ed allora credo che, di

fronte ad una motivazione di forza maggiore, al sottoscritto parlamentare proponente questo articolo aggiuntivo non resti altro che ritirarlo.

Desidero inoltre spiegare che il secondo articolo aggiuntivo da me presentato non nasce con una motivazione cervelottica, così come Minerva nacque dalla testa di Giove. Voglio dire che l'indicazione di un asse Nola-Caserta ha dei precedenti.

Non so quali siano gli orientamenti della Commissione, del Governo e dei partiti in merito al preteso rapporto università-società-territorio. Sono certamente a conoscenza del fatto che l'università di Roma ha promosso un convegno per ciò che riguarda i rapporti tra università e territorio, e che qualcuno ha fatto riferimento a precedenti stranieri. Vi è, in particolare, il precedente dell'università libera di Berlino e di quella di Bonn, le quali sono state progettate contestualmente.

Vorrei fare rilevare al collega Teodori che siamo esattamente agli antipodi di quella che è una pretesa campanilistica, perché in questo caso il precedente è quello di un'università straniera.

Questa precisazione per ciò che riguarda il territorio è la risultante di studi numerosi e di natura diversa (certamente anche di natura urbanistica).

Un docente di tecnica urbanistica dell'università di Napoli identificava proprio in questa fascia del territorio l'ubicazione di una nuova sede universitaria collegandola ad una esigenza ben precisa per la città di Napoli.

Questo territorio è interessato non solo da grandi assi viari ed autostradali ma anche da un piano ferroviario varato da poco dalla Commissione trasporti.

Il terzo ed il quarto dei miei articoli aggiuntivi riproducono più o meno la logica di questo provvedimento, che fin dall'inizio ci è stato raccomandato di non stravolgere.

Mi ero illuso, con molta ingenuità, che si trattasse semplicemente di non stravolgere un provvedimento e non già di rinunciare al nostro compito di legislatori. Ma ora non posso che prendere atto della

situazione, derogando all'invito ed all'obiezione che mi sono stati rivolti dal collega ed amico onorevole Gui, perché non ritengo che ciò sia per me disonorevole. Non posso, dunque, che cedere per motivi di lealtà, ma senza condividere il merito.

Pertanto, dichiaro di ritirare i quattro articoli aggiuntivi da me presentati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO IV

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DEL MOLISE.

ART. 22.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno scolastico 1982-1983 è istituita l'università degli studi del Molise con sede in Campobasso.

L'università degli studi del Molise è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'onorevole Teodori propone di sopprimerlo.

MASSIMO TEODORI. Vorrei cogliere questa occasione per rivolgere una domanda al signor ministro ed al signor sottosegretario.

Con questo disegno di legge si istituiscono circa 700 nuovi posti di ordinario presso le facoltà italiane. Chiedo se la prossima tornata di concorsi a disposizione — che dovrebbe essere all'incirca di questo ordine, dato che questa è la programmazione biennale — verrà assorbita al cento per cento dalle nuove università e quale criterio ha presieduto ad un largheggiamento di posti di ordinario presso tutte le facoltà e tutte università di nuova istituzione, al di sopra di qualsiasi

standards di dimensione delle facoltà ed università esistenti.

Ho ripercorso le dotazioni di ogni facoltà, e ho constatato che sono di gran lunga inferiori a quelle indicate. Ciò significa lo stravolgimento di tutti i criteri fin qui seguiti.

Desidererei poi sapere se ha carattere simbolico quel numero 33 che viene ripetuto per tutte le facoltà di medicina. Vorrei capire il criterio che ha presieduto a questo numero che si è ripetuto reiteratamente.

LUIGI GUI, *Relatore*. Credo che il mio parere contrario non abbia bisogno di motivazioni, stante l'evidente opportunità dell'istituzione di questa università del Molise.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere contrario all'emendamento Teodori.

Debbo dire che certamente non si esaurirà con le nuove università la messa a disposizione di cattedre, per il cui numero, definito per ogni corso di laurea, ci si è riferiti ad ipotesi *standard*. E questo vale anche per le facoltà di medicina. Quanto al numero 33, probabilmente attiene a questioni di cui non sono esperto. Presumibilmente, c'è un modello di facoltà che è stato ipotizzato e che è ritenuto idoneo ogni volta che si definisce lo stesso corso di laurea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 22 di cui l'onorevole Teodori ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 23, nel testo trasmesso dal Senato.

ART. 23.

(*Facoltà e corsi di laurea*).

L'università degli studi del Molise, fermo restando quanto previsto all'articolo 1,

comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) scienze economiche e sociali, con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali, e in scienze dell'amministrazione;

b) agraria, con il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

La laurea in scienze dell'amministrazione è compresa nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

La tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienza economiche e sociali rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione.

L'onorevole Teodori ha presentato il seguente emendamento: *sopprimere l'intero articolo*.

MASSIMO TEODORI. La ragione di questo emendamento è dovuta al fatto che l'istituzione di questa università nel Molise non ha, a mio avviso, alcuna giustificazione. E a maggior ragione, nell'ambito dell'articolo 23, non si giustifica una laurea in scienze economiche e sociali, se non come il tentativo di riprodurre, a ciclo chiuso, una piccola borghesia meridionale. C'è bisogno, probabilmente, di una facoltà di agraria, ma l'infiltrazione delle facoltà di scienze economiche e sociali, che in generale sono facoltà con lauree molto generiche, ad eccezione di alcune aree universitarie specializzate, è senz'altro da ritenersi un pessimo servizio che si va a rendere soprattutto a coloro che andranno a frequentare questo corso di laurea nell'università del Molise. E di questa scelta, ovviamente, ve ne assumerete la responsabilità, e le conseguenze.

ALFREDO MARRAFFINI. Ascoltando l'onorevole Teodori, ho l'impressione che egli si sia messo su un piedistallo, guardando le cose con sufficienza e sussiego. Nel Molise si è tentato più volte di creare libere università, ma si è sempre combat-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

tuta questa tendenza, promettendo, fin dal '73, provvedimenti urgenti in materia. Questa regione ha creduto a ciò che il Parlamento aveva promesso, ed ha aspettato pazientemente. Oggi, dunque, è difficile dire a chi ha creduto che nulla è stato fatto e si sta facendo.

Credo che la ragioni di questa realtà universitaria siano state fatte proprie dal Parlamento e che la regione interessata si aspetti ora che il Parlamento porti a conclusione ciò che ha concesso.

ALDO GANDOLFI. Mi sembra che l'onorevole Teodori abbia ragione nel formulare alcune considerazioni riguardo alla proliferazione delle sedi universitarie, mentre ritengo che oggettivamente il corso di laurea in scienze economiche e sociali sia quello che offre più sbocchi, consentendo di trovare impiego nei settori pubblico, finanziario, scolastico, nonché di dedicarsi alla libera professione.

Mi sembra invece che sia opportuno nutrire qualche riserva — alcune considerazioni in questo senso le ho già svolte — in ordine alla istituzione in quasi tutte le sedi universitarie di facoltà come medicina e chirurgia, giurisprudenza e magistero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23 di cui l'onorevole Teodori ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 24.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'università degli studi del Molise sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle I e L.

I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella L.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Il personale non docente di ruolo assunto, in data precedente al 1° novembre 1981 con rapporto di lavoro subordinato a carico dell'Ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, n. 1376, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle

università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle università o dell'Istituto di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

L'emendamento Teodori, interamente soppressivo dell'articolo, è precluso.

Pongo, pertanto, in votazione l'articolo 24.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

CAPO V.

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.

ART. 25.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'università degli studi di Reggio Calabria.

L'università degli studi di Reggio Calabria è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 26.

(Facoltà e corsi di laurea).

L'università degli studi di Reggio Calabria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) architettura, con i corsi di laurea in architettura, in urbanistica e in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali;

b) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie, e in scienze forestali;

c) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria civile (sezione trasporti);

d) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia, e in odontoiatria e protesi dentaria;

e) giurisprudenza, con i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienze della amministrazione.

Le facoltà di cui ai punti a), b) e c) hanno sede in Reggio Calabria. Le facoltà di cui ai punti d) ed e) hanno sede in Catanzaro.

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 l'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria è assorbito nella facoltà di cui alla lettera a) del precedente comma.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di giurisprudenza rilascia anche la laurea in scienze dell'amministrazione e la facoltà di architettura rilascia anche la laurea in storia e con-

servazione dei beni architettonici e ambientali. La laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali è compresa nell'elenco di lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni.

Gli onorevoli Tripodi, Valensise, Del Donno e Rallo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera c-bis).

« c-bis) scienze politiche con corsi di laurea:

- 1) con indirizzo politico-amministrativo;
- 2) con indirizzo politico-economico;
- 3) con indirizzo economico-turistico ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le facoltà di cui ai punti a), b), c), c-bis) hanno sede in Reggio Calabria. Le facoltà di cui ai punti d) ed e) hanno sede in Catanzaro ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le facoltà di cui ai punti a), b) e c) hanno sede in Reggio Calabria, dove avrà anche luogo un corso di laurea in scienze dell'amministrazione. Le facoltà di cui ai punti d) ed e) hanno sede in Catanzaro ».

L'onorevole Rende ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera d), aggiungere:

« in scienza dell'ambiente (ecologia) ».

GIROLAMO RALLO. Ritiriamo gli emendamenti da noi presentati, preannunciando che presenteremo un ordine del giorno che ne contenga le indicazioni. Su tale or-

dine del giorno auspichiamo che il Governo si esprima favorevolmente.

SAVERIO MONTELEONE. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 26 recante norme concernenti l'istituzione della università degli studi di Reggio Calabria.

Essendo state espresse in sede di discussione generale alcune remore in ordine alla strutturazione dell'università degli studi di Reggio Calabria, desidero precisare che a Reggio Calabria già esiste un istituto superiore di architettura, che sarebbe dovuto rientrare, secondo quanto previsto dal provvedimento del 1973, nel disegno di programmazione delle sedi universitarie da istituire nelle regioni sprovviste di università.

Desidero rilevare che, se l'università di Reggio Calabria diventa realtà, ciò è dovuto alla capacità delle forze politiche democratiche, che hanno avuto la forza di disancorarsi da una logica campanilistica che avevano privilegiato in passato.

Noi siamo del parere che l'istituzione di questa università non possa e non debba rappresentare un depotenziamento dell'università degli studi della Calabria, che ha sede a Cosenza. Cogliamo, anzi, l'occasione per richiamare il Governo al rispetto dell'obbligo a suo tempo assunto di ampliare e potenziare le strutture della università di Cosenza.

Mi auguro, infine, che domani nessuno suoni le trombe al fine di attribuirsi il merito o attribuire il merito a questa o quella forza politica della realizzazione dell'università a Reggio Calabria. Si tratta, infatti, di un risultato raggiunto perché le forze politiche democratiche calabresi hanno saputo trovare un accordo sul tipo di facoltà che meglio corrispondono alle necessità di sviluppo della regione ed alle esigenze della popolazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera a) del primo comma;

Sopprimere la lettera c) del primo comma;

Sopprimere la lettera e) del primo comma.

MASSIMO TEODORI. L'onorevole Monteleone ha sottolineato favorevolmente la norma che prevede l'istituzione dell'università di Reggio Calabria; ma io ritengo che essa non si giustifichi in alcun modo, essendoci vicino già quella di Messina, e quella di Catanzaro; inoltre non si giustifica nemmeno con le esigenze del mercato del lavoro.

Scendendo nel particolare, faccio rilevare che con questa norma, ad esempio, si vuole istituire una nuova facoltà di architettura a Reggio Calabria quando (dati alla mano) l'80 per cento dei laureati architetti sono disoccupati oppure esercitano la professione di insegnante nelle scuole medie. Pensate, che ben i due terzi degli iscritti all'ordine degli architetti non esercita la propria professione! Esiste, cioè, in Italia una enorme pleora di architetti. E questa è una delle fonti della disoccupazione intellettuale tipica conseguente al *boom* della istituzione delle facoltà di architettura negli anni '60. Chiedo, quindi al ministro di riflettere su questa norma, perché noi veramente rischiamo di andare ad « impiantare fabbriche di disoccupati » in una regione che ha già tanti altri problemi.

Dire, poi, che esiste già un istituto superiore di architettura, quasi a legittimare il passo successivo, cioè questa norma, non costituisce una valida argomentazione, anzi rappresenta la convalida di una situazione disastrosa già esistente.

Di qui il motivo per cui io chiedo la soppressione parziale del primo comma dell'articolo 26.

Signor ministro, qui si sta creando una riserva di disoccupazione intellettuale; fatto che rappresenta un qualcosa di socialmente pericoloso che ha avuto già in Italia le sue conseguenze in termini storici, politici e sociali!

Mi domando veramente a cosa possa servire una duplicazione di facoltà come quella di architettura, come quella di ingegneria, come quella di medicina e chirurgia o come quella di giurisprudenza,

quando già esiste l'università di Cosenza! Allora bisogna dire che vi è una vostra irresponsabilità che voi vi assumete per il futuro. Ciò significa che fra dieci anni avremo migliaia e migliaia di disoccupati, di giovani senza possibilità di esercitare la professione, ma le cui aspettative, in termini sociali, aumenteranno perché saranno in possesso del « pezzo di carta », che porta la firma del rettore. Saranno allora migliaia di laureati in giurisprudenza, di medici, di architetti e via dicendo ad essere disoccupati. Una larga schiera di laureati che saranno costretti a chiedere di insegnare nelle scuole medie!

Ho voluto dire queste cose perché esiste una grande responsabilità per il futuro dei giovani; fra dieci anni rischieremo di vedere i disastrosi risultati che scaturiscono da questa norma. Propongo degli emendamenti soppressivi di queste facoltà per le quali non vi è alcuna ragione ed alcuna giustificazione. Lascio incluse, invece, la facoltà di agraria e quella di scienze forestali, le quali mi sembrano importanti e serie per l'Italia del sud; ma non me la sento di prendermi la responsabilità di far aumentare il numero degli architetti, degli ingegneri, degli pseudoavvocati e dei laureati in giurisprudenza, nonché quello dei medici.

Da larghi settori di questa Camera sono state avanzate delle richieste o delle ipotesi di numero chiuso che io tendenzialmente non condivido. Ma, d'altro canto, vi è una moltiplicazione di corsi di laurea e di facoltà per professioni per le quali occorre ormai una drastica limitazione.

PIETRO RENDE. Desidero illustrare brevemente il mio emendamento all'articolo 29, che ritiro, e fare adesso una dichiarazione di voto in modo da risparmiare tempo.

Vi è in Calabria questa università, che inizialmente avrebbe dovuto svolgere — ed in effetti svolse — un ruolo sperimentale e che ha un limite nell'ammissione fino a 12 mila studenti. Ora, la domanda studentesca in Calabria è largamente superiore a questo « tetto » di 12 mila stu-

denti, che è quello previsto dalla legge istitutiva dell'università della Calabria. Quindi, non vi è dubbio che, volendosi pensare ad un sistema universitario regionale, si ponga il problema di altre strutture perché evidentemente la struttura che esiste nei termini che conosciamo non basta a coprire il fabbisogno.

Inoltre, come ha ricordato poc'anzi il collega Monteleone, esiste questa monofacoltà dell'Istituto superiore di architettura di Reggio Calabria che ha creato dei problemi poiché si è lamentato un eccessivo affollamento in questa unica facoltà (si parla di circa 8 mila persone iscritte, evidentemente non solo per fare esclusivamente la professione di architetto).

Tuttavia vorrei rispondere al collega Teodori, che ha sollevato delle obiezioni abbastanza interessanti, che il suo è un ragionamento da numero chiuso perché egli immagina una università al termine della quale vi sia per gli studenti un determinato sbocco professionale. Ora, non vi è dubbio che l'università che siamo riusciti e stiamo riuscendo a realizzare in Italia è ben diverso modello.

Stiamo parlando di servizi, di numero programmato, iniziando da alcune facoltà. Io stesso, nella prima parte di questo dibattito, ho illustrato e poi ritirato degli emendamenti che prevedevano il numero programmato nella facoltà di medicina; ed ho trasformato tali emendamenti in un ordine del giorno.

Non possiamo, quindi, affrontare un problema di sistema universitario regionale con una logica del numero chiuso. Naturalmente questo non significa disimpegnarci e disinteressarci totalmente dei prevedibili esiti professionali di chi studia in questo sistema universitario regionale. Ed era in questa logica che avevo presentato gli emendamenti, che poi ho ritirato, in ordine alla aggiunta di queste due nuove strutture universitarie che nascono in parte a Reggio Calabria ed in parte a Catanzaro, cioè di facoltà come quelle turistica e di geologia, le quali mi sembrano più adatte alle esigenze del territorio.

Come ho già detto, il momento politico non è certo dei migliori per appron-

dire in seconda lettura un testo che ci proviene dal Senato e che, quindi, siamo chiamati ad approvare per consentire a queste strutture di decollare immediatamente a partire dal prossimo anno accademico. Voglio dire però che l'emendamento all'articolo 29 evidenzia certamente una singolarità in questo provvedimento disegnando singolarmente per la Calabria un congegno che è probabilmente alla base dell'entusiasmo di qualche collega di altra parte politica che si è pronunciato sul complesso di questo sistema universitario regionale. Tale congegno prevede la nomina da parte del Parlamento del presidente del comitato tecnico-amministrativo nella persona del rettore della facoltà di architettura di Reggio Calabria. E questa singolarità è tanto più rimarchevole se si pensa che riguarda esclusivamente Reggio Calabria, perché per tutte le altre università previste da questo disegno di legge le procedure previste sono di carattere democratico ed elettivo e non di nomina addirittura legislativa, cioè con un provvedimento di natura esecutiva assunto dal Parlamento.

Ora, ci rendiamo conto del sottinteso politico di questo congegno. Pertanto, proprio alla luce di quello che il collega ed amico Monteleone ha chiamato uno spirito di superamento dei campanilismi e degli equivoci che potrebbero sorgere in questa battaglia condotta fino in fondo, proprio alla luce di questo spirito di un sistema universitario che, bene o male, si articola meglio nel territorio e risponde meglio alla domanda universitaria della regione ed a quelle che sono le indicazioni dei poteri democratici locali (la regione in testa), proprio nell'accettazione di questo spirito positivo e costruttivo e nella speranza che il comitato regionale di coordinamento possa fare meglio e di più, e che la vigilanza attenta del Ministero della pubblica istruzione possa evitare fenomeni deleteri di concorrenzialità deteriori, proprio in quest'ottica di impegno positivo e di superamento di qualsiasi equivoco campanilismo, ritiro gli emendamenti che avevo presentato e dichiaro che voterò a favore dell'articolo.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

PRESIDENTE. Restano gli emendamenti Teodori volti, rispettivamente, a sopprimere le lettere a), c) ed e) del primo comma e sui quali il relatore e il Governo non si sono ancora espressi.

LUIGI GUI, Relatore. Il relatore esprime parere contrario. La facoltà di architettura esiste da più di 20 anni. A me pare saggio allargare le possibilità di studio, per i giovani della provincia di Reggio, con la facoltà di agraria e con quella di ingegneria che non esiste a Messina. Le facoltà di medicina e di giurisprudenza a Catanzaro hanno lo scopo, non essendo a Cosenza, di consentire una formazione ai giovani calabresi e di decongestionare l'università di Napoli.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo esprime parere contrario agli emendamenti dell'onorevole Teodori.

All'onorevole Rende, vorrei fare osservare la particolarità dell'università di Reggio Calabria, per la quale non si può parlare di semplice statizzazione, e che ha richiesto quindi una soluzione particolare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori volto a sopprimere la lettera a).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	1
Voti contrari	32

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Alberini, De Simone, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Ma-

siello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Marte Ferrari, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori, Conte.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori volto a sopprimere la lettera c).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	2
Voti contrari	32

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, De Simone, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Marte Ferrari, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori, Conte.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Teodori soppressivo della lettera e), del primo comma.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli . . .	3
Voti contrari	32

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Brini, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, De Simone, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Masiello, Menzorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Portatadino, Quarenghi, Rallo, Marte Ferrari, Rende, Romita, Sabbatini, Scozia, Teodori, Conte.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26 nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 27.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Reggio Calabria sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario di ruolo ripartiti per facoltà, e il personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle M e N.

I posti relativi ai professori ordinari e straordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato di un numero di posti da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché

alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella N.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

(È approvato).

ART. 28.

(Passaggio del personale).

Nella prima applicazione della presente legge, i professori universitari ordinari e associati di ruolo, gli assistenti ed i ricercatori, che alla data di entrata in vigore della legge stessa svolgono attività presso le strutture didattiche ausiliarie di medicina e giurisprudenza, rispettivamente decentrate in Catanzaro dalle Università di Napoli e di Messina, passano a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data predetta, a far parte degli organici dell'Università di Reggio Calabria di cui al precedente articolo 27, secondo la previsione organica di cui alla tabella M.

Nell'ipotesi di concorrenza di aspirazione di più aventi titolo allo stesso posto si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo delle università dello Stato.

Il personale non docente di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981, con rapporto di lavoro subordinato a carico del Consorzio per l'Università di Reggio Calabria, costituito con decreto prefettizio del 2 dicembre 1967, e modificato con deliberazione del commissario prefettizio al Consorzio del 31 ottobre 1973, e del Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Catanzaro, costituito con decreto prefettizio del 18 gennaio 1979, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge rispettivamente presso l'Istituto universitario statale di architettura di Reg-

gio Calabria e presso le strutture didattiche decentrate di cui al primo comma, passa a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data nei ruoli del personale non insegnante delle università statali, aumentati secondo la tabella N, ed è collocato, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle attività svolte dal personale di ruolo delle università statali, mantenendo a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze delle Università o dell'Istituto di cui al primo comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qualifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo antecedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è ri-

conosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 29.

(Comitato tecnico-amministrativo).

Nell'Università statale degli studi di Reggio Calabria, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, che dovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo composto dal direttore *pro tempore* dell'Istituto universitario statale di Reggio Calabria, che assume le funzioni di presidente del comitato e da:

a) un professore ordinario eletto dalla corrispondente componente docente della facoltà di architettura;

b) un professore ordinario designato nel proprio seno da ciascuno dei comitati tecnici ordinatori costituiti nell'Università;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) l'intendente di finanza della provincia di Reggio Calabria;

f) il provveditore regionale alle opere pubbliche;

g) un rappresentante del comune di Reggio Calabria;

h) un rappresentante del comune di Catanzaro;

i) un rappresentante della provincia di Reggio Calabria;

l) un rappresentante della provincia di Catanzaro;

m) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

n) un rappresentante di enti che contribuiscano in misura non inferiore a lire 100.000.000 annue alle spese di insediamento e di avvio dell'Ateneo;

o) tre studenti iscritti ai corsi di laurea attivati nell'Ateneo, di cui almeno uno iscritto ad una facoltà con sede in Catanzaro, eletti con le modalità previste per le elezioni della rappresentanza studentesca nei consigli di amministrazione delle università statali;

p) un rappresentante del personale non docente in servizio in una delle facoltà dell'Ateneo.

(È approvato).

MASSIMO TEODORI. Desidero sapere quali siano le intenzioni di questa Commissione, parendomi che non sia buona norma legiferare in sede legislativa in questo modo. Sono del parere che si debbano sospendere i nostri lavori fino a domani mattina. La materia al nostro esame è molto importante e occorre valutarla nelle condizioni migliori.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua osservazione, onorevole Teodori. Conclusa la votazione del capo V, prenderemo una decisione sull'ordine dei lavori.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 30.

(Patrimonio).

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili e delle attrezzature di proprietà degli enti facenti parte dei Consorzi di cui al terzo comma del precedente articolo 28 o dei Consorzi stessi, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni.

Restano validi in favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria gli impegni

assunti dai predetti Consorzi universitari o da altri enti pubblici o privati.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

(È approvato).

Tornando al problema posto dall'onorevole Teodori, ricordo che c'era stata un'intesa, sia pure di massima, sull'ipotesi di lavorare fino a mezzanotte per poi riprendere domani mattina alle 9. Ricordo ai colleghi che nella mattinata di domani potremo lavorare fino alle 11, perché a quell'ora avranno inizio le votazioni in aula.

ALDO GANDOLFI. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Teodori. Stiamo lavorando da quindici ore ed è opportuno rinviare a domani mattina.

VITILIO MASIELLO. Non siamo contrari, in linea di principio, ad una sospensione dei lavori. Devo dire, però, che preferirei che la seduta continuasse e che non mi sembra che vi sia stata alcuna strozzatura del dibattito; alcuni emendamenti sono stati anche votati a scrutinio segreto.

Sorge il dubbio, confermato da quanto è avvenuto questa sera, che i motivi che hanno indotto a richiedere le votazioni a scrutinio segreto siano ispirati esclusivamente a ragioni dilatorie, cioè a far trascorrere il tempo fino alla mezzanotte per poi chiedere il rinvio. Faccio presente, tra l'altro, che un collega dell'onorevole Teodori, l'onorevole Tessari, ha sollevato questo pomeriggio in aula un'obiezione circa la legittimità della concomitanza di lavori di aula e di Commissioni in sede legislativa. Vorremmo, pertanto, capire quali sono le intenzioni politiche che sono alla base della richiesta di rinvio, perché noi non subiamo crisi di stanchezza. È ovvio che non si può rimandare a domani mattina alle 9, se si intende proseguire con una serie di votazioni a scrutinio segreto. Noi diciamo che è nostra intenzione stare qui allorquando è necessario.

MICHELE SCOZIA. Anche il gruppo democristiano è disponibile a proseguire ad oltranza i lavori della Commissione perché vi è l'intenzione di approvare questo provvedimento di legge il più rapidamente possibile. Rimandare l'esame della legge a domani mattina potrebbe voler dire non avere il tempo necessario (considerando che domani saremo impegnati in votazioni in Aula) per approvarla.

PRESIDENTE. Nel prendere atto della volontà quasi unanime da parte della Commissione di proseguire questa sera nell'esame del provvedimento di legge, non posso fare a meno di denunciare che il metodo di lavoro ad oltranza che si vuole attuare risulta giugulatorio nei confronti dei gruppi minori.

VITILIO MASIELLO. Faccio notare che siamo tutti qui da questa mattina!

PIETRO PADULA. Di fronte ad una forma di ostruzionismo non possiamo che rispondere così. Diverso sarebbe il discorso, invece, di fronte ad una intesa politica di approvare il provvedimento nella mattinata di domani.

ALDO GANDOLFI. Riconosco che ci troviamo di fronte ad una manovra ostruzionistica da parte radicale ed è per questo che chiedo all'onorevole Teodori di fornire garanzie in ordine ai propri comportamenti.

MASSIMO TEODORI. Mi meraviglio come dei colleghi, ad esempio l'onorevole Masiello, di fronte a pochissimi emendamenti nel merito che ho presentato possano definire questa mia testimonianza come l'applicazione di uno strumento ostruzionistico.

Consentitemi di dire che non ho conoscenza nella storia parlamentare di altri provvedimenti di legge così corposi (40, 50 o più articoli) che siano stati approvati in Commissione in sede legislativa nell'arco di un giorno!

Chi parla di tattica dilatoria o di forme ostruzionistiche di fronte ad un ten-

tativo di migliorare marginalmente un provvedimento, francamente non so di che cosa stia parlando. Ben diverso sarebbe un ostruzionismo e se lo volessi attuare, avrei anche una certa resistenza fisica per farlo! Il mio è stato semplicemente un tentativo di modificare, di emendare un provvedimento di legge che per certi versi rappresenta un fatto positivo. Ma il mio tentativo è andato a cozzare contro la volontà unanime della maggioranza, compresa quella del gruppo comunista che ha accettato a scatola chiusa questa normativa. Tutto ciò rappresenta un fatto risibile e senza alcun precedente nella storia parlamentare.

Voi volete proseguire? Ebbene si prosegue ed io condurrò fino in fondo la mia testimonianza con gli strumenti procedurali consentitimi dal regolamento, ma che non sono assolutamente ostruzionistici. Ripeto, l'ostruzionismo è tutt'altra cosa!

Mi rendo ben conto che la mia è una battaglia contro un blocco preconstituito che non si sposta dalle proprie posizioni nemmeno di una virgola. Quello che posso fare è di invitarvi a riflettere ai fini di una serietà nel legiferare.

Ripeto, approvare in poche ore un provvedimento di tale portata e complessità costituisce un atto di legiferazione irresponsabile. L'ho già detto prima, e lo ribadisco, non esiste nella storia parlamentare, né in Commissione, né in Aula, un precedente simile!

RODOLFO CARELLI. Allora ne conosci pochi di precedenti!

MASSIMO TEODORI. Se me lo dimostri, ne prenderò atto.

A questo punto sta a voi scegliere la strada. Per quanto mi riguarda, le intenzioni politiche molto apertamente dichiarate non sono quelle dell'ostruzionismo perché se avessi voluto fare ostruzionismo lo avrei, dichiarato come tutte le volte nelle quali abbiamo fatto ostruzionismo. Il mio è un tentativo di correggere nel merito il provvedimento con interventi rarissimi (uno ogni cinque articoli).

Volete la sede legislativa e non volete lo scrutinio segreto? Lo scrutinio segreto fa parte del procedimento legislativo.

Quanto al fatto, che Masiello ha ricordato come cosa scandalosa, che si sia chiesta in Assemblea la sconvocazione delle Commissioni in concomitanza dei lavori dell'Assemblea medesima, va detto che questa è la procedura legittima e che, semmai, sarebbe del tutto speciale la concomitanza di procedimenti legislativi in Assemblea e nelle Commissioni.

VITILIO MASIELLO. Allora coerenza vuole che si chieda il rinvio a settembre, non a domani!

MASSIMO TEODORI. Per quanto mi riguarda, ribadisco che non vi è alcuna tattica dilatoria ed alcun ostruzionismo, ma soltanto il tentativo di far dialogare il Parlamento con gli strumenti parlamentari, che sarà condotto sino alla fine della discussione del provvedimento. Che, poi, si possa approvare il provvedimento medesimo questa notte o domani sera è un problema che non mi pongo e che non mi impedirà di portare avanti questa concreta battaglia parlamentare che non ha niente a che fare con altre intenzioni che, se vi fossero state, sarebbero state dichiarate così come sono sempre state dichiarate.

PRESIDENTE. Dunque proseguiamo i nostri lavori.

MASSIMO TEODORI. Io, per la vostra speditezza ed efficienza di legislatori, non so in quale misura sia conveniente per voi seguitare a lavorare questa notte. Io personalmente sto benissimo e posso andare avanti.

LUIGI GUI, *Relatore*. Spero che l'onorevole Teodori voglia darmi atto che al dialogo ho sempre risposto con il dialogo, cercando sempre di motivare le mie risposte come potevo, dal mio punto di vista, ma non con una tattica di silenzio o di « muro contro muro ».

MASSIMO TEODORI. Allo stesso modo lei mi darà atto che io qui non ho fatto alcun ostruzionismo ed ho solo tentato di dire due o tre cose.

LUIGI GUI, *Relatore*. I suoi colleghi sono disturbati dalla ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto e non dagli emendamenti. Questo è, forse, il motivo del contendere.

La nostra posizione ha una ragione obiettiva (non sappiamo, infatti, per quanto tempo domani ci sarà seduta di Assemblea). Di questo si dovrà rendere conto anche lei. Vorrei sapere allora se, continuando noi a discutere ancora questa notte fino ad una certa ora per poi riunirci domani mattina prima della seduta dell'Assemblea, lei sarebbe disposto a prendere un impegno a che la Commissione finisca il suo lavoro entro domattina, almeno terminando l'esame e la votazione degli articoli. Se lei prendesse questo impegno con noi, tra gentiluomini, noi cercheremmo di adeguare i tempi secondo le aspirazioni dei colleghi. Però, se lei non ci desse questa garanzia, ci troveremmo in una posizione di conflitto che credo sarebbe nell'interesse di tutti evitare.

MASSIMO TEODORI. Onorevole Gui, la sua è una richiesta parlamentariamente possibile. Posso solo dire che quanto ho fatto fino ad ora non è stata opera ostruzionistica, ma è stato un raro, molto raro ricorso agli scrutini segreti, e neppure su tutti i miei emendamenti poiché oltre la metà di essi sono stati votati senza scrutinio segreto. Posso dire soltanto che seguirò su questa strada di testimonianza sino alla fine, non cercando di usare quei mezzi che pure potrei usare per impedire che la legge sia approvata.

Mi pare di essere stato molto chiaro. Il resto sta a voi.

LUIGI GUI, *Relatore*. No; sta anche a lei.

MASSIMO TEODORI. Se avessi voluto bloccare i lavori della Commissione non

già all'articolo 30 bensì all'articolo 10 avrei potuto farlo, come lei mi darà atto.

LUIGI GUI, Relatore. Ho sempre cercato di motivare le risposte. Vorrei pregarla di corrispondere a questo invito al *fair play* prendendo anche lei l'impegno affinché la Commissione porti a termine questa discussione domani mattina prima che la seduta dell'Assemblea le impedisca di continuare i lavori.

Se ci dà questa garanzia possiamo intenderci, altrimenti siamo in collisione.

FILIPPO FIANDROTTI. Da quanto è stato più sottointeso che detto esplicitamente mi sembra di dover concludere che non vale la pena di inasprire gli animi, altrimenti il danno per la discussione potrebbe essere maggiore che all'inizio.

Ho chiesto che i colleghi si esprimessero proprio perché vi fosse un momento di meditazione e non si procedesse sulla base delle prime indicazioni date, che mi sembravano motivate più dalla stanchezza che da un ragionamento circa le procedure legislative.

Penso, quindi, che sarebbe opportuno posticipare a domani il seguito della discussione, cioè accedere alla richiesta che era stata concordata all'inizio sulla base, ripeto, di quanto era stato più sottointeso che detto.

Se questa sarà la soluzione, tanto meglio; altrimenti chiederò che si voti. Spero che vi sia un ripensamento.

LUIGI GUI, Relatore. Per lo meno un impegno reciproco.

FILIPPO FIANDROTTI. Nessun parlamentare è obbligato a prendere impegni. Però quando ci si intende... ci si intende.

LUIGI GUI, Relatore. Ci si può intendere da gentiluomini.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che un impegno a finire domani mattina entro una certa ora l'onorevole Teodori non

sia in grado di assumerlo e che sia comunque difficile pretenderlo ed ottenerlo.

L'onorevole Teodori ha dato alcune indicazioni sul suo modo di procedere. A me pare che l'orientamento della maggioranza della Commissione fosse quello di proseguire.

VITILIO MASIELLO. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'ordine dei lavori perché ritiene, tutto sommato, che trattandosi di un disegno di legge la massima responsabilità del quale spetta al Governo ed alla maggioranza, non debba esso stesso fare da supporto a nulla e che saranno il Governo e la maggioranza ad assumersi la responsabilità di concluderne la discussione o di rinviarla.

GUIDO BODRATO, Ministro della pubblica istruzione. Vorrei ricordare ai colleghi che il problema, in sostanza, si è posto sin dagli emendamenti politicamente più delicati che sono stati discussi all'articolo 1. La necessità di approvare entro domani il progetto in discussione è stata chiaramente affermata all'inizio della discussione degli articoli sia dal relatore sia dal Governo. Dunque, è una posizione che non è stata portata avanti surrettiziamente, ma chiaramente esplicitata sin dagli emendamenti presentati all'articolo 1. Il Governo, il relatore e parte dei colleghi della Commissione hanno fatto una certa scelta su posizioni delineatesi sin dall'inizio. Credo che l'impegno che dobbiamo assumere è quello di metterci nella condizione di poter concludere domani i nostri lavori. Ciò significa non tanto decidere di continuare ad oltranza, ma fino ad un punto che ci consenta, nella giornata di domani, di raggiungere quell'obiettivo. Al momento, stante l'atteggiamento dell'onorevole Teodori - che non fa ostruzionismo ma una critica puntigliosa - ritengo che la Commissione debba lavorare quel tanto da poter domani, in poco tempo, giungere alla votazione definitiva del provvedimento. È questa la valutazione che pongo alla Presidenza della Commissione.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

PIETRO RENDE. Ha ragione l'onorevole Teodori quando afferma che non dipende soltanto da lui quanto la Commissione impiegherà per giungere alla definitiva approvazione del provvedimento in esame. Allora, se potessimo ricorrere ad una utilizzazione del tempo occorrente, affidando al Presidente il potere ed il dovere di regolare il prosieguo dei lavori per finire entro due o tre ore...

PRESIDENTE. Il Presidente può solo far uso del regolamento.

FILIPPO FIANDROTTI. Insisto nella richiesta di votazione sulla proposta di rinvio.

MICHELE SCOZIA. Vorrei pregare il collega Fiandrotti di non insistere, in questo momento, su una votazione formale. Vorrei pregarlo, cioè, di accogliere la preghiera di chi chiede di procedere ancora per un po' questa sera, venendo così incontro ad una giusta richiesta fatta dal ministro, quella cioè di guadagnare tempo, approvando una parte dell'articolato, onde lasciare a domani mattina solo quel margine di tempo sufficiente per arrivare ad una definitiva approvazione del provvedimento. E l'essere animati da questa buona volontà, non significa soffocare il dibattito né limitare il diritto-dovere del Parlamento di svolgere il suo ufficio. Significa, invece, voler venire incontro ad un'esigenza obiettiva, quella cioè di concludere, o comunque di fare in modo che il rinvio sia di poche ore e non di qualche mese.

Condividendo le osservazioni del ministro, ritengo anch'io che questo sia un provvedimento sofferto, rispetto al quale molti di noi, individualmente e come gruppo, hanno dovuto rinunciare a determinate posizioni ed istanze che avrebbero potuto portare avanti se ci fosse stato più tempo a disposizione. Dunque, dobbiamo fare in modo che questo sforzo di buona volontà non resti infruttuoso, ed è per questa considerazione che invito l'onorevole Fiandrotti a rinunciare alla sua richiesta di votazione. Valutando ades-

so quali sono le prospettive concrete, ritengo che potremmo nella giornata di domani concludere i nostri lavori.

FILIPPO FIANDROTTI. Ho aderito alla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Teodori, poiché a me era sembrato che dietro ci fosse un ragionamento, e cioè che non siamo qui per fare dell'ostruzionismo. Del resto, una posizione formale può essere espressa, perché nessun parlamentare può farsi mettere il giogo, e la proposta avanzata dal ministro non risolve certo il problema.

L'onorevole Teodori deve dire se questa gli sembra essere una soluzione opportuna o meno. Se l'onorevole Teodori la giudicasse inopportuna, io insisterei sulla mia proposta.

GIROLAMO RALLO. È trascorsa un'ora in chiacchiere, avremmo potuto dedicarla al lavoro.

In caso di votazione circa la questione sul tappeto, noi ci asterremo, trattandosi di un problema della maggioranza.

PRESIDENTE. Ritengo che si debba proseguire fino al momento in cui dovesse maturare un'altra decisione, tenuto anche conto del fatto che l'esito di una eventuale votazione è scontato.

Do lettura dell'articolo successivo.

CAPO VI

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI VERONA.

ART. 31.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Verona.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

MASSIMO TEODORI. Intervenendo sull'articolo 31, colgo l'occasione per ribadire il carattere non ostruzionistico dell'opposizione che ho qui condotto, di cui fanno fede gli emendamenti da me presentati.

Devo anche dichiarare che respingo il tentativo di chi, anche in questa occasione, vuole ribaltare su un presunto intralcio dei lavori che io avrei determinato le contraddizioni ed i conflitti di chi sostiene questa legge, cioè la maggioranza politica formale ed il gruppo comunista, che la sostiene nella sostanza.

Devo prendere atto, inoltre, visto l'esito dello svolgimento dei lavori, che, in realtà, c'è un accordo sull'opportunità di proseguire senza interruzioni, un accordo che in pratica significa fare quadrato al fine di giungere all'approvazione del testo in esame senza emendamenti.

Devo, altresì, prendere atto del fatto che la richiesta da me avanzata sulla necessità di creare migliori condizioni politiche e migliori condizioni di lavoro attraverso l'aggiornamento della seduta non è stata accolta, segno questo che la fragilità dell'accordo su cui poggia questo provvedimento e le contraddizioni che nasconde rendono necessario un ulteriore tipo di pressione, consistente nel voler protrarre i lavori nel corso della notte.

Stante questa situazione non mi sento più di partecipare ai lavori della Commissione, perché non vi sono più le condizioni del dialogo politico. Sta a voi la responsabilità di concludere e delle conseguenze che ne deriveranno.

VITILIO MASIELLO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 31, ritenendo che esso, insieme ai successivi articoli 32 e 33, risponda ad esigenze oggettive.

Per quanto riguarda le questioni sollevate dall'onorevole Teodori, desidero ricordare che il gruppo comunista ha proposto un emendamento soppressivo dell'articolo 4, che, dopo un libero e democratico confronto, è stato respinto. Non è quindi vero che vi è da parte nostra una accettazione del testo in esame così

com'è. Abbiamo, inoltre, votato contro l'articolo 16 ed anche questa è una dimostrazione che noi abbiamo sostenuto il nostro punto di vista nel quadro di un corretto contraddittorio tra maggioranza e opposizione. Il problema è un altro e consiste nel vedere se si intendano accettare le regole del gioco democratico, secondo le quali gli emendamenti proposti possono essere accolti o respinti.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi sembra che non possa essere passato sotto silenzio il fatto che l'onorevole Teodori abbandoni l'aula. Si tratta di un fatto che non è piacevole e che mi induce a rivolgere all'onorevole Teodori un appello a non abbandonare i nostri lavori.

Devo rilevare che non è opportuno formulare dichiarazioni *tranchantes*, dopo aver deciso di proseguire fino ad un certo punto i lavori per poi valutare l'opportunità di continuare.

(L'onorevole Massimo Teodori abbandona l'aula).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 31.

(È approvato).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

(Facoltà e corsi di laurea).

L'Università degli studi di Verona, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) medicina e chirurgia, con il corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria;

b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia e commercio e in lingue e letterature straniere;

c) magistero, con i corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia, e con il diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

I corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio, di magistero, dell'Università di Padova, funzionanti in Verona, sono assorbiti dalle facoltà di medicina e chirurgia, di economia e commercio e di magistero di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

Le dotazioni didattiche e scientifiche e i rapporti connessi relativi ai corsi di cui al precedente secondo comma sono trasferiti all'Università degli studi di Verona.

(È approvato).

ART. 33.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Verona sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario ripartiti per facoltà e il personale non docente di ruolo, di cui alle allegate tabelle O e P.

I posti relativi ai professori straordinari e ordinari in eccedenza rispetto al numero dei posti già assegnati alle facoltà funzionanti in Verona sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dalla allegata tabella P.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Il personale non docente di ruolo del Consorzio universitario istituito con decreto del prefetto di Verona del 12 settembre 1959, assunto in data precedente al 1° novembre 1981 per le esigenze dei corsi di laurea di cui al secondo comma del precedente articolo 32, funzionanti a Verona, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dalla data stessa, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente goduto.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classi di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università, e nella stessa sede in cui il personale presta servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze del Consorzio di cui al sesto comma è riconosciuto sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni vigenti.

Il personale non docente non di ruolo assunto in data precedente al 1° novembre 1981 in servizio, senza soluzione di continuità, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle università statali ed è collocato nelle qua-

lifiche funzionali corrispondenti all'attività svolta, secondo le norme vigenti per il personale delle università statali, anche in soprannumero.

Il servizio prestato dal personale non docente non di ruolo precedentemente all'inquadramento nei ruoli del personale non docente delle università statali, è riconosciuto a norma delle disposizioni vigenti.

(È approvato).

ART. 34.

(Passaggio del personale).

Il personale universitario statale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso la sede di Verona passa con il proprio posto all'Università degli studi di Verona restando assegnato agli uffici ricoperti alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 35.

(Patrimonio).

È mantenuta a favore dell'Università degli studi di Verona l'eventuale assegnazione in uso gratuito e la destinazione degli immobili di proprietà degli enti facenti parte del Consorzio di cui al sesto comma dell'articolo 33, o del Consorzio stesso, nonché dell'Università degli studi di Padova comunque destinati per le attività didattiche e scientifiche, amministrative e di assistenza universitaria in Verona, nei termini previsti dagli atti che hanno dato origine alle assegnazioni stesse.

Restano fermi in favore dell'Università degli studi di Verona gli impegni assunti dal predetto Consorzio o eventualmente da altri enti pubblici o privati e persone fisiche.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del comitato tecnico-amministrativo provvederà alla redazione dell'inventario.

Restano fermi i programmi edilizi e le relative coperture finanziarie predisposti dall'Università di Padova e relativi ad insediamenti universitari in Verona.

(È approvato).

Gli onorevoli Del Donno, Rallo e Tarella hanno presentato i seguenti tre articoli aggiuntivi riguardanti l'Università statale « Daunia » a Foggia.

CAPO IV-bis

UNIVERSITÀ STATALE « DAUNIA » A FOGGIA

ART. 35-bis.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'università statale della « Daunia » a Foggia. Tale università prevista nelle aree interne della Puglia è compresa tra quelle previste dall'articolo 1 n. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

ART. 35-ter.

(Facoltà e corsi di laurea).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, l'università statale di Foggia comprende le seguenti facoltà e corsi di laurea a fianco di ciascuno indicati:

geografia politica economica commerciale ed industriale con il corso di laurea, in geografia politica ed economica;

laurea in ingegneria idrica con rispettiva laurea in ingegneria idrica;

scienze forestali con il corso di laurea in scienze forestali;

scienze pedagogiche con il corso di laurea in scienze pedagogiche ed umanistiche.

ART. 35-*quater*.

(Comitato tecnico amministrativo).

Per l'Università statale di Foggia istituita con la presente legge, il Ministro della pubblica istruzione nomina con proprio decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato tecnico amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Il Comitato:

1) presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature nella nuova università;

2) esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università;

3) delibera entro 120 giorni dalla sua costituzione lo statuto universitario e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti;

4) determina le assegnazioni dei posti a professori ordinari di ruolo, ripartendoli per facoltà ed il personale non docente di ruolo di cui è accertata l'esigenza;

5) determina fra i suoi membri il nome del Presidente.

OLINDO DEL DONNO. Foggia è stata la prima città d'Italia a creare la facoltà di magistero (seguita successivamente da altre città). Ma Foggia è stata anche l'unica città per la quale il Governo si oppose con una autorità insolita, tanto insolita che l'Università statale « Daunia » fu soppressa dopo quattro anni.

Non si tratta tanto di giustificare la istituzione di questa Università a Foggia o di riprendere il discorso fatto dall'onorevole Teodori, quanto di sottolineare e di far presente che a nord d'Italia, da Trieste a Milano, vi sono numerose università e altre ne sono previste con questa legge a Novara, Vercelli e Alessandria.

Signor ministro, si parla tanto di decentramento e a maggior ragione penso

che esso valga per il settore culturale! Il Mezzogiorno d'Italia (vedi il caso di Napoli) non può assolutamente contenere con le attuali università le varie richieste dei giovani! Queste non possono stare soltanto al nord! Dove c'è l'industria non si pensa a fare filosofia, non si pensa alla laurea in pedagogia o in quella di scienze umanistiche! Poco fa lo stesso ministro affermava che ben l'80 per cento degli appartenenti alla polizia proviene dal meridione. Signor ministro, è nel meridione che dobbiamo creare le università!

Le nostre proposte di creare le facoltà di geografia politica, economica e commerciale; di ingegneria idrica; di scienze forestali e di scienze pedagogiche sono al tempo stesso timide ma solide proposte. Ricordo (faccio un solo esempio) il problema dell'approvvigionamento e raccoglimento idrico nel meridione; dunque mi pare più che necessaria l'istituzione di una facoltà di ingegneria idrica!

Poiché, però, mi rendo conto che questi nostri articoli aggiuntivi non saranno approvati dalla maggioranza, ritengo opportuno ritirarli riservandomi la possibilità di trasformarli in un ordine del giorno che tenga conto di queste realtà effettuali del meridione. L'onorevole e mio collega di gruppo Valensise diceva: « Bisogna conquistare questo meridione ». Ma come? La risposta è: conoscendo la natura!

PRESIDENTE. Gli onorevoli Del Donno, Guarra e Rallo hanno presentato i seguenti tre articoli aggiuntivi riguardanti l'Università statale di Benevento:

CAPO VI-*ter*

UNIVERSITÀ STATALE DI BENEVENTO

ART. 35-*quinquies*.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'università statale con sede in Benevento.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Tale università prevista nelle aree della Campania interna è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni.

ART. 35-*sexies*.

(Facoltà e corsi di laurea).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 l'università statale di Benevento comprende le seguenti facoltà e corsi di laurea a fianco di ciascuno indicati:

scienze economiche e bancarie con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze economiche;

scienze statistiche demografiche ed attuariali con i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali;

lingue e letterature straniere moderne con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

scienze agrarie con il corso di laurea in scienze agrarie;

scienze archeologiche con il corso di laurea in scienze archeologiche;

geografia politica, economica, commerciale con il corso di laurea in geografia politica ed economica;

laurea in ingegneria idrica con rispettiva laurea in ingegneria idrica.

ART. 35-*septies*.

(Comitato tecnico amministrativo).

Per l'Università statale di Benevento istituita con la presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato tecnico amministrativo ai sensi e con le

modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il Comitato:

1) presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature per la nuova università;

2) esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università;

3) delibera entro 120 giorni dalla sua costituzione lo statuto universitario e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti;

4) determina le assegnazioni dei posti a professori ordinari di ruolo ripartendoli per facoltà ed il personale non docente di ruolo di cui è acclarata l'esigenza;

5) determina il nome del Presidente fra i suoi membri.

OLINDO DEL DONNO. Ritengo che il decentramento universitario, a favore di Benevento si giustifichi sia per un fattore topografico sia anche perché diversamente la provincia di Avellino sarebbe difficilmente raggiungibile in poco tempo.

Pertanto, pur senza richiedere lo scrutinio segreto, noi insistiamo su questi nostri tre articoli aggiuntivi, facendo appello non solo alla vocazione meridionalistica di molti colleghi ma anche facendo appello alla realtà delle cose e alla situazione in cui versa Benevento in particolare.

VITILIO MASIELLO. Ritiri quella di Foggia e lasci quella di Benevento?

OLINDO DEL DONNO. Non ho ritirato quella di Foggia. Quella su Benevento, anche se sarà bocciata alla votazione, è una posizione netta; ed un riconoscimento, almeno da parte del proponente, di questa necessità imperiosa deve rimanere agli atti.

Abbiamo aperto tante università; abbiamo riempito di pedagogia il nord; ebbene, riempiamo di un po' di filosofia il sud! Grazie.

PRESIDENTE. L'onorevole De Caro ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. ...

« A decorrere dall'anno accademico 1982-83 è istituita l'università statale di Foggia.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. ...

L'università statale di Foggia può disporre, ai fini della ricerca scientifica e prioritariamente per progetti finalizzati che riguardino lo sviluppo economico della provincia di Foggia, della regione Puglia e di aree di interesse interregionale, di laboratori e centri di ricerca situati anche in località diverse dalla Regione Puglia.

L'università statale di Foggia può istituire scuole di specializzazione, scuole a fini speciali, laboratori e centri di ricerca quando ciò sia richiesto da fini di ricerca o da esigenze particolari di promozione professionale.

L'università statale di Foggia comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco indicati:

a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica e chimica;

b) agraria, con i corsi di laurea in scienze agrarie, scienze delle preparazioni alimentari, scienze forestali, scienze per la produzione animale;

c) ingegneria, con il corso di laurea in ingegneria elettronica.

Art. ...

Per l'università statale di Foggia, istituita con la presente legge, il ministro della pubblica istruzione nomina con pro-

prio decreto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comitato tecnico amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Il Comitato:

1) presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature relative alla nuova università;

2) esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università;

3) delibera entro 120 giorni dalla sua costituzione lo statuto universitario e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti;

4) determina le assegnazioni dei posti ai professori ordinari, agli associati ed ai ricercatori, ripartendoli per facoltà, ed il personale non docente di ruolo di cui è accertata la esigenza;

5) determina fra i suoi membri il nome del Presidente.

PAOLO DE CARO. Abbiamo presentato questi articoli aggiuntivi non soltanto per i motivi, abbastanza aleatori, esposti poc'anzi dal collega Del Donno, ma anche perché riteniamo, sulla base di motivazioni estremamente concrete che si debba porre mano ad un grande rilancio dello sviluppo economico della provincia di Foggia e, insieme, della Regione Puglia. Su tale supporto poggia l'istituzione di una università che può diventare una infrastruttura di servizio in modo da dare all'economia di Foggia e della sua provincia una base tecnico-scientifica che possa produrre tecnici di elevato valore e di alta qualificazione professionale. Per questo motivo abbiamo rifiutato ogni vincolo di disciplina che seguisse vecchie impostazioni di carattere storico-umanistico ed abbiamo puntato soltanto su alcune discipline che si collegano con lo sviluppo della chimica (attraverso il polo chimico di Manfredonia), con lo sviluppo delle scienze agrarie, attraverso una serie di corsi di laurea che dovrebbero esprimere nuovi tecnici anche per favorire un rilancio

delle imprese che, seguendo un'impostazione che deriva da una scelta di programmazione e di piano per il Mezzogiorno, abbia un'incidenza di fondo per quanto riguarda l'ingegneria elettronica. In questo senso, del resto, avevamo già presentato alcuni mesi fa una proposta di legge che resta, in verità, molto più articolata in quanto tentava di collegare la istituzione dell'università di Foggia con il quadro regionale ed interregionale ed anche con un quadro di specializzazione che avrebbero dovuto dare maggiore vivacità e forza a quelle che potevano essere le evenienze professionali sul territorio in base anche ai laboratori e centri di ricerca che tuttora resistono nonostante la crisi.

PRESIDENTE. L'onorevole Antonio Conte ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Art. ...

A decorrere dall'anno accademico 1982-83 è istituita l'Università statale degli studi del Sannio.

Art. ...

L'università degli studi del Sannio è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'università statale degli studi del Sannio comprende le seguenti facoltà e corsi di laurea indicati:

scienze economiche e bancarie con il corso di laurea in scienze economiche e bancarie e scienze economiche;

scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con i corsi di laurea in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali;

scienze agrarie, con il corso di laurea in scienze agrarie;

geografia politica, economica, commerciale, con il corso di laurea in geografia politica ed economica;

geologia, con corso di laurea in geologia;

scienze forestali, con corso di laurea in scienze forestali;

ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, con relativo corso di laurea;

ingegneria elettronica, con relativo corso di laurea.

Art. ...

L'Università degli studi del Sannio può istituire scuole di specializzazione, scuole a fini speciali, laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca o da esigenze particolari di formazioni professionali.

Art. ...

Per l'Università statale del Sannio, istituita con la presente legge, il ministro della pubblica istruzione nomina, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico amministrativo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato:

1) presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle attrezzature per l'Università statale del Sannio;

2) esercita le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle università;

3) delibera entro 120 giorni dalla sua costituzione lo statuto universitario e lo trasmette al Ministero della pubblica istruzione per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti;

4) determina le assegnazioni dei posti a professori ordinari di ruolo ripartendoli per facoltà ed al personale non docente necessario.

ANTONIO CONTE. Si può specificare la sede di questa università nella città di Benevento, come sede ideale, per il pas-

sato storico e per il patrimonio archeologico di quella città: tutti elementi, onorevole Del Donno, che devono essere valorizzati. Dunque, il significato di una nuova sede universitaria da localizzare in Benevento è coerente con un dibattito assai ampio che si è svolto dalla metà degli anni sessanta non solo a Benevento ma anche in tutta la regione Campania e, più in generale, nel Mezzogiorno. E tuttavia va eliminato da questa proposta ogni elemento di localismo o di rivendicazionismo. In realtà l'indicazione del Sannio (e, quindi, della città di Benevento) è di natura strategica e non particolaristica e corrisponde ad una indicazione che le forze sociali e culturali della Campania hanno maturato da molto tempo, partendo dalla considerazione delle condizioni che si possono definire drammatiche in cui versa l'università di Napoli, per inquadrare questa scelta di una nuova università in un contesto non semplicemente infrastrutturale ma anche di programmazione e di sviluppo diversi. Ed è qui che la proposta perde quel carattere di contingenza da cui sarebbe inevitabilmente travolta se non partisse dai termini reali della situazione in una regione importante del Mezzogiorno che ha bisogni irrinunciabili e non rinviabili per uno sviluppo diverso. L'università è l'elemento interno, integrante di questa tensione verso un nuovo sviluppo.

Questo è l'intendimento che sta alla base delle proposte che noi facciamo attraverso questi quattro articoli aggiuntivi ai quali aggiungiamo la considerazione, che tutti i colleghi conoscono (altre forze politiche vi hanno fatto cenno anche nel corso di questo lungo dibattito), della situazione attuale dell'università di Napoli, nella quale davvero si fa fatica a ridurre almeno un certo senso di disagio e di monotonia.

Questo tipo di impegno è fondamentale per un riequilibrio interno della regione Campania e per un nuovo sviluppo che ha già avuto scelte qualificanti sulle quali si è cercato un confronto con il Governo.

Affrontare i problemi di Napoli significa andare in direzione delle zone interne: è questa la grande intuizione, e rispetto a questa scelta qualificante il Parlamento deve assumere un comportamento coerente. Accentuare una distorsione delle risorse sarebbe assai pericoloso, ed è per questo che l'indicazione di Benevento ci sembra quanto mai coerente. Non aggiustamenti tecnicistici, ma innovazione e coraggio contro arcaiche concezioni.

Queste sono le argomentazioni che giustificano gli articoli aggiuntivi volti alla istituzione di una università statale del Sannio con sede a Benevento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gandolfi, Romita, Patria, Borgoglio e Fiandrotti hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi e relative tabelle:

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

ART. 35-undecies. (Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1983-1984 è istituita l'Università degli studi del Piemonte Orientale con sede legale in Vercelli e insediamenti a Novara ed Alessandria.

L'Università degli studi del Piemonte Orientale è compresa fra quelle previste dall'articolo 1 n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

ART. 35-duodecies. (Facoltà e corsi di laurea).

L'Università degli studi del Piemonte Orientale, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea e di diploma a fianco di ciascuna indicata:

a) Medicina e chirurgia — con sede in Vercelli, con corsi di laurea in medicina e chirurgia;

b) Ingegneria — con sede in Novara e corsi di laurea in:

Ingegneria civile, per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.

Ingegneria chimica.

Ingegneria elettronica.

Ingegneria meccanica.

Ingegneria del trattamento delle informazioni.

c) Economia e commercio — con sede in Novara e corsi di laurea in:

Economia aziendale.

Scienze economiche e bancarie.

d) Scienze matematiche fisiche e naturali — con sede in Alessandria e corsi di laurea in:

Matematica.

Chimica.

Fisica.

Scienze dell'informatica.

Scienze biologiche con indirizzo fondamentale e indirizzo ecologico.

e) Agraria — con sede in Alessandria e corsi di laurea in:

Agraria.

Scienza della produzione animale.

Scienza delle preparazioni alimentari.

Scienze enologiche.

ART. 35-terdecies.

(*Scuole di specializzazione e centri di ricerca*).

L'Università degli studi del Piemonte Orientale può istituire scuole di specializzazione, scuole a fini speciali, laboratori e centri di ricerca in località diversa da quelle indicate all'articolo . . . quando ciò sia richiesto da fini di ricerca o da esigenze particolari di formazione professionale.

ART. 35-quaterdecies.

(*Organici del personale docente e non docente*).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi del Piemonte Orientale sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario ripartiti per facoltà e del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle.

I posti relativi ai professori straordinari ed ordinari sono prelevati dalla dotazione organica di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'allegata tabella.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

Nell'ipotesi di concorrenza di aspirazione di più aventi titolo allo stesso posto si applicano le norme previste per il trasferimento dei professori di ruolo delle Università dello Stato.

ART. 35-quinquiesdecies.

(*Comitato tecnico-amministrativo*).

Nell'università statale degli studi del Piemonte Orientale, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, che dovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, il comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 2 è integrato da:

un rappresentante del comune di Alessandria;

un rappresentante del comune di Novara;

un rappresentante della provincia di Alessandria;

un rappresentante della provincia di Novara;

un rappresentante della provincia di Vercelli.

TABELLA I.

UNIVERSITA DEL PIEMONTE ORIENTALE

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	3
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore contabile	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	7
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	4
Assistente contabile	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	10

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA I.

	Posti
	—
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	3
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	5
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	5
V <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	11
V <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	8
V <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	5
V <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	—
Operatore centralista	—
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	8
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	10
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	5
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	8
Agente dei servizi ausiliari	8
III <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	10
Conducente	3
Portiere	7
Custode	3

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA I.

	Posti
—	
II qualifica — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	10

TABELLA II.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
NORD ORIENTALE

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO.

Facoltà di medicina e chirurgia	33
Facoltà di ingegneria	45
Facoltà di economia e commercio	20
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	45
Facoltà di agraria	30

ALDO GANDOLFI. Ho avuto modo di ricordare quali sono i dati della situazione universitaria piemontese. Il Piemonte è l'unica delle grandi regioni ad avere 50 mila iscritti all'università e 12 mila al politecnico. E credo bastino questi dati a giustificare l'opportunità della collocazione di una seconda sede universitaria che verrebbe a soddisfare la esigenza di un riequilibrio territoriale con adeguata distribuzione del cosiddetto terziario superiore. La localizzazione proposta, con sede legale in Vercelli e insediamenti a Novara ed Alessandria risponde all'esigenza di realizzare una struttura universitaria policentrica, ben articolata ed adeguatamente integrata, sul piano dei servizi, ad una rete di collegamenti efficienti e sufficienti a garantire

una forte possibilità di integrazione fra i tre centri.

L'ipotesi formulata negli emendamenti nasce dalla convergenza di quasi tutte le forze politiche piemontesi, poiché questa regione ha sempre atteso provvedimenti nazionali di carattere programmatico, cioè sempre rifiutandosi di dar vita a soluzioni che non nascessero da un quadro di intervento legislativo organico. Dunque, sarebbe grave se con un provvedimento, quale quello al nostro esame, non si desse risposta alle esigenze di questa regione, risposta, cioè, ad un comportamento improntato ad assoluta correttezza ed alla consapevolezza di dover attendere provvedimenti legislativi nazionali.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nespolo, Allegra e Ferri hanno presentato articoli aggiuntivi e tabelle di identico contenuto a quelli testé illustrati dall'onorevole Gandolfi.

CARLA FEDERICA NESPOLO. Condivido le osservazioni svolte dall'onorevole Gandolfi. Il problema delle università piemontesi ha assolto carattere d'urgenza essendo il Piemonte l'unica grande regione italiana ad avere una sola sede universitaria. L'Università di Torino si trova, infatti, ad avere più di 50 mila studenti ed è quindi, altamente congestionata. Ma l'istituzione di una nuova università corrisponde anche alle esigenze di riequilibrio territoriale, civile e sociale della regione Piemonte.

Questo fatto dell'esistenza di un'unica università in Piemonte ha prodotto due fenomeni: da un lato, il sovraffollamento di Torino, dall'altro, un degrado del Piemonte. La proposta in esame, invece, tendente al decentramento delle università, guarda all'equilibrio complessivo civile e sociale del Piemonte. La proposta, inoltre, si collega alla realtà economica del Piemonte, caratterizzandosi prevalentemente sul piano scientifico. In ordine alla istituzione di una seconda università in Piemonte esiste un accordo di tutti gli enti locali, che, da anni, hanno effettuato le scelte di localizzazione all'interno dei piani territoriali.

Certo avremmo preferito, come è stato anche sostenuto da altri colleghi, che il problema della seconda università in Piemonte fosse risolto in altra maniera e non attraverso una legge di sanatoria delle realtà esistenti. Per far ciò, tuttavia, sarebbe stata necessaria una diversa e reale programmazione degli insediamenti universitari, che da anni viene promessa dai governi che si susseguono. Due volte la regione Piemonte è stata interpellata dai ministri in carica al fine di fornire indicazioni sulle localizzazioni da preferire.

Siamo stati indotti a presentare i nostri articoli aggiuntivi anche in considerazione del fatto che non si è giunti a votare quelli presentati dall'onorevole Gan-

dolfi. Sappiamo che sarà presentato un ordine del giorno e speriamo che non segua il destino dei numerosi ordini del giorno formulati con riferimento alla materia in discussione in questi anni. Chiediamo di votare le nostre proposte convinti di non operare un'iniziativa campanilistica e nemmeno un tentativo dilatorio rispetto alla conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Per quanto riguarda il problema della copertura finanziaria la nostra posizione e quella delle altre forze politiche, che è stata del resto, accolta a livello di enti locali e di regioni, è favorevole anche ad un'attuazione graduale delle nuove università e ciò può valere a risolvere il problema economico che tante volte ci viene presentato come un ostacolo.

Votare le nostre proposte di modifica al testo in discussione non vuol dire, pertanto, vanificare il piano quadriennale, ma anzi offrire un contributo affinché questo venga attuato in modo da consentire al Governo di rispettare degli impegni che altri governi molte volte hanno assunto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rallo, Del Donno, Santagati e Trantino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 35-*sexiesdecies*.

(Istituzione della Facoltà del Magistero di Catania).

Presso l'università degli studi di Catania è istituita la facoltà di magistero, che assorbe l'Istituto universitario di magistero di Catania, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1160, e successive modificazioni ed integrazioni e negli attuali indirizzi; il personale docente e non docente in atto in servizio presso il citato istituto universitario è conseguentemente immesso nei ruoli dello Stato.

GIROLAMO RALLO. L'istituto di magistero di Catania, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica nel 1951, ha oggi 30 anni di vita ed accoglie non solo

studenti di Catania, ma di tutta la Sicilia orientale, con esclusione della provincia di Messina.

Misteriosi motivi hanno impedito sino a questo momento l'istituzione della facoltà di magistero presso l'università di Catania e si è anche parlato di un certo gruppo di misteriosi baroni che avrebbero bloccato la statizzazione dell'istituto, che, nel frattempo, si muove in mezzo a gravi difficoltà economiche, che si sono accresciute negli anni, andando a pesare sugli enti locali ed in particolare, sull'amministrazione comunale di Catania, che ha varie volte insistito in favore della statizzazione.

Questa situazione conferisce carattere di aleatorietà al funzionamento dell'istituto, al quale sono iscritti migliaia di studenti nonostante il limitato numero dei docenti.

Questa necessità di superare e razionalizzare tale situazione è alla base della presentazione del nostro articolo aggiuntivo di cui chiediamo la votazione, preannunciando che, ove fosse respinto, presenteremo un ordine del giorno che ne riprenda il contenuto.

GUIDO BODRATO, Ministro della pubblica istruzione. È facile notare come, salvo per il caso dell'istituto per il magistero di Catania, la sua situazione è stata proposta alla nostra attenzione dall'onorevole Rallo, negli altri casi si tratta di realtà e di proposte concernenti le regioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1.

Credo che in ordine agli articoli aggiuntivi in questione possano essere ripetuti, con motivazioni ancor più consistenti, gli argomenti già posti all'attenzione della Commissione quando si è trattato di valutare l'opportunità di accogliere un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 1. È indubbio, infatti, che i problemi proposti rendano necessaria una nuova valutazione della questione della copertura finanziaria. In ogni caso è necessaria una valutazione da parte della V Commissione bilancio con il conseguente rinvio del provvedimento, per la definitiva approvazione, al Senato.

Non intendo sollevare in via formale un problema di preclusione perché ritengo che questa Commissione sia in grado di valutare in modo sereno e costruttivo nonché in termini squisitamente politici le considerazioni che sto svolgendo. Ma certamente se gli stessi proponenti di quell'emendamento che non è stato accolto dalla Commissione, all'inizio di questo dibattito hanno ritenuto opportuno presentare quella formulazione, significa che si rendevano conto che vi era una sostanziale alternativa fra quella indicazione e una diversa e più specifica articolazione.

È evidente che per parte del Governo, confermo l'impegno che avevo già dichiarato di essere disposto ad assumere con riferimento ad un ordine del giorno che definisca precisamente in quale modo si debba procedere per dare esecuzione in tempi puntuali alle indicazioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge.

Ovviamente su questo stato di cose si possono dare interpretazioni anche piuttosto elastiche, ma nel caso che queste fossero respinte dalla Commissione allora sorgerebbero delle difficoltà sia per la presentazione di altri emendamenti sia per eventuali ordini del giorno che riproponessero sostanzialmente il contenuto stesso degli emendamenti respinti.

Vi sono dei momenti durante i quali bisogna assumere gravi responsabilità. Io, come ministro della pubblica istruzione, nel corso di questo dibattito, ho assunto una posizione precisa in merito a quegli argomenti che ho avuto occasione più volte di illustrare, argomenti considerati da tutti con attenzione nonché condivisi da una parte notevole della Commissione.

Noi dobbiamo assumerci delle responsabilità che ci possono anche trascinare nel campo delle polemiche; ma, diversamente, ben più grave sarebbe la nostra responsabilità se vanificassimo lo sforzo portato avanti in questi anni e che ha visto seriamente impegnata questa Commissione.

Per quanto riguarda poi, in particolare, il problema della facoltà di magistero a Catania, vorrei far notare all'onorevole Rallo che per risolvere quella difficile e insostenibile situazione è necessaria una

procedura complessa che permetta di riassorbire in una qualche maniera tale iniziativa all'interno dell'Università statale. D'altra parte con il secondo comma dell'articolo 1 (già approvato) è prevista la possibilità da parte dell'Università statale di assumere delle iniziative in materia, ma che non potranno essere sufficienti nel caso non corrispondano decisioni autonome appropriate da parte dell'attuale facoltà di magistero. Ed è per tale motivo che una norma diversa da quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 non si giustifica.

Tuttavia, il Governo potrà esaminare con attenzione un eventuale ordine del giorno in materia, così come ha fatto per analoghe situazioni al Senato. Sta di fatto che un ordine del giorno di tal fatta non potrà che essere accolto come raccomandazione dal Governo proprio perché non tutto ciò che sarebbe necessario definire dipende dall'iniziativa del Governo. Mentre, a proposito delle norme di programmazione contenute in questo provvedimento di legge l'iniziativa del Governo è concorrente o convergente con quella dell'Università nonché con un complesso di altri adempimenti che non possono essere esauriti da una dichiarazione che in questa sede potrebbe impegnare il solo Governo.

In base a tali considerazioni, non posso che invitare i presentatori a ritirare gli emendamenti proposti, perché in caso contrario sarei costretto ad esprimere il parere contrario del Governo.

RODOLFO CARELLI. Associandomi alle considerazioni testé espresse dal ministro, invito anch'io i presentatori a voler ritirare gli emendamenti presentati sì da dare più forza e non contraddittorietà agli eventuali ordini del giorno che saranno presentati.

Rilevo con soddisfazione che in questo provvedimento di legge è indicata una precisa dimensione numerica delle « utenze universitarie » (al massimo 40 mila). E ciò perché si è tenuto conto dei possibili rischi e pericoli (riflessione già fatta da altri paesi) che possono comportare le megauniversità quale terreno fertile anche al

reclutamento della violenza. Vorrei dire ai colleghi i quali hanno parlato a proposito di Benevento che non è un caso che, due settimane fa, il rettore dell'università di Roma abbia parlato della necessità di avviare il progetto di una terza università di Roma. Inoltre ricordo ai colleghi, perché rimanga agli atti, che nel 1974, illustrando dinanzi al Consiglio regionale del Lazio un mio emendamento (che poi fu approvato), dissi che il decentramento dei mega-atenei doveva avvenire a livello regionale e non nelle stesse città congestionate.

Pertanto se vi deve essere una terza università di Roma, essa deve essere realizzata a livello regionale.

Una settimana prima di morire, il compianto sottosegretario Compagna, portando alla ribalta il discorso di un'area mediotirrenica che comprendesse Roma e Napoli, diceva che i servizi nell'ambito di questo comprensorio dovevano essere distribuiti in modo da non creare congestionamento nelle due maggiori città. E, non a caso, a questo appello di Compagna il sindaco di Napoli Valenzi si dichiarò d'accordo.

Per queste ragioni, sulla base dell'articolo 1, mi dichiaro d'accordo sul piano programmatico, ma non per quanto riguarda l'economia di questo provvedimento; e pertanto ritengo che si debba dare la maggiore forza possibile all'ordine del giorno che impegna il Governo nella direzione voluta.

FILIPPO FIANDROTTI. Mi dispiace che la conclusione dell'intervento dell'onorevole Carelli sia stata lontana dalle considerazioni molto corrette e molto chiare che egli ha fatto.

È vero — il ministro Bodrato ce lo ha ricordato poc'anzi — che vi sono momenti nei quali bisogna assumere delle responsabilità. L'onorevole Bodrato ed il sottosegretario ritengono di indicare una strada per sciogliere questo nodo della responsabilità chiedendoci di votare il provvedimento così com'è per evitare che esso decada. Ma la responsabilità può essere assunta anche con una soluzione nel senso opposto.

Di fronte ai due « corni » del dilemma (accogliere un emendamento necessario e

giusto, o abbandonarlo per avere la certezza che il provvedimento non decada) io ritengo, per quanto mi concerne, che il nodo vada sciolto nel senso dell'accoglimento dell'emendamento. Credo fermamente che l'accoglimento dell'emendamento non comprometta la possibilità che il provvedimento nel suo complesso passi nei tempi utili.

Vi è stata una certa difficoltà nel raggiungere l'accordo che è contenuto nel testo che stiamo esaminando; ma credo che vi sia da parte delle forze politiche una ragionevolezza sufficiente per fare passare il provvedimento nei tempi necessari, all'interno di questo esercizio finanziario.

Capisco il problema particolare del ministro Bodrato, perché è vero che a Torino ed in tutto il Piemonte l'esigenza di un'altra università è reale ed è ben maggiore che nelle altre regioni d'Italia.

Ha fatto bene Carelli a dire che molti sono stati i guasti determinati dall'esistenza di una mega-università (ivi compresa, probabilmente una quota del terrorismo e della violenza che ha avuto origine, per una certa parte, proprio dall'università di Torino). Il non avere risolto questo problema in tempo utile ha costituito una responsabilità per le forze politiche. Ma se pure l'onorevole Nespolo ha ricordato che per senso di responsabilità le forze politiche democratiche si sono opposte in Piemonte all'istituzione di nuovi corsi per evitare spese dannose all'economia nazionale, e si sono opposte alla effettuazione di opere che sembravano uno spreco rispetto ad esigenze più impellenti del sud, questo non vuol dire, tuttavia, che noi dobbiamo negare l'esistenza del problema e la necessità che esso sia risolto. Ma la sua soluzione non potrà avvenire tranquillamente dopo l'approvazione di questo provvedimento. Non ci illudiamo che le difficoltà che vengono frapposte ad esso siano risolte dopo. Dopo sarebbe certamente peggio che adesso.

Dunque, se vi è un accordo preciso di tutti i partiti politici non è solo per ragioni « di campanile », ma perché vi è una esigenza vera, che va risolta.

Comprendo il dramma del ministro Bodrato, che è di Torino e che ritiene di rispondere come ha risposto per ossequio alle esigenze di Governo, perché si trova davanti un testo non redatto da lui e non perché questa scelta sia migliore dell'altra.

Molti, in questa sede, presenteranno delle soluzioni alle quali, giustamente, essi tengono. Molti colleghi sono qui stasera perché devono difendere il passaggio di questa legge non tanto dal punto di vista complessivo quanto da quello di esigenze particolari all'interno di essa. Ma un'esigenza giusta sta anche nella richiesta che noi facciamo.

Desidero concludere con un appello affinché la questione sia considerata nei suoi termini reali. Ritengo anche che l'impostazione che abbiamo dato al problema sia corretta, come ha ricordato anche Carelli. L'impostazione giusta è quella di un'organizzazione universitaria secondo una formula policentrica. Infatti, così come sarebbe giusto smetterla con le megalopoli, che sono fonti di violenza, sarebbe altrettanto giusto smetterla con le mega-università, cause di tanti guasti. E se, quando abbiamo occasione di risolvere un problema, lo accantoniamo perché non siamo in grado di confidare nelle nostre forze, noi veniamo meno alle nostre responsabilità.

Queste considerazioni volevo fare insieme alla richiesta ai colleghi di fermare per un momento questo treno ormai senza conducente che va disperatamente verso la fine della discussione senza guardare più a niente. Invece, la realtà va guardata in faccia e ne vanno tratte le conseguenze quando è necessario.

PRESIDENTE. Desidero fare una breve dichiarazione a titolo personale ed a nome del mio gruppo.

Avevo già osservato, nel corso della discussione, che l'approvazione di questo provvedimento doveva puntare da una parte alla definitiva approvazione di determinate iniziative ed istituzioni che sono in esso contenute e delle quali nessuno disconosce la validità e l'utilità e, dall'altra parte, se si voleva trovare un minimo di equilibrio politico e di convergenza di vo-

lontà, a dare qualche più certa assicurazione rispetto ad altre esigenze del pari valide, come quelle qui contemplate, per le quali si era a mala pena, all'ultimo momento, trappata la citazione nell'ultimo comma dell'articolo 3.

Per la verità, sembrava, in un primo tempo, che ci si muovesse in questa direzione. Si era parlato di possibili emendamenti all'articolo 1 che consentissero una più ampia utilizzazione degli strumenti amministrativi per nuove istituzioni di facoltà e della possibilità di indicare i limiti di tempo entro i quali le iniziative sarebbero state prese. Si era cioè dimostrato di aver comprensione per portare avanti le cose qui già previste ed era parso che questa possibilità di apertura emergesse dai primi contatti. Improvvisamente, tutto si è cristallizzato, è prevalsa l'esigenza che il provvedimento fosse definitivamente concluso nella giornata di domani, quasi che non ci fosse tempo fino ad ottobre. Si è negata qualunque forma di migliore utilizzazione, si è respinto quell'emendamento, molto blando, presentato dall'onorevole Gandolfi, e i risultati sono quelli che tutti constatiamo. Ovviamente, la discussione si svolge su una linea di rifiuto, su un atteggiamento tendente a difendere il piccolo gruzzolo procurato al Senato. Questo è il clima in cui si è svolta la discussione, un clima che ha svilito anche le esigenze più giustificate, quali quelle, ad esempio, di Trento e dell'Abruzzo. E questo atteggiamento ha portato alle difficoltà che caratterizzano adesso il nostro dibattito. E quando si è di fronte a certi campanilismi è difficile porre un freno alla manifestazione di altre esigenze. E ciò giustifica la presentazione di questi emendamenti che, se approvati, darebbero luogo a difficoltà. Com'è possibile uscire da questa difficile situazione? Mi chiedo se ci sia una soluzione più pregnante di quella fondata sulla presentazione di ordini del giorno, soluzione che ha sollecitato il ministro e per la quale c'è da esprimere lo augurio che non voglia significare una marcia indietro. Non esistono preclusioni su questi emendamenti, rispetto all'ultimo

comma dell'articolo 1: esiste il problema politico di come uscire da questa *impasse*. E non credo sia facile arrivare al ritiro di questi emendamenti, salvo che non si trovi il modo di ritornare a quel minimo di soddisfacimento di certe garanzie, ripetutamente avangate nel corso della discussione, ma finora rifiutate. Se la situazione dovesse restare così com'è, dovremo andare ad un confronto su questi emendamenti aggiuntivi, ognuno assumendosi le proprie responsabilità. Ma c'è da augurarsi che si individui una soluzione che ci riporti a condizioni precedenti, a condizioni per le quali si possano trovare soluzioni meno drastiche, eventualmente sospendendo la valutazione di questi emendamenti, procedendo all'esame dei successivi articoli e riservandoci la votazione su questi punti nella fase conclusiva. Ogni soluzione alternativa presuppone comunque il consenso dei presentatori degli emendamenti. E la mia opinione è che una via d'uscita possa essere trovata se verrà a ricostituirsi, non in un ordine del giorno, ma nel testo della legge, quella garanzia espressa oggi, al momento della votazione dell'emendamento Gandolfi.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non è possibile.

PRESIDENTE. Se intendiamo formalizzarci...

LUIGI GUI, *Relatore*. Signor Presidente, lei, essendo Presidente, anche imparziale nella conduzione dei lavori...

PRESIDENTE. Se ha delle osservazioni da fare, le faccia.

LUIGI GUI, *Relatore*. Io mi esprimo semplicemente in ordine al merito degli emendamenti presentati, che giudico inaccettabili ove prevedano un impegno di spesa che è al di fuori di quello raggiungibile con il disegno di legge in esame.

Alcuni emendamenti sono anche improponibili, essendo noi vincolati dal voto che abbiamo espresso sull'articolo 1, il quale prevede, all'ultimo comma, che sia dato par-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

ticolare spazio alle esigenze di alcune regioni. Non si può ora sconvolgere un quadro già configurato.

FILIPPO FIANDROTTI. Come mai, per quanto riguarda il caso della regione Piemonte, pur essendo ancorato il provvedimento alla sola quota di spesa relativa al 1982, la copertura dovrebbe essere accresciuta con riferimento al 1982-1983?

ALDO GANDOLFI. Desidero ricordare al relatore come in oltre altre occasioni abbiamo approvato disposizioni in via di principio, inviandole alla Commissione bilancio per li parere in ordine alla copertura economica. Non credo, pertanto, che gli emendamenti in esame siano improponibili sul piano formale, né che esista una contraddizione sostanziale rispetto al dettato dell'articolo 1.

Se vi è, in sostanza, la volontà politica di affrontare questi problemi, è possibile creare le condizioni perché essi possano essere positivamente affrontati differendone la soluzione nel tempo.

BRUNO KESSLER. Non riesco a capire come i colleghi Fiandrotti e Gandolfi non si rendano conto del fatto che, facendo riferimento gli emendamenti alla istituzione di una università specificamente indicata, si renda necessaria una immediata quantificazione della spesa.

FILIPPO FIANDROTTI. Questo lo possiamo fare in pochi minuti visto che c'è l'elenco delle persone!

BRUNO KESSLER. Così non sarebbe una cosa seria. Indubbiamente si sono registrate grosse difficoltà presso la V Commissione bilancio nel corso della stesura del parere a causa della copertura finanziaria. Grosse difficoltà perché il Tesoro era di avviso contrario in quanto la proiezione dei 13 miliardi (che nel bilancio triennale è prevista in 23 miliardi) non era stata considerata sufficiente a coprire le spese.

FILIPPO FIANDROTTI. Scommetto che il Tesoro è stato ben contento di perdere 700 miliardi per un decreto!

BRUNO KESSLER. Il Parlamento ha approvato con il bilancio 1982 lo stanziamento dei 13 miliardi nonché con il bilancio triennale la proiezione di 23 miliardi. Ma anche tale proiezione non sarà sufficiente a coprire le spese per queste università. Infatti con i 13 miliardi si potranno affrontare solo i due dodicesimi delle spese per il 1982.

È stato detto (e il Governo l'ha precisato) che la nuova istituzione di facoltà universitaria previste dalla legge non avverrà prima del 1983; d'altra parte solo per questa ragione è stato possibile acquisire il prescritto parere in termini favorevoli.

Per quanto riguarda il piano quadriennale la legge stabilisce che il Governo lo debba presentare in Parlamento fornendolo di una ipotesi di copertura, ipotesi di copertura che non è assolutamente possibile indicare in questa sede.

Noi stiamo attuando un grosso sforzo onde esercitare al meglio le nostre responsabilità. Ed è indubbio che c'è stato da parte del Parlamento uno sforzo nel campo della programmazione; la legge n. 382 ha stabilito alcuni criteri generali ai quali sia il Governo sia il Parlamento debbono attenersi. Ora con il provvedimento di legge al nostro esame si vuole portare avanti questo discorso della programmazione iniziato con la suddetta legge n. 382. Ebbene se questo è il nostro scopo perché, mi domando, non dovremmo interpellare, in merito alla distribuzione delle università in Italia, le regioni e il CUN? Perché non dovremmo conoscere le volontà delle popolazioni locali? In altre parole, facendo un esempio, se nel Piemonte si deve istituire la facoltà universitaria di agraria, perché non dovremmo sentire quella regione se tale facoltà sia meglio che sorga ad Asti oppure ad Alessandria?

FILIPPO FIANDROTTI. Ma c'è già stata una deliberazione del Consiglio regionale!

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

BRUNO KESSLER. Ma con quella deliberazione non è stato stabilito il luogo dove la facoltà debba sorgere.

Quindi, in sostanza, quello che voglio dire è che prima di prendere una decisione occorre ci sia una adeguata preparazione ed una vera consapevolezza su questa materia. Ma ripeto che non possiamo affrontare in questo modo il discorso finanziario.

Lei, Presidente, ha detto all'inizio: decideremo dopo se una eventuale votazione negativa sull'emendamento sia da ritenersi o meno preclusiva di eventuali diverse proposte. Quindi, il discorso sarebbe aperto, perché sarei felicissimo — essendo dalla parte di coloro i quali si ritengono beneficiati — che vi fosse una soluzione che accontentasse tutti.

Ma non si può non accedere alla tesi del relatore, secondo cui sarebbe certamente contraddittorio se, dopo avere votato l'ultimo comma dell'articolo 1, assumessimo adesso decisione in contrasto con lo spirito e con la lettera di quell'articolo.

PRESIDENTE. A questo punto si tratta di valutare se vi è margine per un accantonamento di questi emendamenti e per il prosieguo della discussione, al fine di trovare una soluzione di questi problemi che indubbiamente esistono, o se si debba procedere immediatamente alla votazione, nel caso in cui i presentatori fossero di questo avviso.

Vorrei dunque sapere dai presentatori se l'idea dell'accantonamento dei loro emendamenti può, a loro avviso, dare la possibilità di trovare domani mattina, a mente più fresca, una via di uscita, o se, invece si debba procedere immediatamente alle votazioni.

FRANCO FERRI. Non mi sembra che debbano essere i presentatori a dare questa valutazione. Ci dica il rappresentante del Governo se pensa che questa via sia agibile, o se, invece, vi sia un'altra prospettiva.

PRESIDENTE. Il Governo ha già detto che più in là dell'ordine del giorno non può andare. Questa è la sostanza.

LUIGI GUI, *Relatore*. Ma perché voi pensate che la votazione unanime dell'ordine del giorno, con l'impegno del ministro abbia un valore minore della votazione di emendamenti certo rispettabilissimi, ma che risultano comunque sempre improvvisati? Perché, quando il ministro, con la redazione dei singoli disegni di legge per questa università, può trovare la copertura, che oggi nessuno di voi è in grado di indicare?

CARLA FEDERICA NESPOLO. E perché non avete voluto votare l'emendamento all'articolo 1?

LUIGI GUI, *Relatore*. È molto più produttivo porre un termine rigido al Governo per la presentazione dei disegni di legge che non presentare emendamenti che hanno l'unico scopo di bloccare il provvedimento. Un ordine del giorno impegnativo per il Governo, che sia votato da tutti, rappresenterebbe una garanzia molto più sicura di emendamenti che, seppure molto rispettabili, avrebbero tuttavia come risultato quello di bloccare la legge.

Pertanto vi pregherei di considerare questa opportunità.

ALDO GANDOLFI. Il mio gruppo non ha mai fatto questione di un intervento specifico su una regione, ma ha fatto una questione più generale e cioè che tutte le regioni che abbiano avuto una indicazione prioritaria dal Senato in materia di istituzioni di nuove sedi, vedano riconosciuta, nell'ambito di questo provvedimento legislativo, l'istituzione delle loro sedi.

Per questa ragione dichiaro che voterò a favore anche della istituzione di una nuova università in Puglia e dell'università di Benevento.

FILIPPO FIANDROTTI. Siamo convinti che i tempi di presentazione di un disegno di legge siano di una certa entità.

Oggi il Piemonte è caratterizzato da una fase di crisi economica profondissima e di trasformazione economica altrettanto intensa. Ed una università che nascesse in questo momento e che si modellasse in modo nuovo, secondo quanto è previsto dalla legge n. 382, sarebbe in grado di accompagnare se non di guidare meglio un riassetamento dell'economia torinese che abbia come caratteristiche fondamentali quella dell'innovazione e quella della ricerca scientifica. Non possiamo accettare, infatti, che il Piemonte perda quella funzione primaria che ha avuto fino ad oggi e della quale è giusto che i colleghi tengano adeguato conto.

Per il resto mi associo a quanto ha detto l'onorevole Gandolfi.

PRESIDENTE. Aggiungo, per parte mia, che in alternativa a questi emendamenti i quali indubbiamente suscitano le preoccupazioni che sono state qui sottolineate si potrebbe elaborare un emendamento come quello sul quale oggi non si è trovata un'intesa, cioè un emendamento che ricostituisca un margine di fiducia preciso. Se su di esso non vi sarà la minima apertura, non potremo che trarne le conseguenze.

Anche per quanto riguarda il mio gruppo la questione non è regionalistica ma riguarda le tre o quattro regioni previste in quell'emendamento, con la conseguenza di appoggiare anche le esigenze di altre regioni.

FRANCO FERRI. Consideriamo sufficientemente motivati tutti gli emendamenti presentati, sia dal mio intervento iniziale, sia dalla presentazione che ne hanno fatto i miei colleghi di gruppo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli articoli aggiuntivi relativi alla istituzione dell'Università di Foggia.

(È respinto).

Tutti gli altri articoli aggiuntivi sullo stesso oggetto, si intendono pertanto preclusi.

Pongo in votazione il primo degli articoli aggiuntivi relativi all'istituzione dell'università di Benevento.

(È respinto).

Tutti gli altri articoli aggiuntivi sullo stesso oggetto, si intendono pertanto preclusi.

Pongo in votazione il primo degli articoli aggiuntivi relativi alla seconda università piemontese.

(È respinto).

Si intendono pertanto preclusi tutti gli altri articoli aggiuntivi relativi a tale università.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rallo in tema di istituzione della facoltà di magistero a Catania.

(È respinto).

Poiché ai successivi articoli 36, 37, 38, 39, nel testo trasmesso dal Senato, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

CAPO VII

NORME COMUNI E TRANSITORIE

ART. 36.

(Consigli di amministrazione e comitati tecnici amministrativi).

Nelle Università di cui al capo I del presente titolo II, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione nella composizione prevista dall'ordinamento universitario, e ehdovrà avvenire entro i primi due mesi del secondo anno di svolgimento dell'attività accademica, le attribuzioni ad esso demandate sono esercitate dal consiglio di amministrazione delle libere università, in carica alla predetta data.

Per l'Università de L'Aquila il consiglio di amministrazione transitorio sarà costituito integrando il collegio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge con le rappresentanze universitarie presenti nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di medicina e chirurgia in carica alla data anzidetta. La presidenza della facoltà di medicina e chirurgia sarà, sino alla costituzione dei regolari organi accademici, assunta dal direttore, in carica alla data stessa, dell'Istituto di medicina e chirurgia de L'Aquila.

Per le Università di cui ai capi III, IV e VI, le attribuzioni del consiglio di amministrazione saranno temporaneamente esercitate da un comitato tecnico amministrativo composto ai sensi dell'articolo 2.

Gli organi di cui al precedente comma non potranno comunque svolgere le loro funzioni per un periodo superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo. Se, scaduto tale termine, non risulteranno costituiti gli ordinari consigli di amministrazione, si provvederà in ogni caso alla integrale sostituzione dei componenti degli organi stessi.

(È approvato).

ART. 37.

(Statuto).

Entro 180 giorni dalla data di istituzione delle Università statali di cui al precedente capo I e, per le Università di cui ai capi III, IV, V e VI, entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinari, saranno emanati, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, gli statuti delle predette Università.

Lo statuto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

ART. 38.

(Norme per l'attivazione dei corsi di laurea).

In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche o scientifiche delle Università di cui al presente titolo, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, del comitato tecnico amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinari, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea che non risultino ancora attivati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Al fine di consentire l'avvio programmato delle attività didattiche e scientifiche i consigli di amministrazione o i comitati tecnici amministrativi, su proposta dei consigli di facoltà o dei comitati ordinari, possono determinare nei primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea, il numero massimo delle iscrizioni a tali corsi, disciplinando altresì le modalità di selezione degli aspiranti.

(È approvato).

ART. 39.

(Riconoscimento degli studi).

Gli studenti iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ad uno dei corsi funzionanti nelle città sedi delle Università o facoltà statali istituite ai sensi degli articoli 7 e 23, l'ordinamento dei quali sia ritenuto conforme ad un corso di laurea universitario, sono ammessi ad iscriversi presso le corrispondenti facoltà statali o riconosciute dallo Stato, nell'anno di corso immediatamente successivo a quello o a quelli per i quali abbiano superato almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi.

Sono riconosciuti validi, ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati, previo giudizio positivo su una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio, atta a daccertare il grado di preparazione complessiva degli allievi.

La conformità dei corsi a un corso di laurea universitario, il riconoscimento degli esami, nonché le modalità ed i contenuti della prova scritta o pratica e del colloquio saranno stabiliti dai rispettivi consigli di facoltà o comitati ordinatori.

Qualora il giudizio non sia favorevole, il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore determina, in relazione al risultato conseguito, l'anno di corso al quale lo studente può iscriversi e gli esami riconosciuti.

L'iscrizione dovrà essere richiesta entro e non oltre 60 giorni dalla data di istituzione delle Università statali di cui al primo comma.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo trasmesso dal Senato.

TITOLO III

UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO

ART. 40.

(Istituzione).

A decorrere dall'anno accademico 1982-1983 è istituita l'Università degli studi di Trento.

Essa è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Al fine di rispondere alla particolare situazione autonomistica locale, l'Università degli studi di Trento è retta da uno statuto speciale di autonomia proposto dal consiglio di amministrazione dell'Uni-

versità, integrato all'uopo da cinque rappresentanti eletti dai professori di ruolo e uno dal personale non docente, sentiti le facoltà e il Senato accademico, e approvato nei modi previsti per gli statuti delle restanti università dello Stato, sentito il parere della Provincia autonoma di Trento, che è tenuta a pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta. Il rappresentante degli studenti nei consigli di amministrazione ha voto deliberativo ai fini di cui al presente comma.

Le modificazioni, che concernono l'istituzione di nuove facoltà o corsi di laurea oppure la soppressione o la modifica degli esistenti, sono approvate con le medesime modalità.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento, riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, e trasformato in libera Università degli studi di Trento con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, è soppresso, in conformità a quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione in data 25 marzo 1975.

BRUNO KESSLER. Prendo brevemente la parola per rilevare quali aspetti particolari caratterizzino l'istituzione di un'università statale nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, dove convivono tre gruppi etnici e dove si scontrano due grandi culture.

Vi è una norma statutaria della regione Trentino-Alto Adige che prevede che lo Stato — e quindi anche il Parlamento — non possa istituire università nel territorio regionale senza aver sentito il parere della regione e delle province interessate. Desidero, pertanto, sapere se il Governo, nell'accingersi a presentare questo disegno di legge, si sia premurato di acquisire il parere espresso in merito all'unanimità in sede regionale.

Ritengo che questo aspetto vada sottolineato, dovendosi attribuire grande rilievo politico nazionale alla statizzazione della università di Trento, in quanto ciò avviene con il concorso della componente

sud-tirolese, che, come è noto, non aveva condiviso l'ipotesi di creare un'unica università con due sedi, una a Trento ed una a Bolzano.

PRESIDENTE. Voterò a favore degli articoli relativi alla statizzazione dell'università di Trento con particolare convinzione e particolare serenità, in quanto ritengo che l'università di Trento abbia dato ottime prove in campo didattico-scientifico e che la costituzione di una università statale sia un fatto importante data la particolare situazione etnica della regione. Sono, inoltre, del parere che l'inserimento di norme che prevedono un collegamento tra università ed autonomia locale costituisca un precedente assai importante.

Pongo in votazione l'articolo 40.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 41.

(Statuto).

Ai fini indicati nel precedente articolo e allo scopo di rendere possibili la continuità e lo sviluppo delle esperienze in atto presso la libera Università, lo statuto dell'Università degli studi di Trento deve prevedere:

a) il mantenimento, quali organi di governo dell'Università, delle autorità accademiche previste dallo statuto della libera Università così com'esso risulta a seguito dell'ultima sua modificazione, disposta con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981, n. 1042, assicurando comunque al consiglio di amministrazione, al Senato accademico e ai consigli di facoltà le attribuzioni che loro spettano in base alle leggi vigenti per tutte le restanti università dello Stato;

b) le diverse attribuzioni del rettore, cui comunque competono tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, salvo quella di convocare e di presiedere il consiglio di amministrazione, e del presidente del consiglio di amministrazione eletto dal consiglio stesso tra i componenti non appartenenti al personale universitario;

c) la composizione degli organi collegiali; del consiglio di amministrazione debbono comunque far parte: rappresentanti della provincia autonoma di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e/o di eventuali altre istituzioni culturali, due rappresentanti del Governo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un membro designato dalla regione Trentino-Alto Adige, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. La componente non accademica dovrà risultare comunque in misura complessivamente non superiore alla componente accademica stessa;

d) le norme necessarie per sviluppare forme di collaborazione con altre università e istituti d'istruzione superiore o di ricerca scientifica, particolarmente dell'area europea, ivi compreso lo scambio di docenti e ricercatori, con la definizione delle relative modalità e forme di incentivazione nonché l'organizzazione di corsi da parte di professori che siano stati invitati o vengono accolti come visitatori nel rispetto delle disposizioni vigenti;

e) l'attività di specializzazione, di aggiornamento professionale e di educazione permanente;

f) il carattere residenziale dell'Università; le norme necessarie per stabilire annualmente il numero programmato delle immatricolazioni e delle iscrizioni, in rapporto alle disponibilità edilizie, alle attrezzature didattiche residenziali, alla domanda di laureati.

(È approvato).

ART. 42.

(Facoltà e corsi di laurea).

L'Università degli studi di Trento, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

a) sociologia, con il corso di laurea in sociologia;

b) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica, fisica, scienze biologiche;

c) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria forestale, ingegneria dei materiali;

d) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia politica, economia e commercio, ed il corso di diploma in statistica;

e) lettere e filosofia, con i corsi di laurea in lettere e in lingue e letterature straniere moderne;

f) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

A decorrere dall'anno accademico di attivazione della facoltà di ingegneria, i corsi del biennio propedeutico di ingegneria funzionanti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, cessano di funzionare come corsi della predetta facoltà e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria.

I corsi del triennio saranno attivati gradualmente, a decorrere dall'anno di attivazione della facoltà di ingegneria.

I professori di ruolo e i ricercatori assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facoltà di ingegneria.

La data d'inizio dei corsi di laurea delle facoltà che all'entrata in vigore della presente legge non siano state ancora istituite, in base al proprio statuto, dalla libera Università sarà progressivamente

stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento.

Negli anni accademici successivi saranno attivati progressivamente gli anni di corso susseguenti.

Con le medesime modalità saranno attivati i nuovi corsi di laurea nell'ambito delle facoltà esistenti.

Le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali sono comprese nell'elenco delle lauree e diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di ingegneria rilascia anche le lauree in ingegneria forestale e in ingegneria dei materiali.

La laurea in ingegneria forestale e la laurea in ingegneria dei materiali costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

(È approvato).

ART. 43.

(Patrimonio - Regolamento interno).

Il patrimonio mobile ed immobile della libera Università degli studi di Trento è devoluto all'Università statale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla redazione dell'inventario del patrimonio della nuova Università.

I rapporti giuridici attivi e passivi della libera Università passano in capo all'Università statale.

L'assegnazione in uso gratuito degli immobili di proprietà della Provincia autonoma di Trento alla libera Università può essere mantenuta a favore dell'Università statale, previa stipula di una convenzione in cui saranno fissati i diritti e gli obblighi reciproci.

L'approvazione del regolamento interno, (previsto dall'articolo 44 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è delegata, ai sensi dell'articolo

16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla Provincia autonoma di Trento, che vi provvede osservando le modalità e i termini stabiliti per l'esercizio delle attribuzioni di competenza della Giunta provinciale a norma dell'articolo 54, n. 6), del citato testo unificato.

(È approvato).

ART. 44.

(Finanziamento).

Per il finanziamento degli oneri di funzionamento, all'Università degli studi di Trento è devoluta annualmente una somma da iscriversi in apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il relativo stanziamento sarà stabilito annualmente d'intesa fra il Governo, il presidente della Giunta provinciale, il presidente del consiglio di amministrazione e il rettore dell'Università contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Nel definire tale stanziamento sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione del territorio e in rapporto al numero delle facoltà e dei corsi di laurea, delle spese generali sostenute dallo Stato per il finanziamento delle restanti università statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'eventuale integrazione dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, in relazione all'ammontare determinato ai sensi del precedente comma.

Qualora la determinazione dello stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo non sia avvenuta prima dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento del finanziamento di cui al precedente comma sarà disposto sulla ba-

se del 90 per cento dello stanziamento dell'anno precedente.

Il controllo sulla gestione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, che ne assume la presidenza, e gli altri due designati rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

(È approvato).

ART. 45.

(Organici del personale docente e non docente).

Nella prima applicazione della presente legge all'Università degli studi di Trento sono assegnati i posti di professore straordinario e ordinario, ripartiti per facoltà, e i posti del personale non docente di ruolo di cui alle allegate tabelle Q e R.

I posti relativi ai professori straordinari e ordinari sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore sarà quello risultante dagli eventuali inquadramenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, incrementato da un numero di posti, da prelevare dai contingenti che il succitato decreto del Presidente della Repubblica destina a concorsi liberi, determinato in conformità ai parametri obiettivi complessivamente individuati per le omologhe facoltà, nonché alle particolari esigenze connesse all'avvio delle nuove università.

Alla ripartizione tra le facoltà dei posti che saranno assegnati in futuro alla Università degli studi di Trento, provvede, sulla base delle richieste espresse dai consigli di facoltà o dai comitati ordinatori, e sentito il Senato accademico, il consiglio di amministrazione. Allo stesso consiglio di amministrazione, previo pa-

rere del Senato accademico, spetta coordinare le richieste avanzate dalle facoltà per l'istituzione di nuovi posti, trasmettendole al Ministero della pubblica istruzione con le proprie osservazioni.

I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unità previste dall'alligata tabella R.

Il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la consistenza dei singoli ruoli organici tenuto conto degli incrementi previsti dal precedente comma.

(È approvato).

ART. 46.

(Inquadramento).

Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio presso la libera Università degli studi di Trento, è inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline ed alle facoltà in cui presta servizio.

Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1° novembre 1981 presso la libera Università o assunto a seguito di pubblico concorso bandito entro il 28 febbraio 1982, è inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24

settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle università.

Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio precedentemente prestatato alle dipendenze dell'Istituto superiore di scienze sociali trasformato in libera Università degli studi di Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennità di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.

(È approvato).

ART. 47.

(Edilizia universitaria).

Le opere di edilizia universitaria della Università degli studi di Trento sono realizzate nel rispetto delle norme generali sulla programmazione ed il finanziamento delle opere di edilizia universitaria stabilite dalla legge dello Stato.

Le quote annuali del finanziamento statale per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente sono assegnate, dopo l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato ed in correlazione con gli stanziamenti da questo previsti per l'edilizia universitaria, alla Provincia autonoma di Trento.

La Provincia autonoma di Trento provvede all'erogazione dei fondi nel rispetto, in quanto compatibili, delle procedure statali per l'erogazione dei finanziamenti per l'edilizia universitaria, eventualmente anche disponendo a carico del proprio bilancio anticipazioni e integrazioni di spesa.

Ai sensi dell'articolo 17 del testo unificato dalle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Trento la potestà di emanare norme legislative in materia di edilizia universitaria, ivi comprese la

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari.

A seguito dell'emanazione della predette norme, la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative.

(È approvato).

ART. 48.

(*Collaborazione scientifica internazionale*).

Ai fini di quanto previsto alla lettera d) del precedente articolo 41 l'Università degli studi di Trento collabora con le istituzioni universitarie di altri Stati per le esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento attenendosi, nell'ambito comunitario, alle direttive della Comunità economica europea ed ai relativi provvedimenti di attuazione e, nell'ambito extracomunitario, ai vigenti accordi culturali internazionali di cui la Repubblica italiana sia parte.

L'Università degli studi di Trento può agevolare la possibilità per gli studenti di frequentare gli studi presso le università e le istituzioni universitarie di altri Stati, riconoscendo la validità dei corsi seguiti ovvero di parte dei piani di studio svolti presso le predette università e istituzioni universitarie.

(È approvato).

ART. 49.

(*Convenzioni*).

Le convenzioni, stipulate dalla libera Università degli studi di Trento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non ancora scadute, s'intendono trasferite in capo all'Università istituita per effetto del presente titolo, e dovranno essere adeguate alla nuova situazione dell'Università entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni, per le quali le norme sull'ordinamento universitario vigente richiedono l'approvazione con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto ministeriale, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento, per delega, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Se stipulate con la Provincia, le convenzioni sono efficaci a partire dalla data in cui il provvedimento della Provincia diviene esecutivo.

(È approvato).

ART. 50.

(*Proroga del consiglio di amministrazione*).

Sino a quando non sarà approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Trento in armonia con le disposizioni della presente legge, è prorogata la durata del consiglio di amministrazione e delle altre autorità accademiche in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Essi operano nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge nonché dallo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 974, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

Ove allo scadere di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Università non abbia trasmesso al Ministro della pubblica istruzione il testo del nuovo statuto deliberato dalle autorità accademiche secondo le rispettive competenze, il consiglio di amministrazione sarà sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e l'amministrazione provvisoria dell'Università sarà affidata ad un commissario governativo nominato con lo stesso decreto, con l'incarico anche di predisporre lo statuto e di provvedere a tutti gli altri atti occorrenti per l'attuazione.

zione delle disposizioni previste dalla presente legge, ivi compresa la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

(È approvato).

ART. 51.

(Consiglio di facoltà e comitati tecnici ordinatori).

Nelle Università degli studi di cui ai titoli II e III, qualora il numero dei professori di ruolo, straordinari od ordinari, in ciascun consiglio di facoltà, anche a seguito dei passaggi disposti ai sensi dei precedenti articoli, risulti inferiore a tre, si procede all'integrazione della stessa componente mediante elezione di tanti professori straordinari ed ordinari, quanti siano necessari per raggiungere il predetto numero al solo fine dell'espletamento dei compiti riservati ai professori straordinari e ordinari. L'elezione avviene tra i professori straordinari ed ordinari di ruolo e fuori ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico delle rispettive facoltà; partecipano alla stessa elezione i docenti straordinari ed ordinari, di ruolo e fuori ruolo di tutte le corrispondenti facoltà delle università statali o riconosciute per rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma si procede alla nuova elezione degli organi delle facoltà non appena risultino facenti parte della facoltà stessa almeno tre professori di ruolo, ordinari o straordinari.

Nell'eventualità non sia costituito il consiglio di facoltà, ai sensi dei precedenti commi, sarà nominato un comitato ordinatore secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge.

Con decreti del Ministro della pubblica istruzione saranno dettate le norme per le elezioni, che verranno indette entro 60 giorni dall'istituzione delle Università di cui al primo comma, e si provvederà alla nomina dei docenti chiamati ad integrare i consigli di facoltà o a comporre i comitati ordinatori.

Per l'eventuale sostituzione dei membri eletti si procederà alla nomina dei primi fra i non eletti.

I docenti di cui al precedente primo comma, ovvero i componenti i comitati ordinatori, cesseranno dalle loro funzioni allorché alla facoltà stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo, straordinari od ordinari. In ogni caso non potranno rimanere in carica oltre un biennio e non potranno essere confermati.

Qualora allo scadere del biennio non risultino assegnati alle facoltà tra professori di ruolo, straordinari od ordinari, il Ministro della pubblica istruzione provvederà ad indire le elezioni per altri docenti o per un nuovo comitato.

Finché non potranno essere eletti, secondo le norme vigenti, i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati ordinatori ne eserciteranno le funzioni. Essi, in adunanza collegiale, curano il coordinamento delle deliberazioni e delle proposte relative all'ordinamento didattico dell'università e alla sua graduale entrata in funzione.

Per le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge restano in carica i consigli di corso di laurea, ove costituiti.

FRANCO FERRI. Desidero rilevare, anche al fine di proporre una riflessione successiva all'approvazione del provvedimento in esame, come l'articolo 51 adombri un problema che è oggetto di notevoli discussioni in molte università ed, in particolare, in alcune di quelle che vengono statizzate: si tratta della partecipazione alle elezioni universitarie dei docenti ordinari e straordinari di ruolo e fuori ruolo nelle università statali. La materia è stata, infatti, oggetto di numerosi ricorsi.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 45, che abbiamo già approvato, contiene una norma, che occorrerà riprendere in considerazione non solo in quale sede, cioè quella relativa all'attribuzione dei posti dell'università di Trento, mentre ancora non si sa bene quali facoltà saranno istituite.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 51.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 52.

(Incaricati, contrattisti, assegnisti, borsisti).

I docenti titolari di un incarico di insegnamento su corso ufficiale già attivato presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III hanno titolo alla conservazione dell'incarico di insegnamento del corrispondente corso presso la stessa facoltà della nuova università statale, ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Coloro che trovandosi nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, svolgono, alla data del 31 ottobre 1982, la propria attività presso le Università o Istituto universitario di cui ai precedenti titoli II e III, continuano a svolgere l'attività stessa presso la corrispondente università statale.

(È approvato).

ART. 53.

(Norma transitoria sugli inquadramenti).

I ricercatori che risulteranno vincitori dei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma; 38, ultimo comma, vengono inquadrati nei ruoli organici delle corrispondenti università statali istituite ai sensi della presente legge.

Passano altresì, a domanda, a far parte dei suddetti organici, i professori di

ruolo per i quali sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la chiamata per trasferimento presso una facoltà delle Università o Istituto universitario di cui agli articoli 5, terzo comma; 13, secondo comma; 18, secondo comma; 30, secondo comma; 38, ultimo comma.

(È approvato).

ART. 54.

(Piano biennale transitorio).

Le Università statali di cui alla presente legge, si intendono istituite nell'ambito del primo piano biennale transitorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(È approvato).

ART. 55.

(Facoltà convenzionate).

Le facoltà di università degli studi statali funzionanti in tutto o in parte a seguito di convenzione approvata con legge o con decreto del Presidente della Repubblica, sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende delle convenzioni che ad esse si riferiscono.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'istituzione di nuove facoltà in tutto o in parte convenzionate, presso università degli studi statali.

(È approvato).

ART. 56.

(Personale non docente dell'Università degli studi di Cassino).

Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122, sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale non docente già in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di ma-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

gistero di Cassino, ed attualmente in servizio, è immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle università statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Università degli studi di Cassino.

L'immissione in ruolo è disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto è stato originariamente assunto, purché in possesso del prescritto titolo di studio».

(È approvato).

ART. 57.

(Copertura finanziaria).

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelievo dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: « Istituzione di nuove università statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 58.

(Norma di rinvio).

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

(È approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Poiché ad esse non sono stati presentati emendamenti, le porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA A

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO.

	Posti
<i>Facoltà di magistero</i>	20
<i>Facoltà di ingegneria</i>	35
<i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali</i>	36
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	33

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

TABELLA B

UNIVERSITA DELL'AQUILA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	3
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	5
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	5
Collaboratore contabile	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	8
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	16
Assistente contabile	5

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA B

	Posti
	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	32
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio sanitario	10
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	7
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	2
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	10
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore tecnico	20
<i>V qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	5
<i>V qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	3
Operatore centralinista	1
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	20
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	17
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	2
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	5
Agente dei servizi ausiliari	1

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA B

	Posti
	—
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	15
Conducente	3
Portiere	10
Custode	2
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	8

(È approvata).

TABELLA C

UNIVERSITÀ « G. D'ANNUNZIO »

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	33
<i>Facoltà di giurisprudenza</i>	18
<i>Facoltà di economia e commercio</i>	19
<i>Facoltà di scienze politiche</i>	13
<i>Facoltà di lettere e filosofia</i>	13
<i>Facoltà di lingue e letterature straniere moderne</i>	10
<i>Facoltà di architettura</i>	16

(È approvata).

TABELLA D

UNIVERSITA « G. D'ANNUNZIO »

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	3
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	8
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	6
Collaboratore contabile	4
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	22
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	3

Segue: TABELLA D

	Posti
	—
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	30
Assistente contabile	11
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	20
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	—
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	10
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	3
V <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	30
V <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	20
V <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	—
V <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	6
Operatore centralinista	1
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	15
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	—

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA D

	Posti
	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	11
Agente dei servizi ausiliari	10
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	45
Conducente	3
Portiere	10
Custode	2
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	—

(È approvata).

TABELLA E

UNIVERSITÀ DI ANCONA

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO

	Posti
	—
Facoltà di economia e commercio	19

(È approvata).

TABELLA F

UNIVERSITA DI ANCONA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	1
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	4
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	2
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	1
<i>V qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	2
Operatore centralinista	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	2
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	—
Agente dei servizi ausiliari	3

Segue: TABELLA F

	Posti
	—
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	—
Conducente	—
Portiere	3
Custode	—

(È approvata).

TABELLA G

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	33
<i>Facoltà di ingegneria</i>	14
<i>Facoltà di economia e commercio</i>	19

(È approvata).

TABELLA H

UNIVERSITA DI BRESCIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	1
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore contabile	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	1

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA H

	Posti
	—
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	4
Assistente contabile	2
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	2
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	5
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	1
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	10
<i>V qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	20
<i>V qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	—
<i>V qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	—
Operatore centralinista	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	10
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	3

Segue: TABELLA H

	Posti
	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	3
Agente dei servizi ausiliari	3
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	8
Conducente	2
Portiere	2
Custode	1
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	5

(È approvata).

TABELLA I

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO

	Posti
<i>Facoltà di scienze economiche e sociali</i>	15
<i>Facoltà di agraria</i>	20

(È approvata).

TABELLA L

UNIVERSITA DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	1
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteche	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore contabile	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	4
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	1

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA L

	Posti
	—
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	6
Assistente contabile	3
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	10
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	—
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	3
VI <i>qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	3
V <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	10
V <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	5
V <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	—
V <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali, tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	—
Operatore centralista	—
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	5
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	3
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	—

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA L

	Posti
	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	5
Agente dei servizi ausiliari	3
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	3
Conducente	2
Portiere	3
Custode	2
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	5

(E approvata).

TABELLA M

UNIVERSITA DI REGGIO CALABRIA

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Facoltà di architettura</i>	29
<i>Facoltà di agraria</i>	30
<i>Facoltà di ingegneria</i>	14
<i>Facoltà di medicina e chirurgia</i>	33
<i>Facoltà di giurisprudenza</i>	25

(E approvata).

TABELLA N (1)

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	—
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	1
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-santaria	
Funzionario tecnico	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore contabile	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	—

(1) La dotazione organica di cui alla presente tabella è integrata dai posti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano assegnati all'Istituto universitario statale d'architettura.

 VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA N

	Posti
	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	8
Assistente contabile	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	2
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	2
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	5
<i>V qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	2
<i>V qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	—
<i>V qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	2
Operatore centralinista	1
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	5
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	3
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	—

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA N

	Posti
	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	3
Agente dei servizi ausiliari	3
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	3
Conducente	2
Portiere	2
Custode	1
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	5

(È approvata).

TABELLA O (1)

UNIVERSITÀ DI VERONA

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO

	Posti
	—
Facoltà di medicina e chirurgia	33
Facoltà di magistero	16
Facoltà di economia e commercio (2)	

(È approvata).

(1) La dotazione organica determinata dalla presente tabella è comprensiva dei posti che risulteranno assegnati alle Facoltà a seguito del passaggio degli attuali professori straordinari ed ordinari dell'Università di Padova che già svolgono attività di insegnamento nella sede di Verona.

(2) La facoltà di economia e commercio conserva la dotazione organica che alla data di entrata in vigore della presente legge risulta assegnata per detta facoltà all'Università di Padova.

Segue: TABELLA P

UNIVERSITA DI VERONA

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario contabile	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Funzionario tecnico	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Funzionario di biblioteca	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Funzionario di ufficio tecnico	1
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore contabile	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria	
Collaboratore tecnico	5
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Collaboratore di biblioteca	1

(1) La dotazione organica di cui alla presente tabella è integrata dai posti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ricoperti dal personale ivi in servizio dipendente dall'Università di Padova.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA P

	Posti
	—
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Collaboratore di ufficio tecnico	1
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Assistente amministrativo	4
Assistente contabile	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Assistente tecnico	8
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Assistente socio-sanitario	3
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche	
Assistente bibliotecario	2
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali ausiliari e tecnici	
Assistente di ufficio tecnico	2
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Operatore amministrativo	11
<i>V qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Operatore tecnico	4
<i>V qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Operatore socio-sanitario	5
<i>V qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Operatore di ufficio tecnico	—
Operatore centralinista	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile	
Agente amministrativo	5
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica	
Agente tecnico	5

 VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA P

	Posti
	—
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale socio-sanitaria	
Agente socio-sanitario	5
<i>IV qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Agente degli uffici tecnici	5
Agente dei servizi ausiliari	5
<i>III qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Bidello	5
Conducente	2
Portiere	4
Custode	2
<i>II qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari	
Usciere	5

(È approvata).

TABELLA Q

UNIVERSITA DI TRENTO

POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO E ORDINARIO DI RUOLO

	Posti
	—
<i>Facoltà di sociologia</i>	20
<i>Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali</i>	36
<i>Facoltà di ingegneria</i>	25
<i>Facoltà di economia e commercio</i>	30
<i>Facoltà di lettere e filosofia</i>	18
<i>Facoltà di giurisprudenza</i>	13

(È approvata).

TABELLA R

UNIVERSITA DI TRENTO

POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

	Posti
	—
<i>Dirigente superiore</i>	1
<i>Primo dirigente</i>	1
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo contabile:	
Funzionario amministrativo	2
Funzionario contabile	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:	
Funzionario tecnico	6
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:	
Funzionario di elaborazione dati	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche:	
Funzionario di biblioteca	2
<i>VIII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Funzionario d'ufficio tecnico	2
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile:	
Collaboratore amministrativo	7
Collaboratore contabile	3
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria:	
Collaboratore tecnico	4

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: TABELLA R

	Posti
	—
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:	
Collaboratore di elaborazione dati	5
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche:	
Collaboratore di biblioteca	5
<i>VII qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Collaboratore di ufficio tecnico	—
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile:	
Assistente amministrativo	14
Assistente contabile	6
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica:	
Assistente tecnico	21
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:	
Assistente di elaborazione dati	2
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale delle biblioteche:	
Assistente bibliotecario	4
<i>VI qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generici tecnici ed ausiliari:	
Assistente poligrafico	1
Assistente di ufficio tecnico	1
<i>V qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile:	
Operatore amministrativo	27
<i>V qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica:	
Operatore tecnico	15
<i>V qualifica</i> — Area funzionale delle strutture di elaborazione dati:	
Operatore di elaborazione dati	2

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Segue: ALLEGATO R

	Posti
	—
V <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Operatore poligrafico	1
V <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Operatore di ufficio tecnico	1
Operatore centralinista	3
Operatore magazziniere	1
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale amministrativo-contabile:	
Agente amministrativo	9
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale tecnico-scientifica:	
Agente tecnico	4
IV <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Agente di stamperia	2
Agente degli uffici tecnici	3
Agente dei servizi ausiliari	12
III <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Bidello	4
Conducente	3
Portiere	21
Custode	2
II <i>qualifica</i> — Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari:	
Usciere	4
Totale	196
	196

(È approvata).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ferri, Bosi, Pagliai, Nespolo, Masiello e Giovanni Berlinguer, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione (Istruzione e Belle arti).

considerato che l'avvio delle nuove Università statali costituite con la presente legge richiederebbe un adeguato e rilevante impegno finanziario per la promozione delle attività di ricerca scientifica al fine di consentire l'indispensabile qualificazione delle Università stesse, altrimenti condannate ad essere strutture dequalificate e di bassa produttività culturale, didattica e professionale;

constata però che tale esigenza è nettamente contraddetta non solo dal fatto che la legge istitutiva delle nuove Università non prevede alcun finanziamento specificamente destinato alla ricerca ma anche dal fatto che, contemporaneamente, nel bilancio di previsione per il 1982, gli stanziamenti per la ricerca scientifica nell'Università, anziché essere elevati a 191 miliardi come stabiliva la legge sulla docenza, sono stati ridotti, quanto a previsioni di cassa, dai 140 miliardi spesi nel 1981 ai 71 miliardi assegnati alla Università per l'anno in corso;

sottolinea che questa riduzione, contro la quale è stata unanime la protesta elevata in più sedi dal mondo universitario e autorevolmente fatta propria sia dalla Conferenza dei Rettori sia dal Consiglio universitario nazionale, è tanto più grave ed assurda proprio in un momento nel quale si procede a un consistente aumento sia del corpo docente sia delle istituzioni universitarie;

indica in un meno irrisorio finanziamento della ricerca una delle scelte qualificanti per il progresso culturale, civile e produttivo del paese e di conseguenza

impegna il Governo

a predisporre le misure opportune affinché gli effettivi stanziamenti di cassa per la

ricerca universitaria siano non solo riportati al livello previsto dalla legge sulla docenza, ma ulteriormente aumentati tenendo conto delle esigenze delle nuove Università istituite con la presente legge.
0/3396/1/8.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Indubbiamente questo ordine del giorno affronta un problema reale anche se nella sua parte introduttiva non si tiene conto che il bilancio di assestamento ha integrato gli stanziamenti iniziali per il 1982. D'altra parte proprio in questi giorni il Consiglio dei ministri ha approvato il bilancio per il 1983 nel quale evidentemente c'è uno sforzo abbastanza consistente ma che non coincide con quello che viene richiesto nella parte conclusiva di questo ordine del giorno.

Ciò detto e facendo presente che il Governo terrà nel massimo conto il problema degli investimenti per la ricerca scientifica, debbo esprimere parere contrario sull'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

FRANCO FERRI. Sì, insisto, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Ferri ed altri.

(È respinto).

Gli onorevoli Nespolo, Bosi, Pagliai, Ferri, Masiello e Giovanni Berlinguer hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione (Istruzione e Belle arti).

considerato che il piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria contenuto nella legge 6 marzo 1976, n. 50, è scaduto il 31 dicembre 1981;

rilevato che nel bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1982 e 1983 non sono

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

assegnati stanziamenti per l'edilizia universitaria,

impegna il Governo

a presentare un piano pluriennale di finanziamento per l'edilizia universitaria che preveda, tra l'altro, una quota riservata per le università di nuova istituzione.

0/3396/2/8.

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. La legge finanziaria, che non so se sia già stata approvata dal Senato, prevede uno stanziamento di 15 miliardi, in conto interessi, per l'attivazione di una parte della legge n. 50, legge precedentemente mai passata alla fase di attuazione. Una parte degli investimenti che sono stati previsti per far fronte alle necessità generali del nostro sistema economico può essere destinata alla edilizia universitaria, una volta esperita una determinata procedura che prevede il giudizio del CIPE. Di più non è possibile fare e quindi, in queste condizioni, il Governo non può impegnarsi a presentare un piano pluriennale di finanziamento. Pertanto, non posso accogliere questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

CARLA FEDERICA NESPOLO. Sì, insisto per la votazione, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Nespolo ed altri.

(È respinto).

L'onorevole Rende ha presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione (Istruzione e Belle arti).

impegna il Governo

ad emanare direttive perché i Consigli di amministrazione delle università interessate alla presente legge siano invitati a definire annualmente il « numero programmato » degli studenti da ammettere

alle facoltà di medicina e chirurgia, ed i relativi criteri di ammissione.

4/3396/3/8

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione.

PIETRO RENDE. In tal caso non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Giuseppe Russo, Rallo e Scozia hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VIII Commissione (Istruzione e Belle arti).

preso atto dei reiterati voti espressi dal Consiglio comunale della città di Catania e dall'Istituto universitario di magistero di Catania, i quali chiedono che l'istituto di magistero stesso, a suo tempo riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, n. 1160 e successive modifiche ed integrazioni, venga stantizzato,

impegna il Governo

a prendere nella dovuta considerazione i motivi di opportunità, necessità ed urgenza della istituzione, presso l'università degli studi di Catania, nell'ambito del primo piano quadriennale di sviluppo universitario di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, della Facoltà di magistero.

0/3396/4/8

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione con le motivazioni che ho esposto in precedenza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Valensise, Tripodi, Del Donno e Rallo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione,

considerate le particolari caratteristiche dell'Università di Reggio Calabria in

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

relazione alle vocazioni socio-economiche della Calabria e, in particolare, dell'area dello Stretto, e della sua collocazione geografica,

impegna il Governo

a promuovere in tempi brevi l'istituzione presso la detta Università, con sede in Reggio, della Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali con il corso di laurea in Scienze statistiche ed economiche ed in economia aziendale, nonché della Facoltà di Scienze politiche con i corsi di laurea con indirizzo politico-amministrativo, politico-economico ed economico-turistico e di Scienze dell'amministrazione.

0/3396/5/8

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Invito i presentatori a ritirare questo ordine del giorno, che il Governo non può accettare per due ragioni. La prima ragione è che stiamo per approvare un disegno di legge che definisce l'organizzazione attuale della università di Reggio Calabria; e pertanto prevedere contestualmente una integrazione indebolirebbe la validità che intendiamo dare al provvedimento al nostro esame. La seconda ragione è relativa al fatto che le norme introduttive di questa legge prevedono una procedura per l'eventuale istituzione di nuovi corsi di laurea e di nuove facoltà nella stessa sede in cui già opera l'università; e pertanto mi sembrerebbe impropria una definizione che finisse per scavalcare e per pregiudicare tale procedura.

Per queste ragioni invito i presentatori a ritirare il loro ordine del giorno; altrimenti esprimerò su di esso un giudizio negativo.

GIROLAMO RALLO. Insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Valensise ed altri 0/3396/5/8, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Portatadino e Marte Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione pubblica istruzione della Camera,

nel quadro della programmazione delineata dall'articolo 1 e senza pregiudizio per le priorità indicate dal comma sesto dello stesso articolo,

impegna il Governo

ad inserire nel primo piano quadriennale l'istituzione in Varese della seconda Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Pavia.

0/3396/6/8

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Esiste una situazione come altre già in qualche modo compromessa. Ma credo che, in questa sede, per tutte le ragioni che ci hanno portato ad assumere una posizione di particolare rigore, pur non potendo negare che esiste questo problema, non si possa andare al di là di una accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione, affinché risulti in evidenza un problema che esiste ma rispetto al quale il Governo non può assumere un impegno.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se insistano per la votazione.

MARTE FERRARI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Rallo, Del Donno, Scozia, Casati, Amalfitano, Quarenghi, Patria, Vietti, Fiandrotti, Gandolfi, Sanese, Romita e Bosi Maramotti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Istruzione della Camera,

considerato che l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge stabilisce che, nel quadro del primo piano di sviluppo quadriennale sarà prioritariamente considera-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

ta la esigenza di realizzare una migliore articolazione territoriale universitaria nelle Regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia,

ritenuto che le esigenze delle predette Regioni ed in particolare del Piemonte e della Campania, rappresentate anche da deliberati dei rispettivi Consigli regionali, richiedono precisi impegni operativi, e di ordine temporale, da parte del Governo, anche in riferimento a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1,

impegna il Governo

a) ad approvare il primo piano di sviluppo quadriennale delle Università entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, realizzando prioritariamente una migliore articolazione territoriale universitaria nelle Regioni Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Puglia, tenuto conto delle indicazioni territoriali dei rispettivi Consigli regionali;

b) a presentare contestualmente i disegni di legge necessari ad attuare le previsioni di cui al predetto piano quadriennale ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

0/3396/7/8

GUIDO BODRATO, *Ministro della pubblica istruzione*. Lo accolgo con le motivazioni da me esposte fin dal momento della discussione attorno all'articolo 1.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione del loro ordine del giorno.

GIROLAMO RALLO. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0/3396/7/8 sottoscritto da tutti i gruppi, accolto dal Governo.

(E approvato).

Avendo l'onorevole Del Donno dichiarato di ritirare l'ordine del giorno di cui è primo firmatario, ed essendo assente

l'onorevole Silvestri, per cui si intende che abbia rinunciato all'ordine del giorno a sua firma, passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCO FERRI. Il gruppo comunista non ha intralciato l'iter del provvedimento sottolineandone gli aspetti positivi e rispondenti ad esigenze reali. Con coerenza, abbiamo votato a favore di tutti gli emendamenti che statizzavano le università private e di quelli istitutivi di nuove università. Ma il gruppo comunista, malgrado ciò, esprimerà voto contrario sul complesso del provvedimento perché in esso non si riflette alcuna seria politica riformatrice. Riteniamo, infatti, di essere di fronte ad una pura sanatoria, certo necessaria, ma non rispondente alle esigenze di programmazione e di sviluppo delle strutture universitarie italiane, e soprattutto delle strutture universitarie regionali. E vanno sottolineati i vari aspetti negativi del provvedimento, le gravi limitazioni agli stanziamenti per la ricerca scientifica e le strutture didattiche, nonché la carenza di adeguati interventi di sostegno per l'edilizia universitaria. Personalmente, esprimo il mio giudizio negativo per il prolungamento del finanziamento alle università private, e per il fatto che in questo provvedimento è venuto meno il primissimo impegno di tutte le forze democratiche, quello cioè di includere Urbino tra le università da statizzare. Mantenere privata questa università significa danneggiare Urbino da tanti punti di vista e creare doppioni rispetto ad altre facoltà, soprattutto per quanto riguarda il corso di economia e commercio.

ALDO GANDOLFI. Il gruppo repubblicano non può dichiararsi soddisfatto dal provvedimento in esame. Riteniamo, infatti, che pur affrontando urgenti problemi di sanatoria di situazioni passate, questo provvedimento poteva aprire la strada ad un vero e proprio piano globale di sistemazione del sistema universitario nazionale. Ma ciò non è stato possibile per varie ragioni, così che non si sono istitui-

te sedi universitarie che a nostro avviso avevano carattere di priorità, e si assiste ad una ulteriore proliferazione di facoltà di medicina e di magistero, facoltà che, a nostro avviso, risultano ben al di fuori di un corretto quadro di programmazione di corsi di laurea. D'altra parte, il progetto di legge è frutto di un meditato accordo dei gruppi di maggioranza e risponde ad esigenze obiettive. E per quest'ultima considerazione, il gruppo repubblicano voterà a favore del provvedimento.

OLINDO DEL DONNO. Non possiamo negare che questo disegno di legge è stato presentato a noi in una forma che sa, in qualche modo, della procedura di urgenza, ed anche di una certa necessità, quella cioè di non mutare l'immutabile.

Signor ministro, non vogliamo negare il positivo di questo disegno di legge, perché alcuni problemi sono stati avviati a soluzione, perché si attua il decentramento regionale e perché si offrono mezzi a tanta parte della popolazione italiana per uno sviluppo intellettuale, morale e culturale. Molte regioni, come, per esempio, l'Abruzzo, per la prima volta ottengono nel proprio territorio la creazione di un istituto così importante.

Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha posto problemi ed indicato soluzioni nel corso della discussione ed anche se non sono stati accolti i nostri emendamenti noi riteniamo che il solo fatto di porre all'attenzione diligente del Parlamento e quindi del popolo italiano una problematica di tale interesse sia da considerarsi un grande passo verso la soluzione di problemi di grande ampiezza culturale, umana e sociale.

In tema di programmazione, avremmo preferito maggiore equilibrio nella valutazione delle varie esigenze regionali ed un più adeguato sostegno finanziario.

Non volendo, tuttavia, esprimerci negativamente su tutto, ci asterremo, augurandoci che quanto abbiamo proposto non resti una parola destinata a essere dispersa, ma contribuisca a creare mi-

gliori prospettive in special modo per il meridione d'Italia, che rappresenta una realtà importante nella storia culturale del popolo italiano e nel quadro del processo di avanzamento della civiltà del nostro popolo. Ci asteniamo dolenti di non aver potuto aderire in più ed in meglio a quello che era il nostro desiderio, cioè che nelle città d'Italia si potessero tutti i fari di luce ai secoli affluenti.

FILIPPO FIANDROTTI. Il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento in discussione, anche se, per le stesse ragioni indicate dall'onorevole Gandolfi, non può dichiararsi soddisfatto per il modo in cui è stato affrontato il problema della seconda università del Piemonte.

Consideriamo, tuttavia, questo provvedimento positivo per le basi che pone rispetto al futuro e per le situazioni che risolve. Siamo del parere che siano state soddisfatte le ragioni di urgenza che hanno richiesto questo intervento legislativo, che si è andato via via allargando rispetto alla sua impostazione originaria.

Rammarico vogliamo esprimere per il fatto che la stretta economica che il paese attraversa ed anche certe restrizioni psicologiche palesate dal Governo abbiano impedito il raggiungimento di risultati più importanti. Esprimiamo l'augurio, tuttavia, che il Governo onori gli impegni assunti e che il Parlamento sia messo in grado di legiferare circa l'istituzione delle nuove università, al fine di conseguire una generale sistemazione del settore universitario nel nostro paese.

Per quanto riguarda il Piemonte, insisto nel mettere in evidenza come l'istituzione di una seconda università sarebbe stata un elemento di grande importanza per il processo di sviluppo di questa regione.

PRESIDENTE. Il gruppo socialdemocratico ritiene che il provvedimento che la Commissione si accinge ad approvare presenti aspetti positivi importanti, ma anche aspetti negativi.

È importante l'aver fissato procedure certe per la graduale e programmata estensione del sistema universitario nel nostro paese ed è positivo che attraverso le norme in esame si dia sistemazione e legittimazione a situazioni universitarie già in atto e che meritano di figurare e pieno titolo nel novero delle università italiane.

Appare invece negativo il fatto che non ci si sia limitati alla semplice regolamentazione o statizzazione delle situazioni esistenti, ma si sia colta l'occasione per istituire nuove facoltà o nuovi corsi di laurea, senza che ciò avvenisse nel quadro di una visione programmata delle necessità e non sempre all'insegna del necessario soddisfacimento degli interessi dei giovani e delle esigenze di razionale sviluppo del paese.

Anche a causa di tale discutibile dilatazione della portata del provvedimento rispetto agli iniziali indirizzi, appare, inoltre, particolarmente grave il rifiuto opposto — con una decisione che non era stata minimamente concordata in sede di maggioranza di Governo — circa la possibilità di fornire più ampie garanzie, in ordine ai tempi entro i quali potranno vedere realizzati gli insediamenti universitari che le riguardano, a quelle regioni che lo stesso provvedimento in esame pone in posizione prioritaria nell'ambito del piano quadriennale di sviluppo delle università italiane. Mi riferisco, in particolare, alla regione Piemonte, ma analoga considerazione è estensibile anche alle regioni Campania, Emilia Romagna e Puglia.

L'ordine del giorno accolto dal Governo nella fase finale della discussione in qualche misura allevia tale preoccupazione, che ho espresso a nome del gruppo socialdemocratico, ed è evidente come un consequenziale comportamento del Governo, che tenga fede all'impegno testè assunto, sia, a nostro parere, fondamentale affinché il provvedimento in esame risulti nel suo complesso rispondente all'obiettivo di avviare un nuovo sviluppo programmato del sistema universitario italiano.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico.

MICHELE SCOZIA. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore di questo provvedimento che presenta aspetti fondamentalmente positivi anche perché realizza alcuni dei contenuti essenziali del decreto n. 382. Il provvedimento, infatti, introduce in maniera certa e chiara il criterio della programmazione della istituzione delle università, affermando la regola del piano quadriennale di sviluppo. L'istituzione di nuove università avverrà attraverso l'emanazione di provvedimenti legislativi appositi, tenendo, però, conto dell'esigenza di uno sviluppo equilibrato delle strutture universitarie rispetto alle necessità del territorio.

Attraverso il provvedimento in discussione si assicura la realizzazione di almeno un insediamento universitario in ogni regione e quindi si soddisfa un'esigenza prioritaria non solo con riferimento alla distribuzione territoriale degli istituti, ma anche con riferimento a ragioni di valorizzazione delle risorse locali.

La parte del testo in esame che potremmo definire speciale riguarda, inoltre, la statizzazione di istituti già esistenti e, quindi, la definizione di situazioni pregresse, che rappresentano un dato reale del quale il Parlamento giustamente prende atto, rendendo giustizia ad una serie di situazioni locali, le quali non modificano il quadro complessivo ma rendono più concreto ed efficiente un sistema di sviluppo universitario che fino a questo momento si era svolto nel campo del privato che oggi, finalmente, ottiene un riconoscimento attraverso la realizzazione del sistema statale.

Naturalmente, come abbiamo avuto modo di osservare nel corso del dibattito, non mancano i limiti a questo provvedimento, alcuni dei quali si è cercato di superare con l'ordine del giorno accolto dal Governo. Si tratta di limiti obiettivi che emergono da certe esigenze di valutazione di tipo regionale e che risultano dalla stessa formulazione dell'ultimo

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 AGOSTO 1982

comma dell'articolo 1; esigenze che si riferiscono alla situazione esistente nel Piemonte e nell'Emilia Romagna ma che debbono anche tener conto della necessità di sviluppo delle università nel Mezzogiorno. Infatti i problemi del decentramento universitario di Napoli, in particolare, e della Campania in generale sono tali da richiedere una meritevole considerazione da parte del Parlamento. Talché l'impegno assunto dal Governo per queste esigenze sarà valutato prioritariamente nel quadro dello sviluppo del piano quadriennale.

Tali prospettive, unitamente all'opportunità e all'urgenza che caratterizza il provvedimento, fanno sì che il gruppo democristiano esprima parere favorevole sul complesso del provvedimento stesso anche se esso avrebbe senz'altro meritato una valutazione di più ampio respiro.

PRESIDENTE. Il testo unificato del disegno e delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno e proposte di legge dei senatori Franco ed altri: « Istituzione di

nuove università » (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3396):

Presenti	33
Votanti	31
Astenuti	2
Maggioranza	16
Voti favorevoli	23
Voti contrari	8

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge abbinata.

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Bosi Maramotti, Brocca, Kessler, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, Lussignoli, Confalonieri, Alberini, De Simone, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Gui, Padula, Masiello, Mensorio, Monteleone, Nespolo, De Caro, Portatadino, Quarenghi, Marte Ferrari, Rende, Romita, Sabatini, Scozia, Conte Antonio.

Si sono astenuti:

Del Donno, Rallo.

La seduta termina alle 4.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO